Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 301 del 27 dicembre 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 dicembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 170

LEGGE 14 dicembre 1994, n. **703.**

Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo di emendamento alla convenzione sulla riduzione dei casi di pluralità di nazionalità e sugli obblighi militari in caso di nazionalità plurima, fatto a Strasburgo il 2 febbraio 1993.

LEGGE 14 dicembre 1994, n. **704.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Romania sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 6 dicembre 1990.

LEGGE 14 dicembre 1994, n. **705.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo di emendamento alla Carta sociale europea, fatto a Torino il 21 ottobre 1991.

LEGGE 14 dicembre 1994, n. **706.**

Ratifica ed esecuzione del quinto protocollo addizionale all'accordo sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, fatto a Strasburgo il 18 giugno 1990.

LEGGE 14 dicembre 1994, n. **707.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indonesiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatto a Giacarta il 18 febbraio 1990.

LEGGE 14 dicembre 1994, n. **708.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta a Roma il 20 dicembre 1990.

LEGGE 14 dicembre 1994, n. **709.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 12 settembre 1991.

LEGGE 14 dicembre 1994, n. **710.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con protocollo, fatta a Roma l'8 luglio 1991.

LEGGE 14 dicembre 1994, n. **711.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica e popolare algerina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta ad Algeri il 3 febbraio 1991.

LEGGE 14 dicembre 1994, n. **712.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Mauritius per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatta a Port-Louis il 9 marzo 1990.

LEGGE 14 dicembre 1994, n. **713.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 15 gennaio 1993.

LEGGE 14 dicembre 1994, n. **714.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco sulla promozione e protezione degli investimenti, con scambio di note modificativo del 15 ottobre 1991, fatto a Rabat il 18 luglio 1990.

LEGGE 14 dicembre 1994, n. **715.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, con protocolli annessi, fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980.

LEGGE 14 dicembre 1994, n. 708.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta a Roma il 20 dicembre 1990.

LEGGE 14 dicembre 1994, n. 709.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 12 settembre 1991.

LEGGE 14 dicembre 1994, n. 710.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con protocollo, fatta a Roma l'8 luglio 1991.

LEGGE 14 dicembre 1994, n. 711.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica e popolare algerina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta ad Algeri il 3 febbraio 1991.

LEGGE 14 dicembre 1994, n. 712.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Mauritius per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatta a Port-Louis il 9 marzo 1990.

LEGGE 14 dicembre 1994, n. 713.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 15 gennaio 1993.

LEGGE 14 dicembre 1994, n. 714.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco sulla promozione e protezione degli investimenti, con scambio di note modificativo del 15 ottobre 1991, fatto a Rabat il 18 luglio 1990.

LEGGE 14 dicembre 1994, n. 715.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, con protocolli annessi, fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 14 dicembre 1994, n. **703.**

Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo di emendamento alla convenzione sulla riduzione dei casi di pluralità di nazionalità e sugli obblighi militari in caso di nazionalità plurima, fatto a Strasburgo il 2 febbraio 1993.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il secondo protocollo di emendamento alla convenzione sulla riduzione dei casi di pluralità di nazionalità e sugli obblighi militari in caso di nazionalità plurima, fatto a Strasburgo il 2 febbraio 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

Deuxième Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,

Ayant estimé nécessaire de modifier le chapitre Ier de la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg le 6 mai 1963, ci-après dénommée «la Convention»;

Considérant le nombre important de migrants établis de manière permanente dans les Etats membres du Conseil de l'Europe et la nécessité d'achever leur intégration, notamment celle des migrants de la deuxième génération, dans l'Etat d'accueil par l'acquisition de la nationalité de cet Etat;

Considérant le nombre important de mariages mixtes dans les Etats membres et la nécessité de faciliter l'acquisition par l'un des conjoints de la nationalité de l'autre conjoint et l'acquisition par leurs enfants de la nationalité des deux parents, afin d'encourager l'unité de la nationalité au sein d'une même famille;

Considérant que la conservation de la nationalité d'origine est un facteur important pour la réalisation de ces objectifs, compte tenu des Résolutions (77) 12 et 13 du Conseil de l'Europe concernant la nationalité des conjoints de nationalités différentes et la nationalité des enfants nés dans le mariage, ainsi que de l'évolution des législations nationales des Etats membres en la matière,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

A l'article 1er de la Convention, il est ajouté trois paragraphes libellés comme suit:

«5 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et, quand il est applicable, du paragraphe 2 ci-dessus, lorsqu'un ressortissant d'une Partie contractante acquiert la nationalité d'une autre Partie contractante sur le territoire de laquelle soit il est né et y réside, soit y a résidé habituellement pendant une période commençant avant l'âge de 18 ans, chacune de ces Parties peut prévoir qu'il conserve sa nationalité d'origine.

6 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et, quand ils sont applicables, des paragraphes 2 et 5 ci-dessus, en cas de mariage entre ressortissants de Parties contractantes différentes, chacune de ces Parties peut prévoir que le conjoint qui acquiert la nationalité de l'autre conjoint, à la suite d'une manifestation expresse de volonté, conserve sa nationalité d'origine.

7 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus quand il est applicable, lorsqu'un ressortissant mineur d'une Partie contractante dont les parents sont des ressortissants de Parties contractantes différentes acquiert la nationalité de l'un de ses parents, chacune de ces Parties peut prévoir qu'il conserve sa nationalité d'origine.»

Article 2

Les dispositions de l'article 4 de la Convention ne s'appliquent pas aux situations visées par le présent Protocole.

Article 3

1 Dans les relations entre Etats parties à la Convention qui appliquent les dispositions du chapitre Ier de celle-ci et qui sont également Parties au présent Protocole, le chapitre Ier de la Convention est applicable:

a dans sa teneur modifiée par le présent Protocole; ou

b lorsque les Etats en relation sont aussi Parties au Protocole du 24 novembre 1977 portant modification à la Convention, dans sa teneur modifiée par ledit Protocole et par le présent Protocole.

2 Dans les relations entre Etats parties à la Convention qui appliquent les dispositions du chapitre Ier de celle-ci Parties au présent Protocole, d'une part, et Etats Parties à la Convention qui appliquent les dispositions du chapitre Ier de celle-ci sans être Parties au présent Protocole, de l'autre, le chapitre Ier de la Convention est applicable:

a dans sa teneur initiale; ou

b lorsque les Etats en relation sont aussi Parties au Protocole du 24 novembre 1977 portant modification à la Convention, dans sa teneur modifiée par ledit Protocole.

Article 4

1 Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:

a la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

b la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2 Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut signer sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation s'il n'est pas déjà ou s'il ne devient pas simultanément Etat contractant à la Convention, et à condition d'appliquer les dispositions du chapitre Ier de la Convention.

3 Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 5

1 Le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date à laquelle deux Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole conformément aux dispositions de l'article 4.

2 Pour tout autre Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 6

1 Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui aura adhéré à la Convention pourra adhérer au présent Protocole à condition d'avoir accepté les dispositions du chapitre Ier de celle-ci.

2 Tout Etat non membre du Conseil de l'Europe invité à adhérer à la Convention sera considéré comme étant invité à adhérer au présent Protocole à condition d'avoir accepté les dispositions du chapitre Ier de celle-ci.

3 Pour tout Etat adhérent, le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 7

1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2 La dénonciation prendra effet une année après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

3 La dénonciation de la Convention entraîne de plein droit celle du présent Protocole.

Article 8

Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole.

Article 9

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et au gouvernement de tout Etat ayant adhéré ou ayant été invité à adhérer à la Convention:

a toute signature du présent Protocole;

b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à ses articles 5 et 6;

d toute notification reçue en application des dispositions de l'article 7 et la date à laquelle la dénonciation prend effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 2 février 1993, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer au présent Protocole.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

SECONDO PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO DELLA CONVENZIONE SULLA RIDUZIONE DEI CASI DI NAZIONALITA MOLTEPLICI E SUGLI OBBLIGHI MILITARI IN CASO DI NAZIONALITA MOLTEPLICI.

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presnete Protocollo,

Avendo ritenuto necessario di modificare il capitolo 1 della Convenzione sulla riduzione dei casi di molteplicità di nazionalità, e sugli obblighi militari in caso di molteplicità di nazionalità, firmata a Strasburgo, il 6 maggio 1963, di seguito denominata "la Convenzione";

Considerando il numero importante di migranti insediati in maniera permanente negli Stati membri del Consiglio d'Europa e la necessità di portare a termine la loro integrazione, in particolare quella dei migranti della seconda generazione, nello Stato di accoglienza mediante l'acquisizione della nazionalità di tale Stato;

In considerazione del numero importante di matrimoni misti negli Stati membri e della necessità di facilitare l'acquisizione da parte di uno dei coniugi, della nazionalità dell'altro coniuge,come pure l'acquisizione da parte dei figli, della nazionalità di entrambi i genitori, al fine di promuovere una univocità di nazionalità in seno alla stessa famiglia;

Considerando che la conservazione della nazionalità d'origine é un fattore importante per la realizzazione di tali obiettivi, tenendo conto delle Risoluzioni (77) 12 e 13 del Consiglio d'Europa relative alla nazionalità dei coniugi di nazionalità diverse ed alla nazionalità dei figli nati in costanza di matrimonio, nonché dell'evoluzione delle legislazioni nazioanli degli Stati membri in materia,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

All'articolo 1 della Convenzione sono aggiunti tre paragrafi formulati come segue:

"5 Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 e qualora applicabile, del paragrafo 2 di cui sopra, quando un cittadino di una Parte contraente acquisisce la nazionalità di un'altra Parte contraente sul di cui territorio é nato e risiede, oppure vi ha risieduto abitualmente per un periodo avente inizio prima dell'età di 18 anni, ciascuna di queste Parti può disporre che conservi la sua nazionalità d'origine.

6 Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 e qualora applicabili, dei paragrafi 2 e 5 di cui sopra, in caso di matrimonio tra cittadini di Parti contraenti diverse, ciascuna di tale Parti può disporre che il coniuge che acquisisce di sua libera volontà la nazionalità dell'altro coniuge, conservi la sua nazionalità d'origine.

7 Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 di cui sopra qualora applicabile, se un cittadino minorenne di una Parte contraente i cui genitori sono cittadini di Parti contraenti diverse, acquisisce la nazionalità di uno dei suoi genitori, ciascuna di tali Parti può disporre che conservi la sua nazionalità d'origine".

Articolo 2

Le disposizioni dell'Articolo 4 della Convenzione non si applicheranno a questioni previste dal presente Protocollo.

Articolo 3

1 Nelle relazioni tra gli Stati Parti alla presente Convenzione che applicano le disposizioni del Capitolo I di tale Convenzione e che sono altresì Parti al presente Protocollo, sarà applicabile il Capitolo I della Convenzione :

a come modificato dal presente Protocollo; oppure

b qualora gli Stati interessati siano anche parti al Protocollo del 24 Novembre 1977 di emendamento della Convenzione, come modificati da detto Protocollo e dal presente Protocollo.

2 Nelle relazioni tra gli Stati Parti alla Convenzione che applicano le disposizioni del Capitolo I di detta Convenzione, le Parti al presente Protocollo, e gli Stati Parti alla Convenzione che applicano le disposizioni del Capitolo I di quest'ultima senza essere Parti al presente Protocollo, sarà applicabile il Capitolo I della Convenzione:

a nel suo contenuto originale; oppure

b qualora gli Stati interessati siano anche Parti al Protocollo del 24 Novembre 1977 recante emendamento alla Convenzione, nel suo contenuto modificato da detto Protocollo.

Articolo 4

1 Il presente Protocollo sarà aperto alla firma degli Stati membri. del Consiglio d'Europa firmatari della presente Convenzione, che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati da:

a firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione;

b firma sotto riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione.

2.Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può firmare senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure depositare uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, se non é già o se non diviene contestualmente uno Stato contraente alla Convenzione, ed a patto che applichi le disposizioni del capitolo I della Convenzione.

3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 5

1 Il presente Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data alla quale due Stati membri del Consiglio d'Europa, Stati contraenti alla presente Convenzione, hanno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo in conformità con le disposizioni dell'Articolo 4.

2 Per quanto concerne ogni altro Stato membro che successivamente esprime il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, tale Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data della firma del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 6

1 Dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Stato che avrà aderito alla Convenzione, potrà aderire al presente Protocollo a condizione di avere accettato le disposizioni del capitolo 1 della Convenzione.

2 Ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa invitato ad aderire alla Convenzione sarà considerato come invitato ad aderire al presente Protocollo, a condizione di avere accettato le disposizioni del Capitolo 1 di quest'ultima.

3 Per ogni Stàto aderente, il presente Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 7

1 Ciascuna Parte può, in ogni momento, denunciare il presente Protocollo indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2 La denuncia avrà effetto un anno dopo la data alla quale sarà stata ricevuta la notifica da parte del Segretario Generale.

3 La denuncia della Convenzione comporta di diritto quella del presente Protocollo.

Articolo 8

Nessuna riserva é ammessa alle disposizioni del presente Protocollo.

Articolo 9

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa ed al Governo di ogni Stato avente aderito o essendo stato invitato ad aderire alla Convenzione:

a ogni firma del presente Protocollo ;

b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

c ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità con i suoi articoli 5 e 6;

d ogni notifica ricevuta in attuazione delle disposizioni dell'articolo 7 e la data alla quale la denuncia ha effetto.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 2 febbraio 1993, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli Archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni Stato invitato ad aderire al presente Protocollo.

(SEGUONO FIRME)

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 931):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 14 luglio 1994.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 luglio 1994, con pareri delle commissioni I, II, e IV.

Esaminato dalla III commissione il 3 agosto 1994.

Esaminato in aula e approvato il 14 settembre 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 858):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 settembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 4ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 16 novembre 1994.

Esaminato in aula e approvato il 17 novembre 1994.

94G0736

LEGGE 14 dicembre 1994, n. 704.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Romania sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 6 dicembre 1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Romania sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 6 dicembre 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'accordo medesimo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF ROMANIA ON THE MUTUAL PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Italian Republic and the Government of Romania, hereinafter referred to as "the Contracting Parties" desiring to develop the relations of economic co-operation existing between the two States and to create favourable conditions for investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party.

Conscious about necessity to create and maintain a stable framework, in order to stimulate the investments and maximum effective utilization of economic resources of either country,

Recognising that the encouragement and reciprocal protection of investments, according to the present Agreement, will be conducive to the stipulation of initiative in this field and will increase prosperity of both States,

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

DEFINITIONS

For the purposes of this Agreement:

1) The term "investment" means every kind of assets owned by an investor of one Contracting Party, including goods, rights and financial means, invested in the territory of the other Contracting Party in accordance with its laws and regulations. The term includes in particular, but not exclusively:

a) movable and immovable property as well as any other rights in rem including, insofar as they may be used for investments purposes, real guarantees on others' property;
b) shares, stocks, debentures, other forms of participation in companies or partnerships incorporated in the territory of one Contracting Party and any other negotiable instrument of credit, as well public securities in general;
c) reinvestments returns;
d) claims to money or any right relating to obligations, performances or services having an economic or financial value connected with investments;
e) intellectual and industrial property rights, including rights with respect to copyrights, trademarks, trade names, trade secrets, patents, technological processes, know-how, goodwill and other similar rights;
f) any rights of a financial nature accruing by law or by contract and any licence, concession and franchise conferred by law or by virtue of a contract, and, particularly, the concessions related to prospectîon, exploration cultivation, extraction and exploitation of natural resources including those in the sea areas under the jurisdiction of one of the Contracting Parties.

Any alteration of the form in which assets are invested or reinvested shall not affect their character as investment.

2) The term "investor" means any natural or legal person being a national of either Contracting Party who effected, is effecting, or has obliged himself to effect, investments in the territory of the other Contracting Party.

As for the "legal persons", their incorporation according to the national legislation entitle it , by virtue of the present Agreement and under reciprocity condition, to realise investments in the territory of the other Contracting Partie, according to the laws and regulations of the latter.

3) The terms "natural person" and "legal person" respectevly mean:
a) in respect of Romania: any natural person holding Romanian citizenship, in accordance with the laws in force as well as any legal person constituted under the Romanian laws and having the head office in Romania;
b) in respect of the Italian Republic: any natural person holding Italian citizenship and any entity established in

the territory of the Italian Republic, and recognized in accordance with the national legislation such as public establishments, companies or partnerships, public trusts or associations, regardless of whether their liability is limited or otherwise.

4) The term "returns" means amounts yielded or realised but not yet cashed by an investment and in particular, though not exclusively, includes profits, dividends, interests, any other income from invested capital, capital gains, royalties, payments for technical assistance or technical services and other fees, irrespective of the form in which returns are paid.

5) The term "territory" means, in addition to the areas lying within the land boundaries, the marine and submarine zones too, over which the Contracting Parties have sovereignty, or exercise sovereign or jurisdictional rights, according to the international law.

ARTICLE 2

PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

1) Each Contracting Party shall encourage and create favourable conditions for investments made in its territory by investors of the other Contracting Party.

2) Investments shall be admitted in accordance with legal provisions of the Contracting Party in the territory of which the investment has to be made and shall enjoy the protection and guarantees provided for in this Agreement.

3) Each Contracting Party shall offer in its territory a fair and equitable treatment for investments of investors of the other Contracting Party. Neither Contracting Party shall in any way impair by arbitrary, unreasonable or discriminatory measures the management, maintenance, use, enjoyment, conversion, repatriation of capital, liquidation and disposal of investments as well as the local companies, partnerships or firms in which these investements have been made.

4) Investors of either Contracting Party shall be permitted to engage top managerial and technical personnel, of their choice, regardless of nationality, to the extent permitted by the laws of the host-State. Subject to the laws relating to the entry and sojourn of aliens, nationals of either Contracting Party shall be permitted to enter and to remain in the territory of the other Contracting Party for the purpose of technical assistance or establishing and administering their investments.

5) Each Contracting Party undertakes to provide effective means of asserting claims and enforcing rights with respect to this present agreement, to the investment authorizations and properties. Each Contracting Party shall not impair the right of the investors of the other Contracting Party to have access to its Courts of justice, administrative Tribunals and agencies and all other bodies exercising adjudicatory authority.

6) Each Contracting Party shall make public all laws and regulations that pertain to or affect investments in its territory of investors of the other Contracting Party.

ARTICLE 3

INVESTMENT TREATMENT AND THE MOST FAVOURED NATION CLAUSE

1) Each Contracting Party shall accord to the investments effected in its territory, to its connected activities and the returns accruing to by investors of the other Contracting Party a treatment not less favourable than that which it accords in like situations to investments, related activities and relevant returns accruing to, of its own investors or to investors of any third State.

2) Each Contracting Party shall accord to the investors of the other Contracting Party, as regard management maintenance, enjoyment, authorised conversion, repatriation of capital, liquidation, use or disposal of their investment, a treatment not less favourable than that which it accords to its own investors or to investors of any third State.

3) The provisions of this Agreement relating to the granting of the national treatment or of the most favoured nation treatment, shall not be construed so as to oblige one Contracting Party to extend to the investors of the other Contracting Party the advantages or privileges granted by vertue of its membership in:
a) any economic or custom union, a free trade area or regional or subregional economic organisation, Common Market Associations to which either of the Contracting Parties is or may become a party ;
b) any international multilateral or regional economic agreement or other arrangement relating wholly or mainly to prevent double taxation or to facilitate cross-border trade.

ARTICLE 4

NATIONALIZATION OR EXPROPRIATION

1) (1) The investments to which this Agreement relates shall not be subject to any measure which might limit permanently or temporarily their joined rights of ownership, possession, control or enjoyment, except where specifically provided by law by judgments or orders issued by Courts or Tribunals having jurisdiction.

2) Investments made by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party shall not be expropriated, nationalized, requisitioned or subjected to other measures having directly or indirectly similar effect (all of these measures hereinafter referred to as "expropriation"), unless the following conditions are fulfilled:
a) the measures are adopted in the national interest, or for public purposes and in accordance with due process of law;
b) the measures are not discriminatory, compared to the measures taken against national investments and investors or against the investments and investors of third countries;
c) a proper procedure is established to determine the amount and method of payment of compensation.

3) The compensation shall correspond to the effective and fair market value of the investment subjected to one of the measures mentioned in paragraph (1) this Article and should be prompt, adeguate and effective.

4) The amount of compensation shall be determined in accordance with internationally recognized principles of valuation such as the effective and fair market value of the investment immediately prior the moment in which the decision of expropriation is announced or made public. In case that the effective and fair market value cannot be easily ascertained, the compensation shall be determined on equitable objective principles taking into account, inter alia, the capital invested, its appreciation or depreciation current returns, replacement value and any other relevant factors.

Compensation shall include interest calculated on a six months LIBOR basis accruing from the date of expropriation to the date of payment, excepting the investor has maintened the enjoyment of the expropriated investment until the date of said compensation.

5) In the event of failure to reach an agreement between the investor and Contracting Party having liability, the amount shall be calculated following the settlement of dispute procedure by Article 8 of this Agreement.

6) The amount of compensation shall be promptly paid to the investor, who has the right to transfer without undue delay these amounts, in freely convertible currencies. Once compensation has been determinated, authorization for its repatriation will be promptly issued.

ARTICLE 5

COMPENSATION FOR DAMAGES AND LOSSES

Investors of one Contracting Party whose investment made in the territory of the other Contracting Party suffered damages or losses owing to a war or other armed conflict, a state of national emergency, revolution, revolt, insurrection or other similar events, including damages and losses occasioned by requisitioning, shall be accorded by the latter Contracting Party , as regard the measures taken to cover the damages and losses, a treatment not less favourable than that it accords to its nationals

investors and, at all events, to the investors of any third State. The amounts resulting from this Article, shall be freely transferable in convertible currencies and without undue delay.

ARTICLE 6

REPATRIATION OF CAPITAL, PROFITS AND RETURNS

1) Each Contracting Party guarantees to the investor of the other Contracting Party, in respect of their investments effected according to its laws and regulations, as for Article 1, paragraphe 1 of this Agreement, the free transfer of .

a) capital and additional capital amounts used to maintain and increase investments;

b) the current returns resulting from investments such as net income, dividends, royalties, payments for assistance and technical services, interest and any other profits;

c) the proceeds accruing from the total or partial sale, alienation or liquidation of an investment;

d) the payments made for the reimbursement of the credits deriving from investments and interest due thereon, as well as funds to repay loans relating to an investment and interest due thereon;

e) an adequate portion of the earnings of the citizens of the other Contracting Party deriving from their work and service in connection with an investment in its territory;

f) compensations referred to in Articles 4 and 5.

2) Each Contracting Party shall issue, after fulfilment of the fiscal obligations pertaining to the investment, the necessary authorization - if required - in order to ensure the execution without undue delay of the transfers.

3) The abouve transfers shall be made in the convertible currency in which the investment has been made or in any other freely convertible currency, if so agreed, at the prevailing rate of exchange in force at the date of the transfer.

4)"Without undue delay", in the meaning of this Article are considered the transfers which are made within a period normally required to prepare the formalities of transfer. The time runs from the date when the application together with necessary documents were submitted, in the proper way, to the competent authorities and should not exceed, in any case, a period of two months. The same provisions are to be applied to the transfers of Articles 4 - 5 and 7 of this Agreement.

ARTICLE 7

SUBROGATION

If either Contracting Party or any of its Agency makes payment to one of its investor under a guarantee it has given in respect of an investment or any part thereof invested in the territory of the other Contracting Party, the latter shall recognize .

a) the assignement whether under law or pursuant to a legal transaction, of any right and claim from that investor to the former Contracting Party or its Agency;

b) that the former Contracting Party or its Agency is entitled by virtue of subrogation to exercise the rights and enforce the claims of that investor.

The former Contracting Party shall accordingly be entitled to assert any such right or claim to the same extent as its predecessor in title. In relation to the transfer payments to the Contracting Party or its Agency by vertue of such subrogation, the previsions of Article 6 shall apply.

ARTICLE 8

SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES BETWEEN INVESTORS AND CONTRACTING PARTIES

1) Any dispute between one Contracting Party and an investor of the other Contracting Party concerning an investment of that investor in the territory of the former Contracting Party, including disputes relating to compensation for expropriation and disputes relating to the amount of its relevant payments shall be settled, as far as possible, amicably by consultation and negotiations between the parties to the dispute.

2) In the event that such a dispute cannot be settled amicably within six months of the date of a writtin application, the investor in question may submit the dispute, at his choice, for settlement to:

a) the Contracting Party's Court, at all instances, having territorial jurisdiction;

b) an ad hoc Arbitration Tribunal, in accordance with the Arbitration Rules of the "UN Commission on International Trade Law" (UNCITRAL). The arbitration shall be conducted in accordance with the Arbitration Standards of the "United Nations Commission on International Trade Law", pursuant to Resolution 31/98 af 15th december 1976 adopted by the United Nations General Assembly. Arbitrator or arbitrators and Chairman, if the case, shall be nationals of States which have diplomatic relations with both Contracting Parties, and, as for the acknoledgment and the enforcement of the decision of the Arbitration Tribunal in the territory of the Contracting Parties, it shall be governed by their respective national legislation in accordance with the international Conventions to which they are Parties.

c) the "International Centre for the Settlement of investment Disputes" for the application of the conciliation and arbitration procedures provided by Washington Convention of 18th March 1965 on the "Settlement of Investment Disputes as between States and Nationals of other States".

However, in specific contracts, investors and Contracting Parties may agree on disputes settlement procedures.

3) The Contracting Party which is a party to the dispute shall at no time whatever during the procedures involving investment disputes, asset as a defence its immunity as well as the fact that the investor has received compensation under an insurance Contract covering the whole or part of the incurred damage or loss.

ARTICLE 9

SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES

1) Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement shall be settled, as far as possible, through negotiations between the two Contracting Parties. If such a dispute cannot thus be settled within six months from the date on which one of the Contracting Party notifies in writing the other Contracting Party, the dispute shall, upon the request of one of them, be submitted to an arbitral tribunal, in accordance with the provisions of this Article.

2) The arbitral tribunal shall be constitued for each individual case in the following way : each Contracting Party shall appoint one arbitrator; the two arbitrators shall then select a national of a third State who on approval by the two Contracting Parties shall be appointed Chairman of tribunal. The arbitrators shall be appointed within three months and the Chairman within five months of the receipt of the request for arbitration.

3) If within any of the periods specified in paragraph (2) the necessary appointments have not been made, either Contracting Party may invite the President of the International Court of Justice to make any necessary appointments within three months. If the President is a national of either Contracting Party or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the

Vice-President of the International Court of Justice shall be invited to make the necessary appointments. If the Vice-President is a national of either Contracting Party or if he too is prevented from discharging the said function the Member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the necessary appointments.

4) The arbitral tribunal shall reach its decision on the basis of the previsions of this Agreement and of other agreements concluded between the Contracting Parties as well as on the general principles and rules of international law. The decision shall be reached by a majority of votes. Such decision shall be final and binding.

5) Each Contracting Party shall bear the cost of the arbitrator it has appointed and of its representation in the arbitral proceedings. The cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by the Contracting Parties.

6) The arbitral tribunal shall determine its own procedure.

ARTICLE 10

APPLICATION OF THE AGREEMENT AND APPLICATION OF OTHER PROVISIONS

This Agreement shall also apply to investments made by investors of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party prior to the entering into force of this Agreement and accepted in accordance with the legal provisions in force of either Contracting Party. However, the Agreement shall not apply to the disputes arising until the entering into force of this Agreement.

1) Whenever any issue is governed both by this Agreement and by another International Agreement to which both the Contracting Parties are parties, or whenever it is governed otherwise by general international law, the most favourable provisions, case by case, shall be applied to the Contracting Parties and to their investors.

2) Whenever, as a result of laws, and other legal general dispositions, one of the Contracting Parties has adopted a more advantageos treatment for the investors of the other Contracting Party than that provided in this Agreement, they shall be accorded that more favourable treatment.

In case of specific contracts between an investor and either Contracting Party, the provisions of these contracts, without prejudice of the provisions of the present Agreement, will prevail for the concerned investor.

ARTICLE 11

ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1) This Agreement shall become effective on the last date on which one of the both Contracting Parties have notified the other of the effected performance of this respective law's procedures.
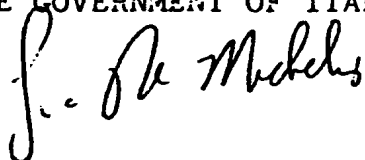
2) The Agreement shall remain in force for 10 years as from the date in which the law's procedures indicated in paragraph 1 of the present article have been effected, and it shall be tacitly renewed for further periods of 5 years, unless either Party terminates it by giving prior written notice thereof one year before any expire date.

3) In the case of investments effected prior to the expiry dates of the present Agreement, as provided in this Article 11, the provisions of Articles 1 to 1) shall remain effective for a further five years after the aforementioned dates.
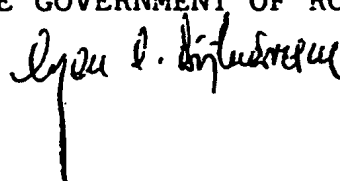
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at Rome on 6th December, 1990 in three original copies, each in the italian, Romanian and English languages, all texts being equally authentic. In case of differences of interpretation, the text in the English language shall be considered as the text of reference.

FOR THE GOVERNMENT OF ITALY

FOR THE GOVERNMENT OF ROMANIA

* LEGGASI

" DONE IN ROME ON 6th DECEMBER 1990 IN TWO ORIGINAL COPIES IN ENGLISH LANGUAGE.
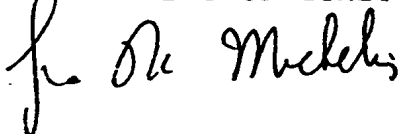
PROTOCOL

Signing the Agreement between the Government of the Italian Repuolic and the Government of Romania on the mutual promotion and protection of investment, the Contracting Parties agreed on the following clause to be considered as integrating part of the above Agreement.
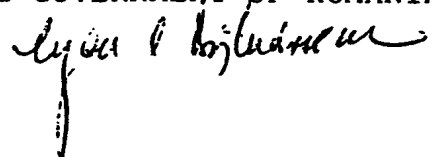
1. - As for Romania, the provisions of Art. 6 apply in the manner that the free transfer has to be effected from the existing availabilities in the free transferable currency bank account of the investor.

2. - In the case the Italian investors, at their request, have obtained, even previously, a specific autnorization for the transfer of whole returns or of a part of them yielded in Rumanian currency, the competent Rumanian Authorities shall ensure the necessary free convertible currency for the transfer of the returns of the said investment or of its total or partial alienation or liquidation.

3. - The abore mentioned provision snall apply in relation to Art. 7 of the Agreement, regarding the transfer of payment oy vertue of suorogation.

Done at Rome on 6th December, 1990 in three original copies, each in Italian, Rumanian and English * languages, all texts being equally authentic. In case of differences of interpretation, the text in the English language snall oe considered as the text of reference.

FOR THE GOVERNMENT OF ITALY	FOR THE GOVERNMENT OF ROMANIA
[signature]	[signature]

* LEGGASI
" DONE IN ROME ON 6th DECEMBER 1990 "
TWO ORIGINAL COPIES IN ENGLISH LANGUAGE

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA ROMANIA SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Romania ,in appresso denominati denominati " Parti Contraenti", desiderando sviluppare le relazioni di cooperazione economica esistenti tra i due Stati e creare favorevoli condizioni agli investimenti di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;

Consapevoli della necessità di creare e mantenere condizioni di stabilità, allo scopo di stimolare gli investimenti nonché la massima utilizzazione effettiva delle risorse economiche di entrambi i Paesi,

Riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione degli investimenti in base al presente Accordo darà luogo all'adozione di iniziative nello specifico settore ed incrementerà la prosperità dei due Stati,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo:

1. Il termine "investimento "significa ogni bene patrimoniale di proprietà di un investitore o di una Parte Contraente, compresi merci, diritti e mezzi finanziari investiti nel territorio dell'altra Parte Contraente in conformità con le leggi ed i regolamenti di quest'ultima.

Il termine comprende, in particolare, ma non esclusivamente:

a) beni mobili ed immobili, ed ogni altro diritto in rem, compresi, per quanto impiegabili a fini di investimento, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;

b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed altre forme di partecipazioni in società di capitali o persone legalmente costituite nel territorio di una Parte Contraente, nonché ogni altro strumento negoziabile o documento di credito, come pure titoli di Stato e titoli pubblici in genere;

c) redditi reinvestiti;

d) crediti finanziari ,o ogni altro diritto derivante da impegni, prestazioni o servizi di natura economica o finanziaria collegati con gli investimenti;

e) diritti di proprietà intellettuale ed industriale, compresi quelli derivanti da diritti d'autore, marchi commerciali, denominazioni commerciali, segreti commerciali, brevetti, procedimenti tecnologici, know-how, avviamento ed altri diritti analoghi;

f) ogni diritto di natura finanziaria, maturato per legge o per contratto , ed ogni licenza e concessione pubblica e privata attribuita per legge o per contratto, con particolare riguardo alle concessioni relative alla prospezione, all'esplorazione, alla coltivazione, all'estrazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, comprese quelle situate nelle zone marine sotto la giurisdizione di una delle parti Contraenti.

Ogni modifica nella forma nella quale i beni sono stati investiti o reinvestiti non pregiudicherà la loro caratteristica di investimenti.

2. Il termine "investitore", significa ogni persona fisica o giuridica avente la nazionalità di una delle Parti Contraenti, che abbia effettuato, effettui, ovvero si sia impegnato ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Per quanto riguarda le "persone giuridiche", la loro costituzione legale in base alla legislazione nazionale dà loro diritto, in virtù del presente Accordo ed a condizioni di reicprocità, di effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, secondo le leggi ed i regolamenti di quest'ultima Parte.

3. I termini "persona fisica",e "persona giuridica" significano rispettivamente:

- per quanto riguarda la Romania: ogni persona fisica che abbia la nazionalità romena in conformità alle vigenti leggi, nonché ogni persona giuridica legalmente costituita secondo la legge romena ed avente la sede principale in Romania;

- per quanto riguarda la Repubblica italiana: ogni persona naturale che abbia la cittadinanza italiana nonché ogni ente avente sede legale nel territorio della Repubblica Italiana e riconosciuto, ai sensi della legislazione nazionale, come ente pubblico, società di persone o di capitali, fondazione o associazione, a prescindere dal fatto che la responsabilità di questi ultimi sia limitata o meno.

4. Il termine "redditi"significa le somme ricavate o prodotte ma non ancora incassate , da un investimento, ivi inclusi - in particolare, ma non esclusivamente -i profitti, i dividendi, gli interessi, ogni altro reddito da investimenti di capitale, gli incrementi di capitale, le royalties, i compensi per assistenza o servizi tecnici e spettanze diverse, a prescindere dalla forma nella quale tali redditi sono pagati.

5. Il termine "territorio" significa, in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le zone marine e sotto-marine sulle quali le Parti contraenti hanno sovranità o esercitano diritti sovrani o di giurisdizione, in base al diritto internazionale.

ARTICOLO 2

PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà e creerà condizioni favorevoli per gli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente.

2. Gli investimenti saranno autorizzati in conformità alle disposizioni di legge della Parte contraente nel cui territorio essi debbono essere effettuati, e beneficeranno della protezione e delle garanzie previste dal presente Accordo.

3. Ciascuna Parte Contraente assicurerà nel suo territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente farà in modo che la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, la trasformazione, il rimpatrio di capitale, la liquidazione e la cessione di investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonché le imprese locali,società e ditte nelle quali tali investimenti sono stati effettuati, non siano sottoposti a misure arbitrarie, ingiustificate o discriminatorie.

4. Gli investitori di entrambe le Parti Contraenti potranno assumere, indipendentemente dalla nazionalità di appartenenza, personale direttivo e tecnico di loro scelta, nei limiti consentiti dalle leggi dello Stato ospitante. Con riserva delle legge vigenti in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri, i cittadini di una Parte contraente potranno entrare e soggiornare nel territorio dell'altra ai fini di un'assistenza tecnica, e per stabilirvisi ed amministrare i loro investimenti.

5. Ciascuna Parte si impegna a fornire mezzi effettivi per presentare ricorsi e far valere i propri diritti derivanti dal presente Accordo, da licenze d'investimento e da beni.

6. Ciascuna Parte contraente renderà pubbliche tutte le leggi ed i regolamenti che abbiano attinenza, ovvero che riguardino gli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 3

TRATTAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU FAVORITA

1. Ciascuna Parte Contraente, accorderà agli investimenti effettuati nel suo territorio , alle attività collegate e relativi redditi che ne derivano a favore degli investitori dell'altra Parte Contraente , un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti, alle attività collegate e relativi redditi che ne derivano , dei propri cittadini o degli investitori di Stati terzi.

2. Ciascuna Parte contraente accorderà agli investitori dell'altra Parte contraente, per quanto riguarda la gestione, la manutenzione, il godimento, le trasformazioni autorizzate, il rimpatrio di capitale, la liquidazione, l'uso o la cessione del loro investimento, un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda ai suoi investitori o ad investitori di ogni altro Paese terzo.

3. Le disposizioni del presente Accordo relative alla concessione del trattamento nazionale o della nazione più favorita non possono essere intese come dirette ad obbligare una Parte contraente ad estendere agli investitori dell'altra, i vantaggi ed i privilegi che essa concede, per effetto della sua appartenenza a:

a) ogni Unione doganale o Economica, Zona di libero scambio o organizzazione economicha regionale o subregionale, Associazione di Mercato Comune delle quali una delle Parti contraenti sia o possa divenire membro;

b) accordi economici, internazionali, multilaterali o regionali, ovvero altri Accordi intesi ad evitare del tutto o prevalentemente le doppie imposizioni, ovvero a facilitare gli scambi transfrontalieri.

ARTICOLO 4

NAZIONALIZZAZIONE O ESPROPRIO

1)(1) Gli investimenti di cui al presente Accordo, non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, permanentemente o temporaneamente, i diritti di proprietà, di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo quanto espressamente previsto per legge o per effetto di sentenze ed ordinanze delle autorità giudiziarie competenti.

2) Gli investimenti effettuati da investitori di una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra non saranno direttamente o indirettamente espropriati, nazionalizzati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti (provvedimenti qui di seguito indicati tutti come "esproprio"), salvo che non ricorrano le condizioni seguenti:

a) i provvedimenti siano adottati nell'interesse nazionale o per fini pubblici, ed in conformità alle prescritte procedure di legge;

b) i provvedimenti non siano discriminatori in rapporto a provvedimenti adottati nei confronti di investimenti od investitori nazionali ovvero di investimenti od investitori di paesi terzi;

c) sia adottata una appropriata procedura per determinare l'ammontare e le modalità di pagamento del risarcimento.

3) Il risarcimento sarà equivalente all'effettivo e giusto valore di mercato dell'investimento colpito da uno dei provvedimenti di cui al paragrafo (1) del presente articolo e dovrà essere rapido, adeguato ed effettivo.

4) L'ammontare del risarcimento sarà determinato in conformità con i principi di valutazione internazionalmente riconosciuti, quali l'effettivo e giusto valore di mercato dell'investimento immediatamente precedente al momento in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica. Qualora l'effettivo e giusto valore di mercato non possa essere facilmente accertato, l'indennizzo sarà determinato sulla base di criteri obiettivi di equità, considerando tra l'altro il capitale investito, la sua rivalutazione o svalutazione, i redditi correnti, il valore di sostituzione ed ogni altro elemento di rilievo.

Il risarcimento comprenderà gli interessi calcolati in base al LIBOR a sei mesi, maturati dalla data di esproprio a quella di pagamento, salvo che l'investitore non abbia conservato il godimento dell'investimento espropriato fino alla data del risarcimento medesimo.

5) In caso di mancato raggiungimento di un accordo tra l'investitore e la Parte contraente obbligata, l'importo sara calcolato secondo le procedure di risoluzione delle controversie dell'Articolo 8 del presente Accordo.

6) L'ammontare del risarcimento verrà prontamente pagato all'investitore, il quale avrà diritto a trasferire senza indebito ritardo le relative somme in valuta liberamente convertibile. Determinato il risarcimento, verrà prontamente concessa l'autorizzazione al suo rimpatrio.

ARTICOLO 5

RISARCIMENTO PER DANNI E PERDITE

1) Gli investitori di una delle due Parti contraenti i cui investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte contraente, abbiano sofferto danni o perdite per causa di guerre o altri conflitti armati, stati di emergenza nazionale, rivoluzioni, rivolte, insurrezioni od altri eventi similari, inclusi i danni e le perdite dovuti a requisizione, riceveranno dalla Parte contraente nella quale é stato effettuato l'investimento, con riferimento ai provvedimenti adottati per risarcire tali danni e perdite, un trattamento non meno favorevole di quello da quest'ultima riconosciuto ai propri

investitori nazionali, ed in ogni caso, agli investitori di ogni altro Stato terzo. Le somme di cui al presente articolo, saranno liberamente trasferibili in valuta convertibile e senza alcun ritardo.

ARTICOLO 6

RIMPATRIO DEL CAPITALE, DEI PROFITTI E DEI REDDITI

1) Ciascuna Parte Contraente garantisce agli investitori dell'altra Parte contraente, per gli investimenti da essi effettuati in conformità alle proprie leggi e regolamenti come indicato all'Articolo 1, paragrafo 1 del presente Accordo, il libero trasferimento di:

a) capitali e quote aggiuntive di capitali utilizzate per il mantenimento e l'incremento di investimenti;

b) redditi correnti derivanti da investimenti come redditi netti, dividendi, royalties, pagamenti per assistenza e servizi tecnici, interessi ed ogni altro profitto;

c) somme derivanti dalla totale o parziale vendita, cessione o liquidazione di un investimento;

d) pagamenti effettuati per il rimborso dei crediti derivanti da investimenti e dei relativi interessi, nonché delle somme destinate al rimborso di prestiti relativi ad investimenti e dei relativi interessi;

e) adeguate quote dei gudagni conseguiti da cittadini dell'altra Parte contraente e derivanti da lavoro o servizi prestati in connessione con investimenti realizzati nel suo territorio;

f) risarcimenti previsti agli articoli 4 e 5;

2) Ciascuna Parte contraente, dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali relativi all'investimento, concederà - se richiesta - ogni necessaria autorizzazione per garantire l'espletamento senza indebito ritardo dei trasferimenti.

3) I trasferimenti di cui sopra verranno effettuati nella valuta convertibile nella quale l'investimento è stato fatto, ovvero, se cosi' concordato, in ogni altra valúta liberamente convertibile, al prevalente tasso di cambio in vigore alla data del trasferimento.

4) Sono da considerarsi "senza indebito ritardo" ai sensi del presente articolo, quei trasferimenti che sono stati effettuati entro il periodo di tempo normalmente richiesto per l'espletamento delle relative formalità amministrative. Tale periodo decorre dalla data in cui la richiesta di trasferimento, corredata dalla necessaria documentazione, è stata nella dovuta forma sottoposta alle autorità competenti, e non dovrà in ongi caso superare un periodo di due mesi. Le stesse disposizioni si applicano ai trasferimenti di cui agli articoli 4-5 e 7 del presente Accordo.

ARTICOLO 7

SURROGA

Qualora una delle due Parti Contraenti. ovvero una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, quest'ultima Parte contraente riconoscerà:

a) il trasferimento per effetto di legge o in base ad una transazione legale, di ogni diritto o pretesa dell'investitore interessato, alla Parte contraente assicuratrice o alla sua istituzione;

b) che la Parte Contraente assicuratrice o la sua istituzione siano legittimate per effetto di surroga, ad esercitare i diritti ed a far valere le rivendicazioni di tale investitore.

La Parte contraente assicuratrice sara di conseguenza legittimata ad esercitare tali diritti o pretese nella stessa posizione creditizia del proprio dante causa. In relazione poi al trasferimento dei pagamenti dovuti a tale Parte contraente o alla sua Istituzione per effetto della surrogazione, si applicheranno le disposizioni dell'art. 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8

REGOLAMENTO DI CONTROVERSIE TRA INVESTITORI E PARTI CONTRAENTI

1. Qualsiasi controversia che sorga tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte contraente, relativa ad un investimento di detto investitore nel territorio della prima Parte contraente, comprese le controversie relative ai risarcimenti per esproprio, e quelle relative all'ammontare dei corrispettivi pagamenti, saranno per quanto possibile risolte amichevolmente mediante consultazioni e negoziazioni tra le Parti alla controversia.

2. Nel caso in cui tale controversia non possa essere risolta amichevolmente entro sei mesi dalla data di una richiesta scritta, l'investitore in questione potrà sottoporre la controversia - a sua discrezione:-

a) al Tribunale della Parte Contraente, in tutte le sue istanze, competente per territorio;

b) ad un Tribunale arbitrale ad hoc, in conformità al Regolamento Arbitrale della "Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale"(UNCITRAL). L'arbitrato si svolgerà in confomrità con il Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto comemrciale internazionale (UNCITRAL) in conformità con la

Risoluzione 31/98 del 15 dicembre 1976 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L'arbitro o gli arbitri, e se del caso, il Presidente dovranno essere cittadini di Stati che hanno relazioni diplomatiche con entrambe le Parti contraenti. Il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza arbitrale nel territorio delle Parti contraenti, saranno disciplinati dalle rispettive legislazioni nazionali in conformità con le le Convenzioni internazionali di cui esse sono parti.

c)al" Centro internazionale per la risoluzione .delle controversie relative ad investimenti", per l'applicazione delle procedure arbitrali e di conciliazione di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sul "Regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati".

Tuttavia, in specifici contratti, gli investitori e le Parti contraenti possono concordare procedure di risoluzione di controversia.

3) La Parte contraente che è parte in una controversia, non potrà, in qualunque fase delle procedure relative a controversie su investimenti, addurre a sua difesa la sua immunità da giurisdizione, cosi' come il fatto che l'investitore abbia ricevuto un risarcimento in base ad un contratto di assicurazione che prevede la copertura parziale o totale di perdite o danni subiti.

ARTICOLO 9

REGOLAMENTI DI CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI

1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo saranno risolte amichevolmente - per quanto possibile -, mediante negoziazioni tra le due Parti contraenti. Nel caso in cui la controversia non possa essere in tal modo risolta nei sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti contraenti ha notificato per iscritto l'altra Parte contraente, la controversia, su richiesta di una delle Parti, sarà sottoposta ad un Tribunale arbitrale, in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

2. Il Tribunale arbitrale sarà costituito caso per caso nel modo seguente: ciascuna Parte contraente nominerà un arbitro; i due arbitri successivamente selezioneranno un cittadino di uno Stato terzo il quale, su approvazione delle due Parti contraenti, sarà nominato Presidente del Tribunale. Gli arbitri saranno nominati ogni tre mesi, ed il Presidente entro cinque mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato.

3. Se entro qualunque periodo di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, non é stato proceduto alle nomine richieste, ciascuna Parte contraente può invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia ad effettuarle entro tre mesi. Qualora il Presidente sia cittadino di una delle Parti

contraenti o per qualsiasi altro motivo non gli sia possibile esercitare detta funzione,il Vice-presidente della Corta Internazionale di Giustizia può essere invitato a procedere alle nomine necessarie. Ove poi il Vice-presidente sia cittadino di una delle Parti contraenti, e sia anch'esso nell'impossibilità di accettare l'incarico, sarà invitato ad effettuare le nomine il membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

4. Il Tribunale arbitrale deciderà in base alle disposizioni del presente Accordo, ed a quelle di altri Accordi conclusi tra le Parti Contraenti, nonché ai principi generali ed alle norme di diritto internazionale. La sentenza verrà decisa a maggioranza di voti: essa sarà definitiva e vincolante.

5. Ogni Parte Contraente sosterrà i costi dell' arbitro che ha nominato, e quelli della propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale.

6. Il Tribunale arbitrale stabilirà le proprie procedure.

ARTICOLO 10

ATTUAZIONE DELL'ACCORDO ED APPLICAZIONE DI ALTRE DISPOSIZIONI

Il presente Accordo si applicherà altresi' agli investimenti effettuati, prima della sua entrata in vigore , da investitori dell'una o dell'altra Parte contraente nel territorio dell'altra Parte contraente ed autorizzati in conformità con le disposizioni legali dell'una o dell'altra Parte contraente. L'Accordo non si applicherà tuttavia alle controversie sorte prima della sua entrata in vigore.

1) Qualora una questione sia disciplinata, sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale al quale aderiscono le due Parti Contraenti, ovvero sia diversamente regolata da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti contraenti ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta più favorevoli.

2. Se una Parte contraente, per effetto di leggi o di altre disposizioni di carattere generale aventi efficacia normativa, ha adottato per gli investitori dell'altra Parte contraente,un trattamento piu vantaggioso di quello previsto dal presente Accordo, verrà agli stessi riservato il trattamento più favorevole.

Nel caso di specifici contratti tra un investitore ed una delle Parti contraenti, le disposizioni di tali contratti, a prescindere dall'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, manterranno validità per gli investitori interessati.

ARTICOLO 11

ENTRATA IN VIGORE, DURATA E SCADENZA

1) Il presente Accordo entrerà in vigore a decorrere dall'ultima data nella quale una delle due Parti contraenti avrè notificato all'altra l'avvenuto espletamento delle sue rispettive procedure di legge.

2) Il presente Accordo rimarrà in vigore per 10 anni a partire dalla data di espletamento delle procedure di legge di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e sarà tacitamente rinnovato per successivi periodi di 5 anni, salvo che una delle due Parti non lo denunci mediante preavviso per iscritto, un anno prima di qualsiasi data di scadenza.

3)In caso di investimenti effettuati prima delle data di scadenza del presente Accordo, come previsto nel presente Articolo 11, le disposizioni degli articoli da 1 a 1) rimarranno in vigore per altri cinque anni dopo le date summenzionate.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

(*)Fatto a Roma, il 6 dicembre 1990 in tre copie originali in lingua inglese, ciascuna in lingua inglese, italiana e rumena, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, il testo in lingua inglese sarà considerato come testo di riferimento.(*)

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo della Romania

(*) LEGGASI: Fatto a Roma, il 6 dicembre 1990,in due esemplari originali in lingua inglese.

PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Romanía sulla promozione e la protezione degli investimenti, le Parti contraenti hanno concordato la clausola seguente, da considerare come parte integrante dell'Accordo medesimo:

1) Per quanto riguarda la Romania, le disposizioni dell'Articolo 6 si applicano in modo che un libero trasferimento avvenga mediante prelevamento dalle disponibilità esistenti su un conto bancario in valuta liberamente trasferibile dell'investitore.

2) Nel caso in cui investitori italiani, a loro richiesta, abbiano ottenuto, anche preventivamente, una specifica autorizzazione al trasferimento di tutto o parte dei ricavi da un investimento in valuta romena, le competenti autorità romene assicureranno la disponibilità della valuta liberamente convertibile necessaria al trasferimento dei ricavi dell'investimento predetto, o del ricavato della sua totale o parziale cessione o liquidazione.

3. Le disposizioni sopra citate si applicheranno anche all'art. 7 dell'Accordo, relativo al trasferimento di pagamenti per effetto di surrogazione.

(*)Fatto a Roma, il 6 dicembre 1990 , in tre copie originali, ciascuna in lingua inglese, italiana e rumena, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, il testo in lingua inglese sara considerato come testo di riferimento.(*)

Per il Governo
della Repubblica italiana

Per il Governo
della Romania

(*) LEGGASI:Fatto a Roma, il 6 dicembre 1990 , in due copie originali in lingua inglese.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 850):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 6 luglio 1994.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 luglio 1994, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 26 luglio 1994.

Esaminato in aula il 1° agosto 1994 e approvato il 2 agosto 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 736):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 settembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 26 ottobre 1994.

Relazione scritta annunciata il 16 novembre 1994 (atto n. 736/A, relatore sen. VISENTIN).

Esaminato in aula e approvato il 17 novembre 1994.

94G0737

LEGGE 14 dicembre 1994, n. **705.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo di emendamento alla Carta sociale europea, fatto a Torino il 21 ottobre 1991.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo di emendamento alla Carta sociale europea, fatto a Torino il 21 ottobre 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT À LA CHARTE SOCIALE EUROPEENNE

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Charte sociale européenne, ouverte à la signature à Turin le 18 octobre 1961 (ci-après dénommée «la Charte»),

Résolus à prendre des mesures propres à améliorer l'efficacité de la Charte, en particulier le fonctionnement de son mécanisme de contrôle;

Considérant dès lors qu'il convient d'amender certaines dispositions de la Charte,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

L'article 23 de la Charte se lit comme suit:

«Article 23

Communication de copies des rapports et observations

1. Lorsqu'elle présentera au Secrétaire Général un rapport en application des articles 21 et 22, chacune des Parties contractantes adressera une copie de ce rapport à celles de ses organisations nationales qui sont affiliées aux organisations internationales d'employeurs et de travailleurs invitées, conformément à l'article 27, paragraphe 2, à se faire représenter aux réunions du Comité gouvernemental. Ces organisations transmettront au Secrétaire Général leurs observations éventuelles sur les rapports des Parties contractantes. Le Secrétaire Général enverra copie de ces observations aux Parties contractantes concernées, qui pourront faire part de leurs remarques.

2. Le Secrétaire Général adressera une copie des rapports des Parties contractantes aux organisations internationales non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil de l'Europe et particulièrement qualifiées dans les matières régies par la présente Charte.

3. Les rapports et observations visés aux articles 21 et 22 et au présent article seront disponibles sur demande.»

Article 2

L'article 24 de la Charte se lit comme suit:

«Article 24

Examen des rapports

1. Les rapports présentés au Secrétaire Général en application des articles 21 et 22 seront examinés par un Comité d'experts indépendants constitué conformément à l'article 25. Le comité sera également en possession de toutes observations transmises au Secrétaire Général conformément au paragraphe 1 de l'article 23. A l'issue de son examen, le Comité d'experts indépendants rédigera un rapport contenant ses conclusions.

2. En ce qui concerne les rapports visés à l'article 21, le Comité d'experts indépendants appréciera, d'un point de vue juridique, la conformité des législations, réglementations et pratiques nationales avec le contenu des obligations découlant de la Charte pour les Parties contractantes concernées.

3. Le Comité d'experts indépendants pourra s'adresser directement à une Partie contractante pour lui demander des informations et précisions complémentaires. A cette occasion, il pourra, en outre, avoir, si nécessaire, une réunion avec les représentants d'une Partie contractante, soit à son initiative, soit à la demande de la Partie contractante. Les organisations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 23 seront tenues informées.

4. Les conclusions du Comité d'experts indépendants seront rendues publiques et transmises par le Secrétaire Général au Comité gouvernemental, à l'Assemblée parlementaire ainsi qu'aux organisations mentionnées aux paragraphes 1 de l'article 23 et 2 de l'article 27.»

Article 3

L'article 25 de la Charte se lit comme suit:

«Article 25

Comité d'experts indépendants

1. Le Comité d'experts indépendants sera composé d'au moins neuf membres élus par l'Assemblée parlementaire à la majorité des voix exprimées sur une liste d'experts de la plus haute intégrité et d'une compétence reconnue dans les matières sociales nationales et internationales, qui seront proposés par les Parties contractantes. Le nombre exact de membres sera fixé par le Comité des Ministres.

2. Les membres du comité seront élus pour une période de six ans; ils seront rééligibles une fois.

3. Un membre du Comité d'experts indépendants élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achèvera le terme du mandat de son prédécesseur.

4. Les membres du comité siégeront à titre individuel. Durant tout l'exercice de leur mandat, ils ne pourront assumer de fonctions incompatibles avec les exigences d'indépendance, d'impartialité et de disponibilité inhérentes à ce mandat.»

Article 4

L'article 27 de la Charte se lit comme suit:

«Article 27

Comité gouvernemental

1. Les rapports des Parties contractantes, les observations et informations transmises conformément aux paragraphes 1 de l'article 23 et 3 de l'article 24, ainsi que les rapports du Comité d'experts indépendants seront communiqués à un Comité gouvernemental.

2. Ce comité sera composé d'un représentant de chacune des Parties contractantes. Il invitera deux organisations internationales d'employeurs et deux organisations internationales de travailleurs, au plus, à envoyer des observateurs, à titre consultatif, à ses réunions. Il pourra, en outre, appeler en consultation des représentants d'organisations internationales non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil de l'Europe et particulièrement qualifiées dans les matières régies par la présente Charte.

3. Le Comité gouvernemental préparera les décisions du Comité des Ministres. En particulier, à la lumière des rapports du Comité d'experts indépendants et des Parties contractantes, il sélectionnera, de manière motivée, sur la base de considérations de politique sociale et économique, les situations qui devraient, à son avis, faire l'objet de recommandations à l'adresse de chaque Partie contractante concernée, conformément à l'article 28 de la Charte. Il présentera au Comité des Ministres un rapport qui sera rendu public.

4. Sur la base de ses constatations relatives à la mise en œuvre de la Charte en général, le Comité gouvernemental pourra soumettre des propositions au Comité des Ministres visant à ce que soient entreprises des études sur des questions sociales et sur des articles de la Charte qui pourraient éventuellement être mis à jour.»

Article 5

L'article 28 de la Charte se lit comme suit:

«Article 28

Comité des Ministres

1. A la majorité des deux tiers des votants, seules les Parties contractantes ayant le droit de vote, le Comité des Ministres adoptera, sur la base du rapport du Comité gouvernemental, une résolution portant sur l'ensemble du cycle de contrôle et contenant des recommandations individuelles à l'adresse des Parties contractantes concernées.

2. Compte tenu des propositions faites par le Comité gouvernemental conformément au paragraphe 4 de l'article 27, le Comité des Ministres prendra les décisions qui lui semblent appropriées.»

Article 6

L'article 29 de la Charte se lit comme suit:

«Article 29

Assemblée parlementaire

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe transmettra à l'Assemblée parlementaire, en vue de débats périodiques en séance plénière, les rapports du Comité d'experts indépendants et du Comité gouvernemental, ainsi que les résolutions du Comité des Ministres.»

Article 7

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Charte, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:

a. signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

b. signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 8

Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle toutes les Parties contractantes à la Charte auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 7.

Article 9

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:

a. toute signature;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

c. la date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l'article 8;

d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Turin, le 21 octobre 1991, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA CARTA SOCIALE EUROPEA

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo della Carta Sociale Europea aperta alla firma a Torino il 18 Ottobre 1961 (in appresso denominata "la Carta")

Determinati ad adottare talune misure per migliorare l'efficacia della Carta in particolare il funzionamento delle sue strutture di supervisione;

Considerando pertanto che à auspicabile emendare alcune disposizioni della Carta,

Hànno stabilito quanto segue:

Articolo 1

L'Articolo 23 della Carta recita come segue:

"Articolo 23

Comunicazione delle copie dei rapporti e dei commenti

1. Nell'inviare al Segretario Generale un rapporto, in conformità con gli Articoli 21 e 22, ciascuna Parte Contraente indirizzerà una copia di tale rapporto alle sue Organizzazioni nazionali che fanno parte a titolo di membro di organizzazioni internazionali di datori di lavoro e di sindacati invitate in base all'Articolo 27, paragrafo 2, a farsi rappresentare alle riunioni del Comitato Governativo. Le Organizzazioni invieranno al Segretario Generale tutti gli eventuali commenti sui rapporti delle Parti Contraenti. Il Segretario Generale invierà una copia di tali commenti alle Parti Contraenti interessate che potrebbero desiderare di rispondere.

2. Il Segretario Generale inoltrerà una copia dei rapporti delle Parti Contraenti alle Organizzazioni internazionali non-governative aventi status consultivo presso il Consiglio d'Europa ed una particolare competenza in questioni disciplinate dalla presente Carta.

3. I rapporti ed i commenti di cui agli Articoli 21 e 22 ed al presente articolo saranno, su richiesta, messi a disposizione del pubblicó."

Articolo 2

L'articolò 24 dello Statuto recita come segue:

"Articolo 24

Esame dei rapporti

1. I rapporti inviati al Segretario Generale in conformità con gli Articoli 21 e 22 saranno esaminati da un Comitato di Esperti Independenti istituito in conformità con l'Articolo 25. Al Comitato dovrà altresi' giungere ogni commento inviato al Segretario Generale, in conformità con il paragrafo 1 dell'Articolo 23. Al termine del suo esame, il Comitato degli Esperti indipendenti elaborerà un rapporto contenente le sue conclusioni.

2. Per quanto riguarda i rapporti di cui all'Articolo 21, il Comitato di Esperti Indipendenti valuterà da un punto di vista legale la conformità del diritto e della prassi nazionali per quanto riguarda gli obblighi derivanti dalla Carta nei confronti delle Parti Contraenti interessate.

3. Il Comitato di Esperti indipendenti può rivolgere richieste per ulteriori informazioni e chiarimenti direttamente alle Parti Contraenti. In questa circostanza il Comitato di Esperti Indipendenti potrà anche tenere, se necessario, una riunione con i rappresentanti di una Parte Contraente, sia di sua iniziativa o dietro richiesta della Parte Contraente interessata. Le organizzazioni di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 23 saranno informate in merito.

4. Le conclusioni del Comitato di Esperti indipendenti saranno rese pubbliche e comunicate dal Segretario Generale al Comitato Governativo, all'Assemblea parlamentare ed alle Organizzazioni menzionate al paragrafo 1 dell'Articolo 23 ed al paragrafo 2 dell'Articolo 27"

Articolo 3

L'Articolo 25 della Carta recita coma segue:

"Articolo 25

Comitato di Esperti Indipendenti

1. Il Comitato di Esperti Indipendenti consterà di almeno nove membri eletti dall'Assemblea Parlamentare da una maggioranza di voti ottenuta da un elenco di esperti della massima integrità e di riconosciuta competenza in questioni sociali nazionali ed internazionali, nominata dalle Parti Contraenti. Il numero esatto dei membri sarà determinato dal Comitato dei Ministri.

2. I membri del Comitato saranno eletti per un periodo di sei anni. Essi potranno presentarsi per essere rieletti, una volta sola.

3. Un membro del Comitato di Esperti Indipendenti eletto per sostituire un membro il cui periodo di carica non è scaduto rimarrà in carica per per il rimanente periodo di carica del suo predecessore.

4. I membri del Comitato partecipano nella loro capacità individuale. Per tutto il periodo del loro incarico essi non potranno svolgere alcuna funzione incompatibile con i criteri di indipendenza, di imparzialità e di disponibilità inerenti al loro incarico".

Articolo 4

L'Articolo 27 della Carta recita come segue:

"Articolo 27
Comitato Governativo

1. I rapporti delle Parti Contraenti, i commenti e le informazioni comunicate in conformità con i paragrafi 1 dell'Articolo 23 e 3 dell'Articolo 24, ed i rapporti del Comitato di Esperti Indipendenti saranno sottoposti ad un Comitato Governativo.

2. Il Comitato sarà costituito da un rappresentante di ciascuna delle Parti Contraenti. Esso inviterà un massimo di due organizzazioni internzionali di datori di lavoro ed un massimo di due organizzazioni sindacali internazionali ad inviare osservatori aventi qualifica di osservatore alle sue riunioni. Inoltre, esso può consultare rappresentanti di organizzazioni non-governative internazionali aventi qualifica consultiva presso il Consiglio d'Europa ed aventi particolare competenza in questioni disciplinate dalla presente Carta.

3. Il Comitato Governativo preparerà le decisioni del Comitato dei Ministri. In particolare, tenendo conto dei rapporti del Comitato di Esperti Indipendenti e delle Parti Contraenti, esso selezionerà, motivando la sua scelta, in base a considerazioni di natura sociale, economica e di altro carattere, le situazioni che a suo avviso dovrebbero essere oggetto di raccomandazioni nei confronti di ciascuna Parte Contraente interessata in conformito con l'articolo 28 della Carta. Esso presenterà al Comitato dei Ministri un rapporto che sarà reso pubblico.

4. In base ai suoi riscontri sull'attuazione della Carta Sociale in generale, il Comitato Governativo può presentare proposte al Comitato dei Ministri relative a studi da effettuare su problemi sociali e ad articoli della Carta che potrebbero eventualmente essere aggiornati".

Articolo 5

L'Articolo 28 della Carta recita come segue:

"Articolo 28

Comitato dei Ministri

1. Il Comitato dei Ministri adotterà a a maggioranza di due terzi di coloro che votano, il diritto al voto essendo limitato alle Parti Contraenti, sulla base del rapporto del Comitato Governativo, una risoluzione vertente su tutto il ciclo di supervisione e contenente raccomandazioni individuali per le Parti Contraenti interessate.

2. Per quanto riguarda le proposte effettuate dal Comitato Governativo in conformità con il paragrafo 4 dell'Articolo 27, il Comitato dei Ministri adotterà tutte le decisioni che ritiene appropriate".

Articolo 6

L'Articolo 29 della Carta recita come segue:

"Articolo 29

Assemblea Parlamentare

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmetterà all'Assemblea parlamentare, in vista della tenuta di dibattiti periodici plenari, i rapporti del Comitato di Esperti Indipendenti e del Comitato Governativo, nonché le risoluzioni del Comitato dei Ministri."

Articolo 7

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Carta che intendono esprimere il loro consenso ad essere vincolati da:

a. firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure

b. firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 8

Il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data alla quale le Parti Contraenti della Carta avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo in conformità con le disposizioni dell'Articolo 7.

Articolo 9

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà gli Stati membri del Consiglio in merito a:

a. ogni firma;

b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

c. la data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità con l'articolo 8;

d. ogni altro atto, notifica, o comunicazione relativa al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Torino, il 21 ottobre 1991 in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Copia certificata conforme all'esemplare originale unico in lingua francese ed inglese, depositato negli archivi del Consiglio d'Europa.

Strasburgo, il 20 Novembre 1991

Il Direttore degli Affari Legali del Consiglio d'Europa

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 928):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 14 luglio 1994.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 agosto 1994, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla III commissione il 14 settembre 1994.

Esaminato in aula e approvato il 20 settembre 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 875):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 settembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 16 novembre 1994.

Esaminato in aula e approvato il 17 novembre 1994.

94G0738

LEGGE 14 dicembre 1994, n. **706.**

Ratifica ed esecuzione del quinto protocollo addizionale all'accordo sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, fatto a Strasburgo il 18 giugno 1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il quinto protocollo addizionale all'accordo sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, fatto a Strasburgo il 18 giugno 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

CINQUIÈME PROTOCOLE ADDITIONNEL À L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DU CONSEIL DE L'EUROPE

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,

Considérant qu'aux termes de l'article 59 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), signée à Rome le 4 novembre 1950, les membres de la Commission européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée «la Commission») et de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée «la Cour») jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les accords conclus en vertu de cet article;

Rappelant que lesdits privilèges et immunités ont été définis et précisés dans les deuxième et quatrième Protocoles additionnels, signés à Paris respectivement le 15 décembre 1956 et le 16 décembre 1961, à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, signé à Paris le 2 septembre 1949;

Considérant qu'il importe, à la lumière des changements intervenus dans le fonctionnement du mécanisme de contrôle de la Convention, de compléter l'Accord général par un autre Protocole,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1er

1. Les membres de la Commission et les membres de la Cour sont exonérés de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par le Conseil de l'Europe.

2. L'expression «membres de la Commission et membres de la Cour» comprend les membres qui, une fois remplacés, continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis ainsi que tout juge *ad hoc* désigné en vertu des dispositions de la Convention.

Article 2

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:

a. signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou

b. signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2. Aucun Etat membre du Conseil de l'Europe ne pourra signer sans réserve de ratification, ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole s'il n'a déjà ratifié, ou s'il ne ratifie en même temps, l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe.

3. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 3

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 2.

2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 4

En attendant l'entrée en vigueur du présent Protocole dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3, les Signataires conviennent de mettre, à titre provisoire, le Protocole en application à la date de la signature, dans la mesure compatible avec leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 5

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:

a. toute signature;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

c. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l'article 3;

d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 18 juin 1990, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

QUINTO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO GENERALE SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA DEL CONSIGLIO D'EUROPA

Gli Stati firmatari del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

Considerando che in base ai termini dell'articolo 59 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (in appresso denominata la Convenzione) firmata a Roma il 4 novembre 1950, i membri della Commissione europea dei Diritti dell'Uomo in appresso denominata"la Commissione" e la Corte europea dei Diritti dell'Uomo (in appresso denominata "la Corte" godono, nell'esercizio delle loro funzioni, privilegi ed immunità previsti all'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e negli accordi conclusi in virtù di questo articolo;

Ricordando che tali privilegi ed immunità sono stati definiti e precisati nel secondo e quarto protocollo addizionale, firmati a Parigi rispettivamente il 15 dicembre 1956 ed il 16 dicembre 1961, e nell'Accordo generale sui privilegi ed immunità del Consiglio d'Europa fimato a Parigi il 2 settembre 1949;

Considerando che occorre, alla luce delle modifiche sopravvenute nel funzionamento del meccanismo di controllo della Convenzione, completare l'Accordo generale con un altro Protocollo,

Hanno convenuto quanto segue

Articolo primo

1. I membri della Commissione ed i membri della Corte sono esonerati da ogni imposta su salario, emolumenti ed indennità loro corrisposti dal Consiglio d'Europa.

2. L'espressione "membri della Commissione e membri della Corte" comprende i membri che dopo essere stati sostituiti, continuano a giudicare casi di cui sono già stati investiti nonchè ogni giudice ad hoc designato in virtù delle disposizioni della Convenzione.

Articolo 2

1. Il presente Protocollo é aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati da:

a. firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure

b. firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione seguita da ratifica accettazione o approvazione.

2. Nessun Stato membro del Consiglio d'Europa potrà firmare senza riserva di ratifica, ratificare accettare o approvare il presente Protocollo se non ha già ratificato o se non ratifica contestualmente l'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa.

3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 3

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale tre Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo secondo le disposizioni dell'articolo 2.

2. Per ogni Stato membro che manifesti successivamente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di tre mesi dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica di accettazione o di approvazione.

Articolo 4

In attesa dell'entrata in vigore del presente Protocollo alle condizioni previste ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3, i Firmatari convengono di attuare a titolo provvisorio il Protocollo alla data della firma, in misura compatibile con le loro rispettive norme costituzionali.

Articolo 5

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

a. ogni firma;

b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione:

c. ogni data di entrata in vigore del presnete Protocollo secondo l'articolo 3;

d. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 18 giugnó 1990, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio dell'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 932):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 14 luglio 1994.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 luglio 1994, con pareri delle commissioni I, II, V e VI.

Esaminato dalla III commissione il 7 settembre 1994.

Esaminato in aula e approvato il 14 settembre 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 859):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 settembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 19 ottobre 1994.

Relazione scritta annunciata il 2 novembre 1994 (atto n. 859/*A* - relatore sen. POZZO).

Esaminato in aula e approvato il 17 novembre 1994.

94G0739

LEGGE 14 dicembre 1994, n. **707.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indonesiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatto a Giacarta il 18 febbraio 1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indonesiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatto a Giacarta il 18 febbraio 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Indonesia,

Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of fiscal evasion,

Have agreed as follows:

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are, in particular:

(a) In the case of Indonesia:
the income tax and, to the extent provided in such income tax, the company tax imposed under the Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (State Gazette No. 319 of 1925 as lastly amended by Law No. 8 of 1970) and the tax imposed under the Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty 1970 (Law No. 10 of 1970);

whether or not they are collected by withholding at source,

(hereinafter referred to as "Indonesian tax").

(b) In the case of Italy:

i - the personal income tax (l'imposta sul reddito delle persone fisiche):

ii - the corporate income tax (l'imposta sul reddito delle persone giuridiche);

whether or not they are collected by withholding at source,

(hereinafter referred to as "Italian tax").

4. The Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

(a)(i) the term "Indonesia" comprises the territory of the Republic of Indonesia as defined in its laws and the adjacent areas over which the Republic of Indonesia has sovereign rights or jurisdiction in accordance with the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982;

(ii) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters of Italy which, in accordance with the laws of Italy concerning the exploration and exploitation of natural resources, may be designated as an area within which the rights of Italy with respect to the seabed and subsoil and natural resources may be exercised;

(b) the terms " a Contracting State " and "the other Contracting State" mean Indonesia or Italy as the context requires;

(c) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;

(d) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

(e) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean, respectively, an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(f) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

(g) the term "nationals" means:

(i) all individuals possessing the nationality of a Contracting State;

(ii) all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the laws in force in a Contracting State;

(h) the term competent authority" means :

(i) in the case of Indonesia :
the Minister of Finance or his authorized representative;

(ii) in the case of Italy:
the Ministry of Finance.

2. As regards the application of the Agreement by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that State concerning the taxes to which the Agreement applies.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources situated in that State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows :

(a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" shall include especially :
   (a) a place of management;
   (b) a branch;
   (c) an office;
   (d) a factory;
   (e) a workshop;
   (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;
   (g) a building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only where such site, project or activity continue for a period of more than six months;
   (h) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnels engaged by the enterprise for such purpose, but only where activities of that nature continue (for the same or a connected project) within the country for a period or periods aggregating more than three months within any twelve month-period.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall not be deemed to include :

   (a) the use of the facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.

4. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State - other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies - shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State if :

(a) he has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise; or

(b) he has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise.

5. An insurance enterprise of a Contracting State shall, except with regard to reinsurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in that other State or insures risks situated therein through an employee or through a representative who is not an agent of an independent status within the meaning of paragraph 6.

6. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

7 The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry), situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property

accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply. Usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources shall also be considered as " immovable property ". Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to (a) that permanent establishment; (b) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment; or (c) other business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other

Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. Where profits include items of income which are dealt with seperately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation in international traffic of ships or aircraft shall be taxable only in that State.

2. The provision of paragraphs 1 shall also apply to profits from participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

Where:

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would but for those conditions have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that State, but if the recipient is

the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed :

(a) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends;

(b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

This provisions of this paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case the dividends are taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividend paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

6. Notwithstanding any other provisions of this Agreement where a company which is a resident of a Contracting State has a permanent establishment in the other Contracting State, the profits of the permanent establishment may be subjected to an additional tax in that other State in accordance with its law, but the additional tax so charged shall not exceed 12 per cent of the amount of such profits after deducting therefrom income tax and other taxes on income imposed thereon in that other State.

7. The provisions of paragraph 6 of this Article shall not affect the provisions contained in any production sharing contracts and contracts of work (or any other similar contracts) relating to oil and gas sector or other mining sector concluded on or before 31 December, 1983, by the Government of Indonesia, its instrumentality, its relevant state oil and gas company or any other entity thereof with a person who is a resident of Italy.

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if:

a) the payer of the interest is the Government of that Contracting State or a local authority thereof; or

b) the interest is paid to the Government of the other Contracting State or local authority thereof or any agency or instrumentality (including a financial institution) wholly owned by that other Contracting State or local authority thereof; or

c) the interest is paid to any other agency or instrumentality (including a financial institution) in relation to loans made in application of an agreement concluded between the Governments of the Contracting States.

4. The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises.

5. The provisions of paragraphs 1 to 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the interest is taxable in that other Contracting State according to its own law.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority, or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties the tax so charged shall not exceed :

a) 10 per cent of the gross amount of the royalties in respect of payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience;
b) 15 per cent of the gross amount of the royalties in all other cases.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyrights of literary, artistic or scientific work including cinematograph film or films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the royalties are taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority, or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establihsment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establihsment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that State.

4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in the preceding paragraphs shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1 Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he has a

fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities or he is present in that other State for a period or periods exceeding in the aggregating 90 days in any twelve months period. If he has such a fixed base or remains in that other State for the aforesaid period or periods, the income may be taxed in that other State but only so much of it as is attributable to that fixed base or is derived in that other State during the aforesaid period or periods.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Article 16, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State, if :

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned; and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who not a resident of the other State; and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State.

Article 16

DIRECTORS'FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or any other similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

ARTISTES AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that

income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, income derived from the activities referred to in paragraph 1 performed under a cultural agreement or arrangement between the Contracting States shall be exempt from tax in the Contracting State in which the activities are exercised if the visit to that State is wholly or substantially supported by funds of the other Contracting State, a political or administrative subdivision, a local authority or public institution thereof.

Article 18

PENSIONS

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

Article 19

GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

   (b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in

that other State and the individual is a resident of that State who:

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2\. (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that other State.

3\. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with any trade or business carried on by one of the Contracting States or a political or administrative subdivision or a local authority thereof.

Article 20

TEACHERS AND RESEARCHERS

A professor, teacher or researcher who makes a temporary visit to a Contracting State solely for the purpose of teaching or conducting research at a university, college, school or other recognised educational institution, and who is, or immediately before such visit was, a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned State for a period not exceeding two years in respect of remuneration for such teaching or research.

Article 21

STUDENTS

Payments which a student, apprentice or business trainee who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that first-mentioned State, provided that such payments are made to him from sources outside that State.

Article 22

OTHER INCOME

Items of income of a resident of a Contracting State which are not expressly mentioned in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State except that, if such income is derived from sources within the other Contracting State, it may also be taxed in that other State.

Article 23

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the following paragraphs of this Article.

2. Where a resident of Indonesia derives income from Italy and such income may be taxed in Italy in accordance with the provisions of this Agreement, the amount of Italian tax payable in respect of the income shall be allowed as a credit against the Indonesian tax imposed on that resident. The amount of credit, however, shall not exceed that part of the Indonesian tax which is appropriate to such income.

3. If a resident of Italy owns items of income which are taxable in Indonesia, Italy, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Agreement, may include in the basis upon which such taxes are imposed the said items of income, unless specific provisions of this Agreement otherwise provide.

In such a case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the income tax paid in Indonesia but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income.

However, no deduction will be granted if the item of income is subjected in Italy to a final withholding tax by request of the recipient of the said income in accordance with the Italian law.

Article 24

NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

This provisions shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.

5. In this Article the term "taxation" means.taxes which are the subject of this Agreement.

Article 25

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Agreement, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting States of which he is a national. The case must be presented within two years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Agreement insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement as well as to prevent fiscal evasion. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in

respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 27

DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR OFFICERS

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28

REFUNDS

1. Taxes withheld at the source in a Contracting State will be refunded by request of the taxpayer or of the State of which he

is a resident if the right to collect the said taxes is affected by the provisions of this Agreement.

2. Claims for refund, that shall be produced within the time limit fixed by the law of the Contracting State which is obliged to carry out the refund, shall be accompanied by an official certificate of the Contracting State of which the taxpayer is a resident certifying the existence of the Conditions required for being entitled to the application of the allowances provided for by this Agreement.

3. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this Article, in accordance with the provisions of Article 25 of this Agreement.

Article 29

ENTRY INTO FORCE

1. This Agreement shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Rome as soon as possible.

2. This Agreement shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification and shall have effect:

(a) in Italy:

in respect of income assessable for any taxable period commencing on or after 1 January of the year next following that of the entry into force of the Agreement.

(b) in Indonesia:

in respect of income derived on or after 1 January of the year next following that of the entry into force of the Agreement.

Article 30

TERMINATION

This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving written notice of termination on or before the thirtieth day of June of any calendar year following after the period of five years from the year in which the Agreement enters into force. In such case, the Agreement shall cease to have effect:

(a) in Italy:
in respect of income assessable for any taxable period commencing on or after 1 January of the year next following that in which the notice of termination is given.

(b) in Indonesia:

in respect of income derived on or after 1 January of the year next following that in which the notes of termination is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.
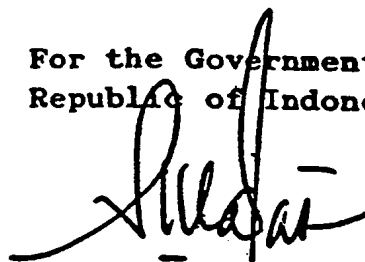
DONE in duplicate at Jakarta on the 18th day of February 1990 in the Italian, Indonesian and English languages, all the texts being equally authoritive, except in the case of doubts, when the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic:

Mr. GIANNI DE MICHELIS
Minister of Foreign Affairs
of the Italian Republic.

For the Government of the Republic of Indonesia :

Mr. ALI ALATAS
Minister for Foreign Affairs
of the Republic of Indonesia.

PROTOCOL

to the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Indonesia for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of fiscal evasion.

At the signing of the Agreement concluded today between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Indonesia for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of fiscal evasion, the undersigned have agreed upon the following additional provisions which shall form an integral part of the said Agreement.

It is understood that:

(a) with reference to Article 5, paragraph 3 the delivery of goods or merchandise from a storage depot situated in a Contracting State to a third country by a person acting as an independent agent to whom paragraph 6 of Article 5 applies, shall not constitute a permanent establishment;

(b) with reference to Article 7 paragraph 1, sub-paragraphs (b) and (c) of that paragraph shall apply if the sale or business activities had been made or carried on in a way with a view to avoiding taxes in the other Contracting State;

(c) with further reference to Article 7, paragraph 3, the expression "expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment" means the expenses directly connected with the activity of the permanent establishment;

(d) with reference to Article 8, an enterprise of a Contracting State deriving profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall not be subject to any local income tax imposed in the other Contracting State;

(e) paragraph 3 of Article 24 shall not prevent a Contracting State to apply regulations determining the debt to equity ratio of enterprises resident of that State, for the purpose of determining the deductibility of the interest paid by those enterprises;

(f) with reference to paragraph 1 of Article 25, the expression "notwithstanding the remedies provided by the national laws" means that the mutual agreement procedure is not alternative with the national contentious proceedings which shall be, in any case, preventively initiated, when the claim is related with an assessment of the taxes not in accordance with this Agreement;

(g) the provision of paragraph 3 of Article 28 shall not affect the competent authorities of the Contracting States from the carrying out, by mutual agreement, of other practices for the allowance of the reductions for taxation purposes provided for in this Agreement;

(h) the remuneration paid to an individual in respect of services rendered to:

(i) in the case of Italy:

- the Italian State Railway Body, (F.S.),
- the Italian State Post Undertaking (PP.TT.),
- the Italian Foreign Trade Institution (I.C.E.),
- the Italian Tourism Body (E.N.I.T.),

(ii) in the case of Indonesia:

- the Indonesian State Railways (PJKA),
- the Indonesian Pawn Offices (Perusahaan Jawatan Pegadaian Negara),

are covered by the provisions concerning governmental functions and, consequently, by paragraphs 1 and 2 of Article 19 of the Agreement;

(i) the provisions of this Agreement shall not be construed to restrict in any manner an exclusion, exemption, deduction, credit, or other allowance nor or hereafter accorded by any special agreement on taxation in connection with the economic or technical cooperation between the Contracting States.

DONE in duplicate at Jakarta on the 17th day of February 1990 in the Italian, Indonesian and English languages, all the texts being equally authoritative, except in the case of doubts, when the English text shall prevail.
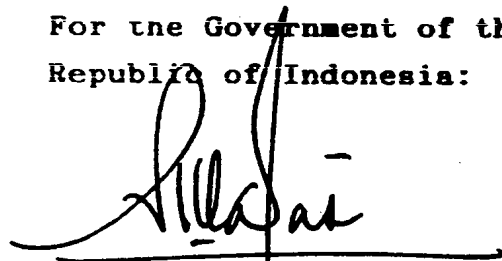
For the Government of the Italian Republic:

Mr. Gianni De Michelis
Minister of Foreign Affairs
of the Italian Republic.

G. De Michelis

For the Government of the Republic of Indonesia:

Alatas

Mr. ALI ALATAS
Minister for Foreign Affairs
of the Republic of Indonesia.

A C C O R D O

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA INDONESIANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Indonesiana,

desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

SOGGETTI

Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1 - Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2 - Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o salari corrisposti dalle imprese, nonchè le imposte sui plusvalori.

3 - Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare:

(a) per quanto concerne l'Indonesia:

l'imposta sul reddito (the income tax) e, nella misura prevista da tale imposta sul reddito, l'imposta sulle società (the company tax) applicata ai sensi della "Ordonansi Pajak Perseroan 1925" (Gazzetta dello Stato n. 319 del 1925, come modificata da ultimo dalla legge n.8 del 1970) e l'imposta applicata ai sensi della "Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty 1970" (Legge n.10 del 1970);

ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte;

(qui di seguito indicate quali "imposta indonesiana")

(b) per quanto concerne l'Italia:

(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

(ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte,

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

4 - Il presente Accordo si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1 - Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

(a) (i) il termine "Indonesia" comprende il territorio della Repubblica Indonesiana come definito dalle sue leggi e le aree adiacenti su cui la Repubblica Indonesiana esercita diritti sovrani o giurisdizione, in conformità a quanto previsto nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 1982.

(ii) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende ogni zona al di fuori del mare territoriale italiano la quale, ai sensi della legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, può essere considerata come zona nella quale possono essere esercitati, i diritti dell'Italia riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino, e le risorse naturali;

(b) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Indonesia o l'Italia;

(c) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

(d) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

(e) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

(f) per "traffico internazionale" si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di una impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

(g) il termine "nazionali" designa:

(i) tutte le persone fisiche che possiedono la nazionalità di uno Stato contraente;

(ii) tutte le persone giuridiche, le società di persone, le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

(h) l'espressione "autorità competente" designa:

(i) per quanto concerne l'Indonesia: il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato;

(ii) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle Finanze.

2 - Per l'applicazione del presente Accordo da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di tale Stato relativa alle imposte cui si applica il presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4

RESIDENTI

1 - Ai fini del presente Accordo, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo

domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2 - Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

(a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

(b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in nessuno dei due Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3 - Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1 - Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2 - L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

(a) una sede di direzione;

(b) una succursale;

(c) un ufficio;

(d) un'officina;

(e) un laboratorio;

(f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

(g) un cantiere di costruzione, una costruzione, un cantiere di montaggio, un cantiere di installazione o attività di supervisione ad esso connesse, ma solamente se tali cantieri o attività si protraggono per un periodo superiore a sei mesi;

(h) la prestazione di servizi, compresi i servizi di assistenza forniti da una impresa per mezzo dei propri dipendenti o di altro personale assunto dall'impresa a tal fine, ma solamente se le attività di questa natura (per una stessa opera o per un'altra iniziativa connessa) si protraggono nel Paese per un periodo o periodi superiori in totale a tre mesi in un arco di tempo di dodici mesi.

3 - Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

(a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, o di esposizione di merci appartenenti all'impresa;

(b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione;

(c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

(d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

(e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni,di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4 - Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - è considerata "stabile organizzazione" in detto primo Stato se:

(a) essa ha ed abitualmente esercita in tale Stato il potere di concludere contratti in nome dell'impresa, salvo il caso in cui le sue attività siano limitate all'acquisto di merci per l'impresa; o

(b) essa non ha detto potere, ma abitualmente dispone in detto primo Stato di un deposito di merci dal quale consegna regolarmente merci per conto dell'impresa.

5 - Un'impresa di assicurazioni di uno Stato contraente, ad eccezione di quel che riguarda la riassicurazione, è considerata stabile organizzazione nell'altro Stato contraente se incassa premi in tale altro Stato o vi assicura rischi per mezzo di un proprio dipendente o di un rappresentante che non sia un agente che goda di uno status indipendente così come indicato nel paragrafo 6.

6 - Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, quando le attività di detto intermediario sono esercitate totalmente o quasi totalmente per conto di detta impresa, esso non è considerato come un intermediario che gode di uno status indipendente ai sensi del presente paragrafo.

7 - Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1 - I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2 - L'espressione "beni immobili" è definita in conformità alla legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. L'usufrutto di beni immobili o i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali sono altresì considerati "beni immobili" Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3 - Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonchè da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4 - Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1 - Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili (a) alla stabile organizzazione; (b) a vendite effettuate nell'altro Stato di merci di natura identica o analoga a quelle vendute per mezzo della stabile organizzazione; o (c) ad altre attività commerciali svolte in detto altro Stato di natura identica o analoga a quelle effettuate per mezzo della stabile organizzazione.

2 - Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3 - Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4 - Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

5 - Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli del presente Accordo, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1 - Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.

2 - Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

Allorchè

(a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

(b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Articolo 10

DIVIDENDI

1 - I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2 - Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è un residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

(a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se la persona che percepisce i dividendi stessi è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

(b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.

Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

3 - Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di

fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è un residente la società distributrice.

4 - Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5 - Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente d detto altro Stato o che lá partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situate in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

6 - Nonostante le altre disposizioni del presente Accordo, quando una società che è residente di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente, gli utili della stabile organizzazione possono essere assoggettati ad un'imposta supplementare in detto altro Stato in conformità alla sua legislazione, ma l'imposta supplementare così applicata non deve superare il 12 per cento dell'ammontare di tali utili depurati dall'imposta sul reddito e da ogni altra imposta afferente il reddito applicata in detto altro Stato.

7 - Le disposizioni del paragrafo 6 di questo articolo non pregiudicano le disposizioni contenute nei contratti di ripartizione della produzione e nei contratti di lavoro (o altri contratti simili) relativi al settore del petrolio e dei gas naturali o ad altri settori minerari conclusi il, o prima del, 31 dicembre 1983, dal Governo indonesiano, da una sua emanazione, da una importante società governativa petrolifera o per l'estrazione del gas o da qualche altro organismo siffatto con un soggetto residente in Italia.

Articolo 11

INTERESSI

1 - Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2 - Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non potrà eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità d'applicazione di questa limitazione.

3 - Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se:

(a) il debitore degli interessi è il Governo di questo Stato contraente o un suo ente locale; o

(b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di detto altro Stato contraente o di un suo ente locale; o

(c) gli interessi sono pagati ad un altro ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) in relazione a prestiti effettuati in applicazione di un accordo concluso tra i Governi degli Stati contraenti.

4 - Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonchè ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.

5 - Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6 - Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7 - Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi,

tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformità alle leggi di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

Articolo 12

CANONI

1 - I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2 - Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

(a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni relativi a compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso, o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico;

(b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità d'applicazione di questa limitazione.

3 - Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o

registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonchè per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale commerciale o scientifico.

4 - Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente alla stabile organizzazione o base fissa. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5 - I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico di tale stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6 - Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1 - Gli utili che il residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di beni immobili così come indicati all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili nell'altro Stato contraente.

2 - Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili nell'altro Stato.

3 - Gli utili che il residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale o da beni mobili relativi al loro esercizio sono imponibili soltanto in detto Stato.

4 - Gli utili provenienti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei precedenti paragrafi sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1 - I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga

abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività o sia presente in detto altro Stato per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 90 giorni nell'arco di dodici mesi. Se egli dispone di una tale base fissa o si trova in quell'altro Stato per il predetto periodo o periodi, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa o sono prodotti in detto altro Stato durante il predetto periodo o periodi.

2 - L'espressione "libera professione" comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o didattico, nonchè le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

LAVORO SUBORDINATO

1 - Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2 - Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

(a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e

(b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

(c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3 - Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale da un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.

Articolo 16

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione, del collegio sindacale o di altri organi simili di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

ARTISTI E SPORTIVI

1 - Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonchè di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2 - Quando il reddito proveniente da prestazioni personali svolte da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito

può essere tassato, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate.

3 - Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi derivanti dalle attività di cui al paragrafo 1 esercitate in base ad un accordo culturale tra gli Stati contraenti saranno esenti da imposta nello Stato contraente in cui le attività sono svolte se il soggiorno in detto Stato contraente è totalmente o sostanzialmente finanziato con fondi dell'altro Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa, da un ente locale o da una sua istituzione pubblica.

Articolo 18

PENSIONI

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1 (a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

(b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato che:
(i) abbia la nazionalità di detto Stato; o

(ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2 (a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

(b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo altro Stato e ne abbia la nazionalità.

3 - Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività economica o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20

INSEGNANTI E RICERCATORI

Un professore, un insegnante o un ricercatore, il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente al solo scopo di insegnare o effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto di istruzione riconosciuto e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente è esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per un periodo non superiore a due anni relativamente alle retribuzionii ricevute per tale insegnamento o ricerca.

Articolo 21

STUDENTI

Le somme che uno studente, un apprendista o un tirocinante il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato unicamente allo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale riceve per sopperire alle spese del suo mantenimento, istruzione o formazione professionale non sono imponibili in detto primo Stato, a condizione che tali somme gli siano derivate da fonti situate fuori da questo Stato.

Articolo 22

ALTRI REDDITI

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono stati espressamente citati nei precedenti articoli del presente Accordo sono imponibili soltanto in detto Stato salvo che questi redditi non siano derivati da fonti situate nell'altro Stato contraente, nel qual caso sono imponibili anche in detto altro Stato.

Articolo 23

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1 - Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2 - Qualora un residente dell'Indonesia riceva redditi dall'Italia e tali redditi siano imponibili in Italia in conformità con le disposizioni del presente Accordo,

l'ammontare dell'imposta italiana dovuta con riferimento a tali redditi è deducibile dall'imposta indonesiana applicata a detto residente.
Tuttavia, l'ammontare della deduzione non può superare la quota d'imposta indonesiana attribuibile a detti redditi.

3 - Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Indonesia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 del presente Accordo, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia dedurrà dalle imposte così calcolate l'imposta sul reddito pagata in Indonesia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Nessuna deduzione sarà comunque accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.

Articolo 24

NON DISCRIMINAZIONE

1 - I nazionali di uno Stato contraente, non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obblighi ad essa relativi, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2 - L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno

favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono le medesime attività.
La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3 - Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

4 - Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.

5 - Nel presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte che formano oggetto del presente Accordo.

Articolo 25

PROCEDURA AMICHEVOLE

1 - Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme al presente Accordo, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso

ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo.

2 - L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo.

3 - Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo.

4 - Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale Accordo, tali scambi di opinioni potranno avere luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo 26

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1 - Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni del presente Accordo o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dal presente Accordo, nella misura in cui la tassazione che esse prevedono non è contraria all'Accordo nonchè per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'art. 1.

Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dall'Accordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi relativi a tali imposte. Dette persone od autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

2 - Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

(b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

(c) di trasmettere informazioni che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 27

AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali di diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 28

RIMBORSI

1 - Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni del presente Accordo.

2 - Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dal presente Accordo.

3 - Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 del presente Accordo, le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 29

ENTRATA IN VIGORE

1 - Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a non appena possibile.

2 - Il presente Accordo entrerà in vigore all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica, ed avrà efficacia:

(a) in Indonesia:
con riferimento al reddito percepito il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore dell'Accordo;

(b) in Italia:
con riferimento al reddito imponibile per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore dell'Accordo.

Articolo 30

DENUNCIA

Il presente Accordo rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente può conunotare l'Accordo per via diplomatica, notificandone per iscritto la cessazione il, o antecedentemente al, 30 giugno di ciascun anno solare dopo un periodo di cinque anni dall'anno in cui l'Accordo è entrato in vigore. In tal caso l'Accordo cesserà di avere effetto:

(a) in Indonesia:
con riferimento al reddito percepito il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;
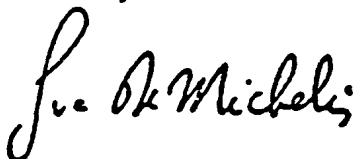
(b) in Italia:
con riferimento al reddito imponibile per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice esemplare, a Giacarta il giorno 18 febbraio 19.. in lingua italiana, indonesiana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede ma prevalendo il testo inglese in caso di contestazione.
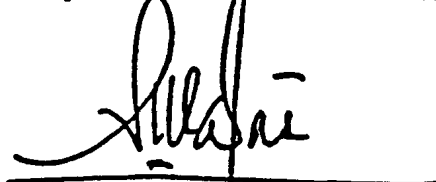
Per il Governo della Repubblica Italiana

GIANNI DE MICHELIS

Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica Indonesiana

ALI ALATAS

Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Indonesiana

PROTOCOLLO

all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Indonesiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.
All'atto della firma dell'Accordo concluso in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Indonesiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari che formeranno parte integrante del detto Accordo.

Resta inteso che:

(a) con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 5 la consegna di merci provenienti da un deposito situato in uno Stato contraente ad un paese terzo per mezzo di una persona che agisce in qualità di agente indipendente cui si applica il paragrafo 6 dell'articolo 5, non costituisce una stabile organizzazione;

(b) con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 7, i punti (b) e (c) di detto paragrafo si applicano se le vendite e le attività commerciali sono state operate o intraprese al fine di eludere le imposte nell'altro Stato contraente;

(c) con ulteriore riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, l'espressione "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" designa le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione;

(d) con riferimento all'articolo 8, un'impresa di uno Stato contraente che ricava utili dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale non è assoggettabile ad alcuna imposta locale sul reddito dovuta nell'altro Stato contraente;
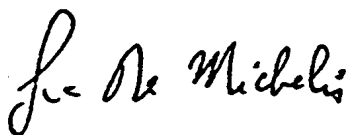
(e) il paragrafo 3 dell'articolo 24 non impedisce ad uno Stato contraente di applicare le norme per calcolare il rapporto tra indebitamento e capitale di rischio delle imprese residenti di detto Stato al fine di determinare la deducibilità dell'interesse pagato da quelle imprese;

(f) con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va in ogni caso preventivamente instaurata laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme all'Accordo;

(g) le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 23 non impediscono alle competenti Autorità degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni di imposta previste dal presente Accordo;

(h) le remunerazioni corrisposte ad una persona fisica in relazione ai servizi resi a:

(i) per quanto concerne l'Italia:

- l'Amministrazione delle Ferrovie italiane (F.S.)
- l'Amministrazione dei Servizi delle Poste e delle Telecomunicazioni (PP.TT.)
- Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE)
- l'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT)

e

(ii) per quanto concerne l'Indonesia:

- le Ferrovie di Stato indonesiane (PJKA)
- l'Ufficio di Pegno indonesiano (Perusa haan Jawatan Pegadaian Negara)

sono regolate dalle disposizioni concernenti le funzioni pubbliche e, conseguentemente, dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 dell'Accordo;

(i) le disposizioni del presente Accordo non potranno essere interpretate in un modo tale da limitare qualsiasi esclusione, esenzione, deduzione, credito o altra concessione presente o futura prevista da Accordi speciali sulla tassazione nell'ambito della cooperazione economica o tecnica tra gli Stati contraenti.

Fatto in duplice esemplare a Giacarta il 18 febbraio 1990 in lingua italiana, indonesiana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, ma prevalendo il testo inglese in caso di contestazione.
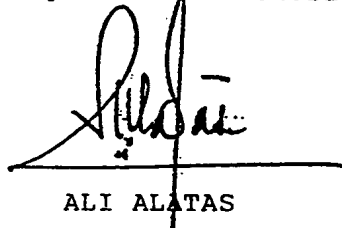
Per il Governo della Repubblica Italiana

GIANNI DE MICHELIS

Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica Indonesiana

ALI ALATAS

Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Indonesiana

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 855):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 6 luglio 1994.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 luglio 1994, con pareri delle commissioni I, V, VI, IX, X e XI.

Esaminato dalla III commissione il 26 luglio 1994.

Esaminato in aula il 1° agosto 1994 e approvato il 2 agosto 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 740):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 settembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 26 ottobre 1994.

Relazione scritta annunciata il 16 novembre 1994 (atto n. 740/*A* - relatore sen. BONANSEA).

Esaminato in aula e approvato il 17 novembre 1994.

94G0740

LEGGE 14 dicembre 1994, n. **708.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta a Roma il 20 dicembre 1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta a Roma il 20 dicembre 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione medesima.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

5 - Libreria - *Suppl. ord. G.U.* n. 301.

C O N V E N Z I O N E

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E SULLE DONAZIONI E PER PREVENIRE L'EVASIONE E LA FRODE FISCALI.

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese;

Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, e per prevenire l'evasione e la frode fiscali,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1

SUCCESSIONI E DONAZIONI CONSIDERATE

La presente Convenzione si applica:

1) alle successioni delle persone domiciliate, al momento del loro decesso, in uno Stato o in ambedue gli Stati; e

2) alle donazioni disposte dalle persone domiciliate, al momento della donazione, in uno Stato o in ambedue gli Stati.

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sulle successioni e sulle donazioni prelevate per conto di uno Stato, delle sue suddivisioni politiche o amministrative ovvero dei suoi enti locali (nel caso dell'Italia) o dei suoi enti territoriali (nel caso della Francia) qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sulle successioni, le imposte prelevate in occasione di decesso sotto forma di imposte sul valore globale dell'asse ereditario, di imposte sulle quote ereditarie, di diritti di trasferimento o d'imposte sulle donazioni mortis causa.

Sono considerate imposte sulle donazioni, le imposte prelevate sui trasferimenti tra vivi, ma solo se il trasferimento è operato a titolo totalmente o parzialmente gratuito.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:

a) per quanto concerne l'Italia:
l'imposta sulle successioni e donazioni (qui di seguito indicata "imposta italiana");
b) per quanto concerne la Francia:
i diritti sulle successioni e sulle donazioni (qui di seguito indicati "imposta francese").

La Convenzione si applica inoltre alle imposte di natura identica od analoga che saranno istituite dopo la data della firma della Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o che le sostituiranno. Le Autorità competenti degli Stati si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) le espressioni "uno Stato" e "l'altro Stato" designano, come il contesto richiede, l'Italia o la Francia;

b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende il mare territoriale, nonchè al di là di quest'ultimo, le zone sulle quali, in virtù della sua legislazione e conformemente al diritto internazionale consuetudinario, l'Italia esercita dei diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali dei fondi marini, del loro sottosuolo e delle acque sovrastanti;

c) il termine "Francia" designa i dipartimenti europei e d'oltremare della Repubblica francese, ivi compreso il mare territoriale e al di là di questo, le zone sulle quali, in conformità con il diritto internazionale, la Repubblica francese ha diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali dei fondi marini, del loro sottosuolo e delle acque sovrastanti;

d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione;

f) le espressioni "impresa di uno Stato" e "impresa dello altro Stato" designano rispettivamente una impresa, esercitata da un residente di uno Stato ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato;

g) l'espressione "beni che fanno parte della successione o di una donazione di persona domiciliata in uno Stato" comprende qualsiasi bene e diritto la cui devoluzione o trasferimento è, in virtù della legislazione di uno Stato, assoggettato ad una imposta prevista dalla Convenzione;

h) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aereomobile da parte di una impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aereomobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato;

i) il termine "nazionali" designa:
   i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato;
   ii) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato;

j) l'espressione "autorità competente" designa:
   j) nel caso della Repubblica Italiana: il Ministero delle Finanze;
   jj) nel caso della Repubblica Francese: il Ministro incaricato del Bilancio o il suo rappresentante autorizzato.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato, le espressioni non diversamente definite, hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4

DOMICILIO FISCALE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "persona domiciliata in uno Stato" designa ogni persona la cui successione o donazione è, in virtù della legislazione di detto Stato, assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone la cui successione o donazione è assoggettata ad imposta in questo Stato soltanto per i beni che ivi sono situati.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è domiciliata in entrambi gli Stati, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata come domiciliata nello Stato in cui essa dispone di una abitazione permanente; se essa dispone di una abitazione permanente nei due Stati, essa è considerata come domiciliata nello Stato con il quale le sue relazioni personali ed economiche sono le più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se essa non dispone di una abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata come domiciliata nello Stato in cui essa soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero se essa non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata come domiciliata nello Stato di cui possiede la nazionalità;

d) se detta persona possiede la nazionalità di entrambi gli Stati, o se essa non possiede la nazionalità di alcuno di essi, le Autorità competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è domiciliata in entrambi gli Stati, essa è considerata come domiciliata nello Stato in cui è situata la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5

BENI IMMOBILI

1. I beni immobili che fanno parte della successione o di una donazione di una pesona domiciliata in uno Stato e sono situati nell'altro Stato sono imponibili in questo altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità al diritto dello Stato in cui i beni considerati sono situati. L'espressione comprende in ogni caso, gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonchè i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. L'espressione "beni immobili" comprende anche, per quanto riguarda la Francia, le azioni o quote di una persona giuridica, il cui attivo è principalmente costituito da immobili situati in Francia o da diritti ivi afferenti.

Per l'applicazione di questa disposizione, non sono presi in considerazione i beni immobili utilizzati da questa persona giuridica per la sua propria attività industriale, commerciale, agricola o per l'esercizio di una professione non commerciale.

4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai beni immobili di un'impresa nonchè ai beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione liberale o per altre attività di carattere indipendente.

Articolo 6

BENI MOBILI APPARTENENTI AD UNA STABILE ORGANIZZAZIONE O AD UNA SEDE FISSA

1. Salvo quando si tratti di beni previsti negli Articoli 7 e 8, i beni mobili d'una impresa che fa parte della successione o d'una donazione di una persona domiciliata in uno Stato, che appartengono ad una stabile organizzazione, situata nell'altro Stato, sono imponibili in questo altro Stato.

2. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

3. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

4. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari e utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 se una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, alla quale si applica il paragrafo 6 - agisce per conto di una impresa e dispone in uno Stato di poteri che ivi esercita abitualmente che gli permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, questa impresa è considerata come avente una stabile organizzazione in questo Stato per tutte le attività che questa persona esercita per l'impresa, a meno che le attività di questa persona non siano limitate a quelle che sono menzionate al paragrafo 4 e che se fossero esercitate per mezzo di una installazione fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa installazione come una stabile organizzazione, secondo le disposizioni di questo paragrafo.

6. Non si considera che una impresa di uno Stato ha una stabile organizzazione nell'altro Stato per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito ordinario della loro attività.

7. I beni mobili che fanno parte della successione o di una donazione di una persona domiciliata in uno Stato e servono per l'esercizio di una professione liberale o di altre attività di carattere indipendente, i quali appartengono ad una sede fissa situata nell'altro Stato, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 7

NAVI ED AEROMOBILI

Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale nonchè i beni mobili afferenti alla utilizzazione di tali navi o aeromobili, sono imponibili nello Stato nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 8

VALORI MOBILIARI E CREDITI

1. I valori mobiliari e i diritti di credito che sono situati in uno Stato sono imponibili in questo Stato.

2. Ai fini del paragrafo 1, sono considerati situati in uno Stato:
- i valori mobiliari emessi da questo Stato, da una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o enti locali (per quanto riguarda l'Italia) o da uno dei suoi enti territoriali (per quanto riguarda la Francia) o da una delle loro persone giuridiche di diritto pubblico, o da una società domiciliata in questo Stato ad eccezione delle azioni o quote previste al paragrafo 3 dell'articolo 5;
- i crediti di un debitore domiciliato in questo Stato;
- i crediti garantiti su un bene imponibile in questo Stato conformemente alla Convenzione fino a concorrenza del valore di questo bene indipendentemente dal domicilio del debitore.

Articolo 9

ALTRI BENI

I beni, quale che ne sia la situazione, che fanno parte della successione o di una donazione di una persona domiciliata in uno Stato e che non sono previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 sono imponibili soltanto in detto Stato.

Articolo 10

DEBITI DEDUCIBILI

1. I debiti garantiti specificatamente dai beni previsti nell'articolo 5 vengono detratti dal valore di questi beni. I debiti che non sono garantiti specificatamente dai beni previsti nell'articolo 5 ed hanno la loro contropartita nell'acquisto, trasformazione, riparazione o manutenzione di tali beni, vengono detratti dal valore di questi ultimi.

2. Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 1, i debiti afferenti ad una stabile organizzazione prevista al paragrafo 1 dell'articolo 6 o ad una base fissa prevista al paragrafo 7 dell'articolo 6, vengono dedotti, secondo il caso, dal valore della stabile organizzazione o della base fissa.

3. I debiti afferenti ai beni menzionati agli articoli 7 e 8 vengono dedotti dal valore di questi beni.

4. Gli altri debiti vengono dedotti dal valore dei beni ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 9.

5. Nonostante i paragrafi da 1 a 4, la legislazione di ciascuno Stato si applica nella misura in cui è più favorevole al contribuente.

Articolo 11

DISPOSIZIONI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI

1. Se il defunto o il donatore, al momento del decesso o della donazione, era domiciliato in uno Stato, questo Stato detrae dall imposta calcolata secondo la sua propria legislazione un ammontare uguale all'imposta pagata nell'altro Stato sui beni che, in occasione dello stesso fatto e conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in questo altro Stato. Tuttavia, l'ammontare della detrazione non può superare la quota parte dell'imposta del primo Stato, calcolata prima della detrazione, corrispondente ai beni in ragione dei quali la detrazione deve essere accordata.

2. Nel calcolare l'imposta sui beni che è in diritto di imporre conformemente alla Convenzione, lo Stato diverso da quello nel quale era domiciliato il defunto al momento del decesso o il donatore al momento della donazione può tener conto dell'insieme dei beni che la sua legislazione interna gli permette d'imporre.

Articolo 12

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato, qualunque sia il loro domicilio, non sono assoggettati nell'altro Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversa o più onerosa di quella cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

2. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte di ogni genere o denominazione.

Articolo 13

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno Stato o da entrambi gli Stati comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può sottoporre il suo caso all'Autorità competente dell'uno o dell'altro Stato. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione.

2. L'Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa stssa non e in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati faranno del loro meglio per risolvere, per via di amichevole composizione, le difficoltà o per dissipare i dubbi inerenti l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati potranno comunicare direttamente fra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati.

5. Le autorità competenti degli Stati regoleranno quando necessario le modalità di applicazione della Convenzione.
Esse potranno di comune accordo prevedere delle attestazioni o altre formalità che permettano di assicurare il rispetto delle disposizioni della Convenzione.

Articolo 14

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati relative alle imposte previste dalla Convenzione nella misura in cui la tassazione che essa prevede non è contraria alla Convenzione, nonchè per prevenire la evasione e la frode fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o azioni concernenti tali imposte, o delle decisioni sui ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche del tribunale o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre a uno degli Stati l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato;

c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 15

ASSISTENZA ALLA RISCOSSIONE

1. Gli Stati s'impegnano a prestarsi aiuto ed assistenza per la riscossione delle imposte che sono oggetto della presente Convenzione e per la riscossione degli interessi, delle spese, dei supplementi e delle maggiorazioni d'imposta.

2. Lo Stato richiedente deve produrre una copia del titolo esecutivo attestato dall'autorità competente e che precisi che le somme figuranti su questo titolo e per la riscossione delle quali sollecita l'intervento dell'altro Stato, sono dovute definitivamente e possono costituire oggetto di misure esecutive.

3. I titoli prodotti conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 sono resi esecutivi nella forma propria alla legislazione dello Stato richiesto.

4. Lo Stato richiesto procede alla riscossione tramite la sua amministrazione finanziaria e, se è il caso, i suoi tribunali ed organi amministrativi, secondo le regole applicabili alla riscossione dei suoi crediti fiscali similari, non essendo i crediti fiscali da riscuotere considerati come crediti privilegiati nello Stato richiesto.

5. L'assistenza prevista al paragrafo 1 di questo articolo, non può essere richiesta per la riscossione dei crediti fiscali che sono ancora suscettibili di ricorso. Questa assistenza deve limitarsi per quanto concerne tali crediti, alla notifica al debitore dei titoli interrotti da prescrizione.

6. Le contestazioni che riguardano l'esistenza o l'ammontare del credito possono essere portate soltanto davanti alla giurisdizione competente dello Stato richiedente.

7. L'assistenza per la riscossione prevista al paragrafo 1 può essere rifiutata allorchè lo Stato richiesto ritenga che potrebbe portare pregiudizio ai suoi diritti di sovranità, alla sua sicurezza o ai suoi interessi essenziali.

Articolo 16

AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di disposizioni di accordi particolari.

Articolo 17

ENTI PUBBLICI E DI PUBBLICA UTILITA'

1. Le esenzioni e le detrazioni d'imposta previste dalla legislazione di uno degli Stati, a vantaggio dello Stato, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o degli enti locali (nel caso dell'Italia) o dei suoi enti territoriali (nel caso della Francia)sono applicabili alle persone giuridiche della stessa natura dell'altro Stato.

2. Le istituzioni pubbliche, le istituzioni di pubblica utilità, come pure gli organismi, le associazioni, le istituzioni e le fondazioni senza scopo di lucro creati o organizzati in uno degli Stati ed esercitanti la loro attività nell'ambito religioso, scientifico, artistico, culturale, educativo o caritatevole, beneficiano nell'altro Stato, nelle condizioni previste dalla legislazione di quest'ultimo, degli esoneri, delle riduzioni, delle detrazioni e degli altri vantaggi concessi, in materia di imposte sulle donazioni e sulle successioni agli enti della stessa natura, creati ed organizzati in quest'ultimo Stato.

Articolo 18

ENTRATA IN VIGORE

1. Ogni Stato notificherà all'altro il completamento della procedura richiesta per quanto concerne l'entrata in vigore della presente Convenzione.

Questa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al giorno di ricevimento dell'ultima di queste notifiche.

2. Le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta alle successioni di persone decedute e alle donazioni effettuate a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione.

3. Le disposizioni dell'articolo 17 della presente Convenzione si sostituiscono, a decorrere dalla loro data di applicazione, alle disposizioni dello Scambio di Lettere del 9 luglio 1976 concernenti il regime fiscale delle liberalità per fini di assistenza, di educazione e d'istruzione.

Articolo 19

DENUNCIA

1. La presente Convenzione rimarrà in vigore indefinitamente. Tuttavia ciascuno Stato potrà, con un preavviso minimo di sei mesi notificarne la cessazione per via diplomatica al termine di ogni anno civile a decorrere dal quinto anno successivo a quello dell'entrata in vigore.

2. In questo caso, le sue disposizioni si applicheranno per l'ultima volta alle successioni delle persone decedute o alle donazioni effettuate prima della fine dell'anno civile al termine del quale la presente Convenzione sarà stata denunciata.

Fatto a Roma il 20 dicembre 1990 in duplice esemplare, l'uno in lingua italiana e l'altro in lingua francese, facendo i due testi egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo della Repubblica francese

PROTOCOLLO

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni e per prevenire l'evasione e la frode fiscali.

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione:

a) per quanto concerne l'articolo 3, paragrafo 1, g), resta inteso che:

   1) l'Italia può applicare l'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 26.10.1972 e successive modifiche od ogni altra disposizione che lo sostituirà;

   2) la Francia può applicare l'articolo 752 del suo codice generale delle imposte od ogni altra disposizione che lo sostituirà.
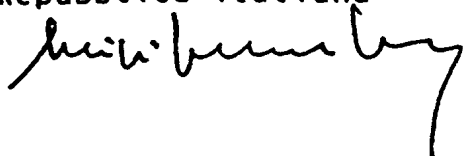
b) nonostante le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, una persona fisica che, al momento del suo decesso, possedeva la nazionalità di uno dei due Stati senza avere quella dell'altro Stato, e che, in virtù del paragrafo 1, era stata considerata come domiciliata in ciascuno dei due Stati, è considerata domiciliata soltanto nello Stato del quale possedeva la nazionalità, se aveva l'intenzione manifesta di conservare il suo domicilio in questo Stato e se è stata domiciliata nell'altro Stato complessivamente per meno di cinque anni, durante il periodo di sette anni precedente il suo decesso.

c) per l'applicazione dell'articolo 8 paragrafo 2, è considerata domiciliata in uno Stato, ogni persona che, in virtù della legislazione di tale Stato, è assoggettata all'imposta in questo Stato in ragione del suo domicilio, della sua residenza, della sua sede direttiva o di ogni altro criterio di natura analoga, ad eccezione delle persone fisiche assoggettate all'imposta in questo Stato soltanto per i redditi aventi ivi la loro fonte. Quando,

secondo le precedenti disposizioni, una persona fisica è domiciliata nei due Stati, la sua situazione è regolata conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 4.

Fatto a Roma il 20 dicembre 1990 in duplice esemplare, l'uno in lingua italiana e l'altro in lingua francese, facendo i due testi egualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica italiana

Per il Governo della
Repubblica francese

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 846):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 6 luglio 1994.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 luglio 1994, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 26 luglio 1994.

Esaminato in aula il 1° agosto 1994 e approvato il 2 agosto 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 732):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 settembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 20 ottobre 1994.

Relazione scritta annunciata il 2 novembre 1994 (atto n. 732/*A* - relatore sen. LAURICELLA).

Esaminato in aula e approvato il 17 novembre 1994.

94G0741

LEGGE 14 dicembre 1994, n. **709.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 12 settembre 1991.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 12 settembre 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Albania qui di seguito denominate Parti Contraenti,

desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica tra i due Paesi ed in particolare, per investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente,

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione, in base agli Accordi internazionali, di tali investimenti contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti,

nel contesto dell'Atto Finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa firmato in Helsinki il 1 agosto 1975, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento, ogni bene investito da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformità alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima.

In tale contesto di carattere generale, il termine investimento indica, in particolare ma non esclusivamente:

a) beni mobili ed immobili, nonchè ogni diritto reale, compresi, per quanto impiegabili per investimento, ipoteche, pegni e privilegi;

b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito;

c) crediti finanziari o qualsiasi ogni diritto derivante da impegni o prestazioni di servizi aventi valore economico e relativi ad investimenti, nonchè i redditi reinvestiti;

d) diritti di proprietà intellettuale e pertanto anche industriale, compresi i diritti d'autore, marchi registrati, brevetti, designs industriali, nonchè il know how, i segreti commerciali d'impresa, le denominazioni commerciali, il goodwill ed altri diritti similari.

e) ogni diritto di natura economica conferito per legge, per contratto, su licenza o per atto amministrativo compresi quelli di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.

2. Per "investitore" si intende una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, effettui od abbia assunto, ottenuta ogni necessaria autorizzazione amministrativa, obbligazione irrevocabile di effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima.

Per persona fisica" si intende, per ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che ne abbia per legge la cittadinanza e che sia legittimata ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Per "persona giuridica" si intende, per ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente sede legale nel suo territorio che sia stata da essa, a norma di legge , riconosciuta come persona giuridica, società o impresa, indipendentemente dal fatto che la responsabilità sia limitata o meno.

3. Per "redditi" si intendono le somme che si ricavano da un investimento, ed in particolare profitti, interessi, utili da capitale, dividendi, royalties ed altri proventi da investimenti.

4. Per " territorio" si intendono le superfici comprese entro i confini terrestri, nonchè le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranità od esercitano, in base al diritto internazionale, diritti di sovranità o di giurisdizione.

Articolo 2

Promozione e Protezione degli Investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e ne darà autorizzazione in conformità alla propria legislazione.

2. Ciascuna Parte Contrente assicurerà sempre un trattamento giusto ed equo ad investimenti ed investitori dell'altra.

Ciascuna Parte Contraente assicurerà che la gestione, il mantenimento, il godimento, il diritto di disposizione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra, nonchè le società ed imprese nelle quali tali investimenti siano stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

Articolo 3

Trattamento nazionale e Clausola della Nazione più favorita.

1. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accorderà agli investimenti ed ai redditi connessi con gli investimenti stessi degli investitori dell'altra, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri investitori o agli investitori di Paesi terzi.

2. Il trattamento accordato alle attività, connesse con gli investimenti, di investitori di ciascuna Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello accordato alle similari attività, connesse con investimenti, di investitori propri o di ogni altro Paese terzo.

3. Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte

Contraente riconosce ad investimenti di investitori di Paesi terzi per effetto di una sua partecipazione ad:

a) Unioni doganali od economiche, Associazioni di Mercato Comune, Zone di libero scambio, Accordi regionali o subregionali, Accordi economici multilaterali internazionali;

b) Accordi conclusi per evitare le doppie imposizioni od ogni altro Accordo in materia fiscale;

c) Accordi conclusi per facilitare gli scambi transfrontalieri.

Articolo 4

Risarcimento per danni

Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente, a causa di guerre o di altri scontri armati, di stati di emergenza o di altri similari avvenimenti, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento colpito offrirà agli investitori, come risarcimento dei danni subiti , un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto ai propri investitori od agli investitori di ogni altro Paese terzo. I pagamenti a tale titolo devono essere liberamente trasferibili.

Articolo 5

Nazionalizzazione o Esproprio

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprietà, di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo quanto previsto per legge, per effetto di sentenze od ordinanze delle autorità giudiziarie od amministrative competenti, ovvero per effetto di provvedimenti non discriminatori di carattere generale intesi a disciplinare le attività economiche.

2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte, se non ricorrono le condizioni seguenti:

a) perseguimento di fini pubblici o di interesse nazionale in conformità a normative vigenti;

b) adozione delle misure predette su base non discriminatoria;

c) corresponsione di immediato, pieno ed effettivo risarcimento.

3. Il giusto risarcimento sarà equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di cui al precedente punto 2. siano state annunciate o rese pubbliche e sarà determinato in base a criteri tecnici commerciali comunemente riconosciuti.

Qualora sussistano difficoltà di accertamento del valore di mercato, il risarcimento verrà determinato sulla base di un'equa valutazione del valore di impresa nonchè delle risultanze di bilancio. Il risarcimento comprenderà gli interessi maturati alla data di pagamento, calcolati al tasso del LIBOR a sei mesi o

corrispondente tasso internazionale medio della valuta prescelta ed a partire dal quindicesimo giorno dalla data di nazionalizzazione o di esproprio. In mancanza di un accordo tra l'investitore e la Parte Contraente obbligata, l'ammontare del risarcimento verrà definito secondo le procedure di soluzione delle controversie di cui all'articolo 8 del presente Accordo. Il risarcimento, una volta determinato nel suo ammontare e nelle sue modalità di pagamento verrà prontamente versato, autorizzato al rimpatrio e sarà liberamente trasferito in valuta convertibile, al tasso di cambio applicabile alla data di trasferimento.

4. Le disposizioni di cui al punto 1 del presente articolo si applicheranno anche ai proventi derivanti dalla liquidazione, nonchè ai redditi di cui al punto 3 dell'articolo 1.

Articolo 6

Trasferimenti valutari vari

1. Ognuna delle Parti Contraenti garantirà agli investitori dell'altra, dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi di ogni obbligo fiscale nonchè di ogni altro obbligo giuridico tributario, il trasferimento all'estero in qualsiasi valuta convertibile di:

a) capitali e quote aggiuntive di capitali utilizzate per il mantenimento ed incremento di investimenti;

b) redditi quali definiti al punto 3 dell'articolo 1 del presente Accordo nonchè compensi per assistenza e servizi tecnici connessi ad investimenti;

c) somme derivanti dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento;

d) somme destinate al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;

e) ogni altro compenso ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente e derivanti da lavoro alle dipendenze e per conto di investitori e da servizi prestati nella realizzazione di investimenti effettuati nel proprio territorio, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti;

f) risarcimenti dovuti a norma degli articoli 4 e 5.

2. I trasferimenti dei pagamenti di cui al precedente punto 1 verranno effettuati senza indebito ritardo e comunque entro tre mesi dalla richiesta, al tasso di cambio applicabile nel giorno del loro trasferimento.

3. Tenuto conto dell'articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al punto 1 del presente articolo, lo stesso trattamento riservato a quelli derivanti da investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi, qualora più favorevole.

Articolo 7

Surroga o successione nei diritti e nelle obbligazioni

Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non

commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, detta Parte Contraente - o la sua Istituzione - verrà riconosciuta surrogata di diritto nella stessa posizione reditizia dell'investitore assicurato. Per i pagamenti da effettuare alla Parte Contraente od alla sua Istituzione in virtù di tale surroga verrà applicato l'articolo 6 del presente Accordo.

Articolo 8

Regolamento di controversie tra Investitori ed una delle Parti Contraenti.

1. Ogni controversia relativa agli investimenti, insorta tra un investitore e l'altra Parte Contraente, comprese le controversie riguardanti risarcimenti per esproprio, nazionalizzazione, requisizione e misure analoghe, dovrà essere, per quanto possibile, risolta amichevolmente.

2. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro 6 mesi dalla data di una richiesta inviata per iscritto, l'investitore interessato potrà a sua scelta, sottoporle:

a) al competente tribunale, e sue successive istanze, della Parte Contraente nel cui territorio sia stato effettuato l'investimento;

b) ad un Tribunale Arbitrale istituito caso per caso. L'arbitrato si effettuerà secondo il Regolamento Arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), di cui alla Risoluzione della Assemblea Generale dell'ONU n. 31/98 del 15 dicembre 1976 ovvero secondo successivo Regolamento ONU accettato dalle Parti Contraenti.

Gli arbitri saranno in numero di tre e, se non cittadini delle Parti Contraenti, dovranno essere cittadini di un Paese che abbia relazioni diplomatiche con le Parti Contraenti. Qualora necessario il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Commercio di Stoccolma, od altro Presidente di Istituto di Arbitrato scelto di comune accordo, verrà incaricato della nomina degli arbitri, in conformità con il Regolamento sopracitato. La sede arbitrale sarà Stoccolma, salvo diverso accordo tra le parti in controversia.

Potranno essere esperite del pari le procedure di conciliazione raccomandate dalla medesima Commissione ONU.

c) al Centro Internazionale per la risoluzione delle controversie relative a investimenti (ICSID) per l'applicazione delle procedure arbitrali e di conciliazione di cui alla Convenzione di Washington 18 Marzo 1965 sul "Regolamento delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati", non appena le Parti Contraenti vi avessero entrambe validamente aderito, ovvero alla regolamentazione sui "meccanismi" aggiuntivi per la conciliazione l'arbitrato del predetto Centro Internazionale.

Agli effetti dell'articolo 25 della Convenzione di Washington 18 marzo 1965 ed a partire dalla data alla quale questa sarà applicabile per entrambe le Parti Contraenti, società aventi giuridicamente nazionalità di una Parte Contraente parte nella controversia, ma con maggioranza di capitale di proprietà di investitori dell'altra Parte Contraente o di altra Parte terza, saranno considerate come aventi nazionalità di queste ultime;

d) il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti saranno disciplinati dalla rispettiva legislazione nazionale in conformità delle Convenzioni internazionali di cui esse siano parte. Le sentenze arbitrali saranno vincolanti e definitive;

e) quella Parte Contraente che sia parte in una controversia non potrà, in qualunque fase dei procedimenti determinati da controversie da investimento, addurre a sua difesa una immunità da giurisdizione così come il fatto che l'investitore abbia ricevuto un risarcimento per effetto di contratti di assicurazione conclusi a copertura parziale o totale di perdite o danni subiti.

Articolo 9

Regolamento delle Controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica.

2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte nei tre mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta, esse verranno, su iniziativa di una di esse, sottoposte alla competenza di un Tribunale arbitrale ad hoc in conformità alle disposizioni del presente articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte nominerà un membro del Tribunale. Questi due membri sceglieranno poi, quale Presidente, un cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente dovrà essere nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

4. Se entro i termini di cui al punto 3 del presente articolo le nomine non siano ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti potrà, in mancanza di altri accordi, richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non fosse a lui possibile accettare l'incarico, ne verrà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Ove poi anche Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non fosse a lui pure possibile accettare, ne verrà invitato il membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie modalità di procedura. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno definitive e vincolanti.

Ognuna delle Parti Contraenti sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale.

Articolo 10

Applicazione dell'Accordo

Il presente accordo si applicherà altresì agli investimenti effettuati, prima della sua entrata in vigore, da investitori

dell'una Parte Contraente nel territorio dell'altra, purchè regolarizzati o riconosciuti essere in conformità con le disposizioni del presente accordo e con le disposizioni di legge vigenti, alla predetta data di entrata in vigore, nella Parte Contraente destinataria degli investimenti.

Articolo 11

Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata dal presente Accordo oppure da un altro Accordo bilaterale o multilaterale in vigore per le due Parti Contraenti, ovvero sia diversamente regolata da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta più favorevoli.

2. Qualora una Parte Contraente, per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni o specifici contratti, abbia adotato, per gli investitori dell'altra, una normativa più vantaggiosa di quella prevista dal presente Accordo, verrà agli stessi riservato il trattamento più favorevole.

3. Per quanto non previsto dal presente Accordo, verrà fatto ricorso a norme e principi di diritto internazionale generale riconosciuti da entrambe le Parti Contraenti.

Articolo 12

Entrata in vigore

Le due Parti Contraenti si notificheranno per iscritto l'avvenuto espletamento delle procedure di legge previste dai rispettivi ordinamenti.

Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dalla data dell'ultima comunicazione di notifica.

Articolo 13

Validità e scadenza
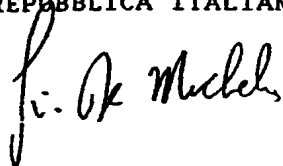
1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per 10 anni, a partire dalla data di cui all'articolo 12, e rimarrà tacitamente in vigore per successivi periodi di 5 anni, salvo che una delle due Parti non lo abbia denunciato per iscritto prima di un anno dalla data di ogni scadenza.

2. Per gli investimenti effettuati prima della scadenza di cui al precedente comma 1, le disposizioni del presente Accordo rimarranno in vigore per altri cinque anni a partire dallà scadenza medesima.
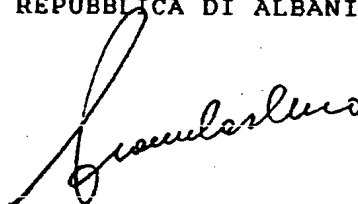
In fede di che i sottoscritti, debitamente delegati dai dispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma, il dodici settembre millenovecentonovantuno in duplice esemplare, in lingua italiana ed in lingua albanese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 848):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 6 luglio 1994.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 luglio 1994, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 26 luglio 1994.

Esaminato in aula il 1° agosto 1994 e approvato il 2 agosto 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 734):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 settembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 26 ottobre 1994.

Relazione scritta annunciata il 16 novembre 1994 (atto n. 734/*A* - relatore sen. VISENTIN).

Esaminato in aula e approvato il 17 novembre 1994.

94G0742

LEGGE 14 dicembre 1994, n. **710.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con protocollo, fatta a Roma l'8 luglio 1991.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con protocollo, fatta a Roma l'8 luglio 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, qui di seguito denominata la "Convenzione", hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

ARTICOLO 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sulle plusvalenze.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono, in particolare:

a) nel caso della Repubblica Italiana:

- l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'imposta sul reddito delle persone giuridiche,

ancorché dette imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte;

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana");

b) nel caso degli Stati Uniti Messicani:

- l'imposta sul reddito (impuesto sobre la renta);
- l'imposta sull'attivo (impuesto al activo),

(qui di seguito indicate quali "imposta messicana").

4. La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della stessa in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno reciprocamente le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

ARTICOLO 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano rispettivamente, come il contesto richiede, la Repubblica Italiana o gli Stati Uniti Messicani;

b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende, oltre allo spazio aereo sovrastante il territorio nazionale, anche le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia che, in conformità al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione italiana concernente l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, siano considerate come zone all'interno delle quali l'Italia può esercitare diritti relativamente alle risorse naturali del fondo marino e del sottosuolo;

c) il termine "Messico" designa il territorio degli Stati Uniti Messicani, comprese le parti integranti della Federazione; le isole, inclusi gli scogli e gli isolotti dei mari adiacenti; le isole di Guadalupe e

ARTICOLO 4

RESIDENZA

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua residenza sarà determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona non ha la nazionalità di alcuno degli Stati contraenti, o se ai sensi della legislazione italiana ha la nazionalità di entrambi gli Stati, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Revillagigedo; la piattaforma continentale e lo zoccolo sommerso delle isole, isolotti e scogli; le acque dei mari territoriali per l'estensione e nei termini fissati dal diritto internazionale e le acque marittime interne; inoltre designa lo spazio aereo sovrastante il territorio nazionale, per un'estensione e con le modalità stabilite dallo stesso diritto internazionale;

d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini fiscali;

f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa che abbia la sua sede di direzione effettiva in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

h) il termine "nazionali" designa:

i) le persone fisiche che posseggono la nazionalità di uno Stato contraente; e

ii) le persone giuridiche, società di persone, ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

i) l'espressione "autorità competente" designa:

i) per quanto concerne la Repubblica Italiana, il Ministero delle Finanze;

ii) per quanto concerne gli Stati Uniti Messicani, il Ministero delle Finanze e del Credito Pubblico (Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, i termini o le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

ARTICOLO 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, il termine "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende, in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) un'officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. L'espressione "stabile organizzazione" comprende inoltre i cantieri, la costruzione, l'installazione o il montaggio nonchè le connesse attività di supervisione, però solo quando tali cantieri, costruzione o attività si protraggono per un periodo superiore a otto mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia "stabile organizzazione" se:

a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni;

e) una sede fissa di affari ai soli fini di compiere per l'impresa qualsiasi altra attività di carattere preparatorio o ausiliare.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona, diversa da un rappresentante indipendente a cui si applica il paragrafo 7, agisce per conto di un'impresa e mostra ed esercita abitualmente nello Stato contraente poteri che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che detta impresa abbia una stabile organizzazione in questo Stato in relazione a tutte le attività che questa persona svolge per conto dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attività sia limitata a quelle menzionate nel paragrafo 4, le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbero considerare questa sede come una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni previste dal presente paragrafo.

6. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, si considera che un'impresa di assicurazioni di uno Stato contraente abbia, salvo per quel che riguarda le riassicurazioni, una stabile organizzazione nell'altro Stato se essa riscuote premi nel territorio dell'altro Stato o se stipula assicurazioni contro rischi inerenti al detto territorio per il tramite di una persona che non sia un rappresentante indipendente al quale si applichi il successivo paragrafo.

7. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita attività commerciali per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro rappresentante indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. Ciò nonostante, quando detto rappresentante svolga in tutto o in parte le sue attività in nome di detta impresa, egli non è considerato un rappresentante indipendente ai sensi del presente paragrafo.

8. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

ARTICOLO 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o

forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

ARTICOLO 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. In quest'ultimo caso, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata, svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2, i proventi o gli utili imputabili ad una stabile organizzazione durante la sua esistenza sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la predetta stabile organizzazione, ancorchè i pagamenti siano differiti ad epoche successive al momento in cui la stabile organizzazione abbia cessato di esistere.

4. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

5. Qualora uno Stato contraente segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

6. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

7. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

8. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

ARTICOLO 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contrente derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Gli utili ai quali si riferisce il paragrafo 1 non comprendono gli utili derivanti dalla gestione di alberghi o da

un'attività di trasporto diversa dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili.

3. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune ("pool"), ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

ARTICOLO 9

IMPRESE ASSOCIATE

Allorchè

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

ARTICOLO 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da diritti o azioni di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni in base alla legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo d'imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

ARTICOLO 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi di cui al paragrafo 1 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui è residente il beneficiario effettivo degli interessi, purchè sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) il beneficiario sia uno degli Stati contraenti, una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o uno dei suoi enti locali;

b) gli interessi siano pagati da una delle persone menzionate nel precedente punto a);

c) gli interessi siano pagati in relazione a prestiti con scadenza a tre o più anni, concessi o garantiti da organismi di finanziamento o di garanzia di carattere pubblico, le cui finalità siano la promozione delle esportazioni mediante la concessione di crediti o garanzie a condizioni preferenziali.

4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonchè ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione, o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale

sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo degli interessi o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati ecceda, per qualsiasi motivo, quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore ed il creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti sarà imponibile, ai sensi della legislazione interna di entrambi gli Stati contraenti, tenendo conto delle ulteriori disposizioni della presente Convenzione.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il credito per il quale sono stati pagati gli interessi è stato negoziato o concesso al fine esclusivo di trarre vantaggi dal presente articolo.

ARTICOLO 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i canoni a titolo di diritto d'autore e le altre remunerazioni analoghe relative alla produzione o riproduzione di un'opera letteraria, drammatica, musicale o artistica (fatta eccezione per i canoni relativi a pellicole, pellicole cinematografiche, videocassette, nastri magnetici o altri mezzi di registrazione per trasmissioni radiofoniche o televisive) provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente assoggettato ad imposizione in ragione di tali canoni, sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

4. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. Il termine "canoni" utilizzato nel presente articolo comprende altresì i proventi derivanti dall'alienazione di diritti o beni indicati nel presente paragrafo, nella misura in cui le somme derivanti da detta alienazione sono determinate in funzione della produttività o utilizzazione di detti diritti o beni.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

6. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui esigenze sono utilizzati i beni o diritti che hanno dato luogo al pagamento dei canoni e che pertanto ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede, per qualsiasi ragione, quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno qualora il diritto o il bene per cui siano pagati i canoni sia

stato concertato o concesso al fine esclusivo di trarre vantaggi dal presente articolo.

ARTICOLO 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all' articolo 6, situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni, quote sociali od altri diritti di una società o di altra persona giuridica i cui attivi siano principalmente costituiti, direttamente od indirettamente, da beni immobili situati in uno Stato contraente o di diritti correlati a tali beni immobili, sono imponibili in questo Stato. A tal fine, non si prendono in considerazione i beni immobili che la detta società o persona giuridica destini alla sua attività industriale, commerciale o agricola, o all'esercizio di una professione indipendente.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione dei beni o diritti a cui si riferisce l'articolo 12 della presente Convezione sono imponibili soltanto in conformità delle disposizioni del detto articolo.

6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nel presente articolo sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

ARTICOLO 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, salvo che nei seguenti casi, in cui detti redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente:

a) quando detto residente disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, resta imponibile in detto altro Stato contraente soltanto quella parte del reddito imputabile a detta base fissa; o

b) quando il soggiorno nell'altro Stato contraente si protrae per un periodo o periodi che ammontano od oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi; in tal caso, resta imponibile in detto àltro Stato soltanto quella parte del reddito che detto residente ritrae dalle attività svolte nel predetto altro Stato.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonchè le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

ARTICOLO 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 120 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di una nave o di un aeromobile impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

ARTICOLO 16

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale, nonché, per quanto concerne il Messico, in qualità di amministratore o di commissario, di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

ARTICOLO 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. I redditi menzionati nel presente paragrafo comprendono i redditi accessori connessi alla notorietà personale di detto residente, che siano correlati con la sua presenza nell'altro Stato contraente e provengano da detto altro Stato.

2. Quando i redditi indicati al paragrafo 1 sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detti redditi possono essere tassati, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente dove sono svolte le prestazioni di detto artista o sportivo.

ARTICOLO 18

PENSIONI

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

ARTICOLO 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

   b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato il quale:

      i) abbia la nazionalità di detto Stato, o

      ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

   b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

ARTICOLO 20

STUDENTI

Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

ARTICOLO 21

ALTRI REDDITI

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.

ARTICOLO 22

METODO PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Per quanto concerne l'Italia, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:

se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Messico, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di' tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Messico, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

2. Per quanto concerne il Messico, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:

a) i residenti del Messico potranno imputare sull'imposta sul reddito da essi dovuta, l'imposta sul reddito pagata in Italia per un ammontare non superiore all'imposta pagabile in Messico sullo stesso elemento di reddito;

b) alle condizioni previste dalla legislazione messicana, le società residenti del Messico potranno imputare sull'imposta sul reddito da esse dovuta in relazione ai dividendi ricevuti, l'imposta sul reddito pagata in Italia per gli utili con i quali la società residente dell'Italia ha corrisposto i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo, si presume che sia stata pagata un'imposta del 15 per cento sui dividendi distribuiti da società residenti in Messico, sempre che gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi provengano principalmente da attività economiche svolte in Messico.

ARTICOLO 23

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la

medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 7 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

ARTICOLO 24

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

ARTICOLO 25

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte istituite da detto Stato, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone o le autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto a fini fiscali. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all ordine pubblico.

ARTICOLO 26

AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

ARTICOLO 27

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui avverrà lo scambio delle note diplomatiche attestanti l'avvenuto completamento delle formalità costituzionalmente richieste nei rispettivi Paesi.

2. La presente Convenzione si applicherà:

a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme pagate o attribuite a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della Convenzione;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della Convenzione.
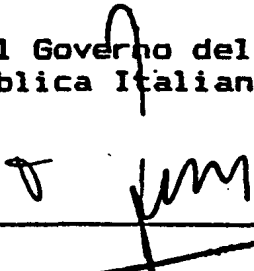
ARTICOLO 28

DENUNCIA

1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente potrà denunciare la Convenzione dopo che siano trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa, mediante comunicazione per le vie diplomatiche da effettuarsi almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cesserà di applicarsi:
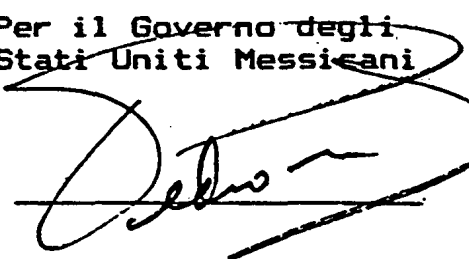
a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme pagate o attribuite a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di scadenza del predetto termine di sei mesi;

b) con riferimento alle altre imposte, ai periodi d'imposta aventi inizio il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno successivo alla data di scadenza del predetto termine di sei mesi.

Fatta a Roma, in data 8 luglio 1991, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo degli Stati Uniti Messicani

PROTOCOLLO

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale.

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. Agli effetti del paragrafo 4 dell'articolo 5, resta inteso che il termine "stabile organizzazione" non comprende il mantenimento di una sede fissa di affari in uno Stato contraente ai soli fini di svolgere per l impresa attività di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerca scientifica o di preparazione alla collocazione di prestiti, sempre che dette attività abbiano carattere preparatorio o ausiliare. Nel caso di attività di preparazione alla collocazione di prestiti resta inteso che il carattere preparatorio o ausiliare sussiste allorché i prestiti sono effettuati con risorse non provenienti da detto Stato contraente.

2. Agli effetti del paragrafo 1 dell'articolo 7, resta inteso che costituiscono redditi della stabile organizzazione i redditi derivanti dalla vendita in uno Stato contraente di beni di tipo identico o analogo a quelli venduti da detta stabile organizzazione, effettuata dalla casa madre o da una sua qualsiasi filiale allorché l'attività di pubblicità, la campagna di commercializzazione, il deposito, l'esposizione o la consegna siano o siano stati effettuati per il tramite della predetta stabile organizzazione.

3. In relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7, nel caso di contratti (in particolare di contratti di progettazione, di somministrazione, di installazione o di costruzione di macchinari e attrezzature o di impianti industriali, commerciali o scientifici), o di opere pubbliche eseguite da un'impresa residente di uno Stato contraente che abbia una stabile

organizzazione nell'altro Stato contraente, gli utili di detta stabile organizzazione non saranno determinati sulla base dell'importo totale del contratto, ma soltanto di quella parte del contratto che sia effettivamente eseguita da detta stabile organizzazione nello Stato contraente in cui la stessa è situata.

4. Per quanto concerne il paragrafo 4 dell'articolo 7, per spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione.

5. Con ulteriore riferimento al paragrafo 4 dell articolo 7, gli Stati contraenti applicheranno le disposizioni in esso contenute compatibilmente con quanto previsto dalla propria legislazione interna e nel senso attribuito al medesimo paragrafo dai commenti effettuati dal Comitato degli Affari Fiscali dell'O.C.S.E., in relazione al modello di convenzione del 1977.

6. Per quanto concerne il paragrafo 2 dell'articolo 11, se, in conformità ad una convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa tra il Messico e qualunque altro Stato membro della Comunità Economica Europea, il Messico limiti la sua imposizione alla fonte sugli interessi ad un'aliquota inferiore a quella stabilita in detto articolo, l'aliquota ridotta così convenuta si applicherà automaticamente alla presente Convenzione, fermo restando che tale aliquota non potrà essere inferiore al 10 per cento.

7. Le autorità competenti degli Stati contraenti concorderanno le misure amministrative necessarie per applicare il paragrafo 7 dell'articolo 11 in modo da limitare fenomeni di sottocapitalizzazione o di eccessivo indebitamento dei soggetti considerati in detto paragrafo.

8. Per quanto concerne il paragrafo 1 dell'articolo 24, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non è alternativa a quanto previsto per la procedura contenziosa nazionale, ma che, in ogni caso, devono esaurirsi i ricorsi previsti nei casi in cui la controversia ha tratto origine da un'applicazione in Italia delle imposte non conforme con le disposizioni della presente Convenzione.

9. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza
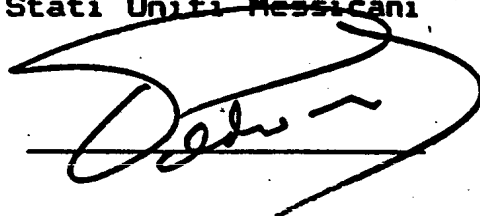
dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente, certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla Convenzione. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, in conformità delle disposizioni dell'articolo 24 della presente Convenzione, le modalità di applicazione della presente disposizione.

Fatto a Roma, in data 8 luglio 1991, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo degli Stati Uniti Messicani

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 853):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 6 luglio 1994.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 luglio 1994, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 26 luglio 1994.

Esaminato in aula il 1° agosto 1994 e approvato il 2 agosto 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 738):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 settembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 26 ottobre 1994.

Relazione scritta annunciata il 16 novembre 1994 (atto n. 738/*A* - relatore sen. BONANSEA).

Esaminato in aula e approvato il 17 novembre 1994.

94G0743

LEGGE 14 dicembre 1994, n. **711.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica e popolare algerina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta ad Algeri il 3 febbraio 1991.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica e popolare algerina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta ad Algeri il 3 febbraio 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della convenzione medesima.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

C O N V E N Z I O N E

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA E POPOLARE ALGERINA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE L'EVASIONE E LA FRODE FISCALI.

Il Governo della Repubblica italiana

ed

Il Governo della Repubblica Democratica e Popolare Algerina

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne l'Algeria:

1) l'imposta sugli utili industriali e commerciali;
2) l'imposta sugli utili derivanti da professioni non commerciali;
3) il canone e l'imposta sui risultati relativi alle attività di prospezione, di ricerca, di sfruttamento e di trasporto mediante canalizzazione degli idrocarburi;
4) l'imposta prelevata sui redditi delle imprese straniere di costruzione;
5) l'imposta sui redditi derivanti da crediti, depositi e cauzioni;
6) la tassa sull'attività professionale;
7) il versamento forfettario a carico dei datori di lavoro e di quelli obbligati al pagamento di una rendita;
8) l'imposta sugli stipendi, sui salari, sugli emolumenti, sulle pensioni e sulle rendite vitalizie;
9) l'imposta complementare sul reddito complessivo;
10) la tassa fondiaria sulle proprietà edilizie;
11) l'imposta sui redditi derivanti dalle attività di promozione immobiliare;
12) l'imposta speciale sui plusvalori;
13) l'imposta unica sui trasporti privati;
14) il diritto fisso sui redditi dei pescatori marittimi, dei proprietari di pescherecci, degli esercenti lavori artigianali e degli armatori;
15) il contributo unico agricolo;
16) l'imposta di solidarietà sul patrimonio immobiliare;
17) la tassa sulla proprietà immobiliare ad uso commerciale;
18) la ritenuta alla fonte applicabile sui dividendi distribuiti alle persone fisiche e giuridiche che non hanno il loro domicilio fiscale o la loro sede sociale in Algeria.

(qui di seguito indicate quali "imposta algerina")

b) per quanto concerne l'Italia:

1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) l'imposta locale sui redditi,
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che saranno istituite dopo la firma della presente Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine "Algeria" designa la Repubblica Democratica e Popolare Algerina;

b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;

c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, a seconda dei casi, l'Algeria o l'Italia;

d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

h) il termine "nazionali" designa:

i. le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
ii. le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

i) l'espressione "autorità competente" designa:

i. per quanto concerne l'Algeria, il Ministro in carica delle Finanze.
ii. per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4

RESIDENTI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

d) se i criteri che precedono non permettono di determinare lo Stato contraente di cui la persona è residente, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) un magazzino di vendita;
g) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
h) un cantiere di costruzione o di montaggio o le attività di supervisione che vi si esercitano, quando detto cantiere o dette attività abbiano una durata superiore a tre mesi;

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito o di esposizione di merci appartenenti alla impresa;

b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di esercitare qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome dell impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per conto dell'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa attribuisce il diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE.

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese effettivamente sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

Allorché

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l' effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso,, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna'.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puó applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi applicata non puo eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:

a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale, o

b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad istituti od organismi (compresi gli istituti finanziari) che appartengono interamente a questo Stato contraente o ad un suo ente locale, o

c) gli interessi sono pagati ad altri istituti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esso. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione, o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, o base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i canoni ne e l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni relativi a diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche ad esclusione delle pellicole cinematografiche e delle registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive;

b) il 15 per cento negli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti,

formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti ed i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni; le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili destinati all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni del capitale azionario di una società il cui patrimonio è costituito, direttamente o indirettamente, essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato contraente possono essere tassati in detto Stato.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, tali redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente nei seguenti casi:

a) se l'interessato dispone abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso è imponibile nell'altro Stato contraente soltanto la frazione dei redditi attribuibile a detta base fissa, o

b) se la sua permanenza nell'altro Stato contraente si protrae per un periodo o periodi di durata complessiva uguale superiore a 183 giorni nel corso dell'anno fiscale.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 16

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, nonché di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando i redditi derivanti da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercita personalmente ed in tale qualità sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detti redditi sono imponibili, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate.

Articolo 18

PENSIONI

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.

Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in questo Stato;

b) Tuttavia tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi sono resi in detto Stato e se la persona fisica è un residente di tale Stato che:

i) abbia la nazionalità di detto Stato, o

ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato;

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20

PROFESSORI E RICERCATORI

Le remunerazioni che un professore o un ricercatore che è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato, al solo fine di insegnarvi o di svolgervi ricerche, ritrae come corrispettivo di dette attività non sono imponibili in detto primo Stato per un periodo non superiore a due anni.

Articolo 21

STUDENTI

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione, non sono imponibili in questo Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di questo Stato..

2. Per quanto concerne le borse di studio e le remunerazioni di un'attività dipendente alle quali non si applica il paragrafo 1, uno studente o un apprendista, di cui al paragrafo 1, avrà inoltre, per la durata dei suoi studi o della sua formazione, il diritto di beneficiare delle stesse esenzioni, sgravi o riduzioni d'imposta dei residenti dello Stato nel quale egli soggiorna.

Articolo 22

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di qualsiasi provenienza di un residente di uno Stato contraente, non trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili, così come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario del reddito, residente di uno Stato, esercita nell'altro Stato contraente sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il diritto o il bene generatore dei redditi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione interna.

Articolo 23

PATRIMONIO

1. Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all'articolo 6, posseduti da un residente di uno Stato contraente e situati nell'altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato.

2. Il patrimonio costituito da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa posseduta da un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, è imponibile in detto altro Stato.

3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili impiegati nel traffico internazionale nonché dai beni mobili relativi al loro esercizio è imponibile soltanto nello Stato contraente dove è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

Articolo 24

METODO PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Se un residente dell'Algeria riceve un reddito o possiede un patrimonio che, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, l'Algeria dedurrà:

a) dall'imposta prelevata sui redditi del residente un ammontare corrispondente all'imposta sul reddito pagata in Italia;
b) dall'imposta prelevata sul patrimonio di tale residente, un ammontare corrispondente all'imposta sul patrimonio pagata in Italia.

Tuttavia, la somma dedotta nell'uno o nell'altro caso non potrà eccedere la quota dell'imposta sul reddito o dell'imposta sul patrimonio, calcolata prima della deduzione corrispondente, a seconda dei casi, al reddito o al patrimonio imponibile in Italia.

3. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Algeria, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non vi si oppongano.
In tal caso, l'Italia deve dedurrè dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Algeria, ma l'ammontare della riduzione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

4. Quando, in conformità della legislazione di uno degli Stati contraenti ed ai fini dello sviluppo economico, le imposte alle quali si applica la presente Convenzione non sono totalmente od in parte prelevate per un periodo limitato, dette imposte si considerano interamente pagate ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3.

Articolo 25

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica, altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.
La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagate da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.
Parimenti i debiti di una impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, per la determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese similari del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni natura e denominazione.

Articolo 26

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, la stessa puo, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

5. Le autorità competenti dei due Stati concorderanno lo scambio di informazioni, dei documenti e delle esperienze sui loro sistemi fiscali e sull'organizzazione dei loro rispettivi servizi fiscali.

Articolo 27

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle della legislazione interna degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria ,alla Convenzione, nonché per prevenire l'evasione e la frode fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente sono tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e sono comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od utorità utilizzano tali informazioni soltanto per questi fini. Essi possono servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

a) di adottare misure amministrative in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell altro Stato contraente;

c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all ordine pubblico.

Articolo 28

AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtu delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Articolo 29

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile

2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta per quanto concerne:

a) le imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica;

b) le altre imposte di periodi imponibili che iniziano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

3. Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano quelle piu favorevoli previste da altre convenzioni particolari in vigore tra i due Stati contraenti.

Articolo 30

DENUNCIA

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ciascun anno solare ed al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
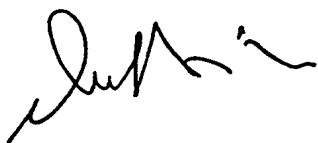
In questo caso, la Convenzione cesserà di essere applicabile:

a) alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento al più tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia;

b) alle altre imposte di periodi imponibili che si chiudono al più tardi il 31 dicembre dello stesso anno.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

Firmata a ALGERI, 3 FEBBRAIO 1991, in duplice esemplare originale in lingua araba, italiana e francese, i tre testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana
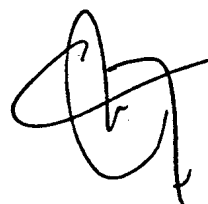
S.E. AMBASCIATORE D'ITALIA

in ALGERIA

ANTONIO BADINI

Per il Governo della Repubblica Democratica e Popolare Algerina

MINISTRO DELL' ECONOMIA

GHAZI HIDOUCI

PROTOCOLLO

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali.

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione:

a) per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, resta inteso che non è ammessa alcuna deduzione per le somme pagate, all'occorrenza, da una stabile organizzazione alla sede dell'impresa o ad altri suoi uffici a titolo di canoni, compensi o altri pagamenti in corrispettivo di licenze di sfruttamento, di brevetti o altri diritti, di provvigioni (diverse dai rimborsi di spese effettive) per servizi resi o per attività di direzione o, salvo il caso di un'impresa bancaria, di interessi su prestiti a favore della stabile organizzazione.

Parimenti per la determinazione degli utili di una stabile organizzazione, non si tiene conto tra le spese sostenute dalla sede dell'impresa o da altri suoi uffici, dei canoni, compensi o altri simili pagamenti in corrispettivo di licenze di sfruttamento, di brevetti o altri diritti o di provvigioni (diverse dai rimborsi di spese effettive) per servizi resi o per attività di direzione o, salvo il caso di una impresa bancaria, di interessi su prestiti in favore della sede dell'impresa o di altri suoi uffici.

b) Le autorità competenti dei due Stati contraenti faranno del loro meglio per regolare di comune accordo il problema della doppia imposizione economica derivante dall'articolo 9 della Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 concernente la procedura amichevole.

c) Per quanto concerne il paragrafo 1 dell'articolo 26, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno significa che la procedura amichevole non pregiudica la procedura contenziosa nazionale che deve costituire un ricorso preliminare quando la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione.

d) Le imposte riscosse da uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate, a richiesta dell'interessato, per la parte eccedente il limite previsto dalle disposizioni della presente Convenzione in relazione a dette imposte. Le domande di rimborso, da prodursi nei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente, certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla Convenzione.

La presente disposizione non impedisce alle autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo altre procedure per l'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni di imposta cui da diritto la Convenzione.
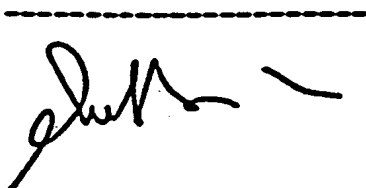
e) Nonostante le disposizioni dell'articolo 7 della Convenzione le imprese italiane che concludono dei contratti di lavori di costruzione in Algeria possono beneficiare del sistema di imposta sul reddito delle imprese straniere di costruzione previsto dalla legislazione algerina alle stesse condizioni delle altre imprese straniere.

In pratica, le stesse notificano la loro opzione per detto sistema di imposta all'Amministrazione fiscale algerina prima dell'inizio dei lavori, allegando una copia del contratto.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.

Firmato a ALGERI, 3 FEBBRAIO 1991 in duplice esemplare, in lingua araba, italiana e francese, i tre testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana
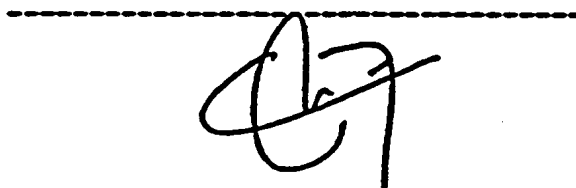
S.E AMBASCIATORE D'ITALIA

in ALGERIA

ANTONIO BADINI

Per il Governo della Repubblica Democratica e Popolare Algerina

MINISTRO DELL 'ECONOMIA

GHAZI HIDOUCI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 854):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 6 luglio 1994.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 luglio 1994, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, e X.

Esaminato dalla III commissione il 26 luglio 1994.

Esaminato in aula il 1° agosto 1994 e approvato il 2 agosto 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 739):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 settembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 26 ottobre 1994.

Relazione scritta annunciata il 16 novembre 1994 (atto n. 739/*A* - relatore sen. BONANSEA).

Esaminato in aula e approvato il 17 novembre 1994.

94G0744

LEGGE 14 dicembre 1994, n. **712.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Mauritius per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatta a Port-Louis il 9 marzo 1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Mauritius per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatta a Port-Louis il 9 marzo 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della convenzione medesima.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

C O N V E N Z I O N E

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI MAURITIUS PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Mauritius

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,

hanno convenuto quanto segue:

A R T I C O L O 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

A R T I C O L O . 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente o delle sue suddivisioni politiche o amministrative dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte

sull'ammontare complessivo degli stipendi o salari corrisposti dalle imprese, nonchè le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne Mauritius:
i) l'imposta sul reddito;
ii) l'imposta sugli utili di capitale (morcellement);
comprese le ritenute alla fonte, le anticipazioni o gli acconti relativi alle imposte suddette;
(qui di seguito indicate quali "imposta di Mauritius");

b) per quanto concerne l'Italia:
i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana)".

4. La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite da ciascuno Stato contraente dopo la firma della presente convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

A R T I C O L O 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine "Mauritius" designa tutti i territori, comprese tutte le isole, che, ai sensi della

legislazione di Mauritius, formano lo Stato di Mauritius e comprende:

i) il mare territoriale di Mauritius;

ii) le zone al di fuori del mare territoriale di Mauritius che ai sensi della legislazione di Mauritius sono o possono in futuro essere considerate come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti di Mauritius riguardanti il fondo e il sottosuolo marino, nonchè le loro risorse naturali;

b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali, ai sensi della legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino, nonchè le loro risorse naturali;

c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, Mauritius o l'Italia;

d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

g) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un'aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

h) il termine "nazionali" designa:

1. le persone fisiche che possiedono la nazio-

nalità di uno Stato contraente;
2. le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

i) l'espressione "autorità competente" designa:
1. per quanto concerne Mauritius il "Commissioner of Income Tax" o il suo rappresentante autorizzato;
2. per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.

2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

ARTICOLO 4

RESIDENZA

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
(a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando

essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
(b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha la nazionalità;
(d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

ARTICOLO 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;

f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione, di istallazione o di montaggio la cui durata oltrepassa i sei mesi.

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" in detto primo Stato se:

a) essa ha, ed abitualmente esercita in detto primo Stato, il potere di concludere contratti in nome dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attività sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; o

b) dispone abitualmente in detto primo Stato di un deposito di merce appartenente all'impresa dal quale abitualmente essa esegue ordinazioni per conto dell'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno

status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività di detto intermediario sono esercitate esclusivamente o quasi per conto di detta impresa, esso non è considerato come un intermediario che gode di uno status indipendente ai fini del presente paragrafo.

6. Il fatto che una società residente in uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

A R T I C O L O 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità alla legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. L'usufrutto di beni immobili o i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali sono altresì considerati "beni immobili". Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonchè da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

ARTICOLO 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile

organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia dello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente Articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali Articoli non vengono modificate da quelle del presente Articolo.

ARTICOLO 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave,

detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

A R T I C O L O 9

IMPRESE ASSOCIATE

Allorchè
a. un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b. le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla realizzazione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,
e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commmerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accertate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra le imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

A R T I C O L O 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno

Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili nello Stato contraente di cui la Società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere:
(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se la persona che percepisce i dividendi stessi è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
(b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.
Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i diritti di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei

dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

ARTICOLO 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengno ed in conformità alla legislazione di detto Stato.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente e percepiti da un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili solo in detto Stato se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario e gli interessi sono pagati a detto Stato, a un suo ente pubblico o ad un suo istituto bancario o finanziario.

4. Ai fini del presente Articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonchè ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra

debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, detti canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente Articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrispondenti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di un brevetto, di un marchio di fabbrica o di commercio, o di un modello, di un progetto, di una formula o di un procedimento segreti, nonchè per l'uso o la concessione in uso di una attrezzatura industriale, commerciale o scientifica o per informazioni concernenti un'esperienza acquisita nel campo industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei

canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente alla stabile organizzazione o base fissa. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico di tale stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato coontraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili nell'altro Stato.

Tuttavia gli utili derivanti dall'alienazione di navi od aeromobili impiegati in traffico internazionale o da beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni diversi da quelli indicati ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

ARTICOLO 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili

soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione "libera professione" comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonchè le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

ARTICOLO 15

LAVÓRO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli Articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Paese.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale, sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

ARTICOLO 16

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

ARTICOLO 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonchè di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi derivanti da attività esercitate in uno Stato contraente da artisti dello spettacolo o sportivi se il soggiorno in detto Stato contraente è finanziato in tutto o in parte con fondi pubblici dell'altro Stato contraente, ivi compresa una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale o un suo ente giuridico.

ARTICOLO 18

PENSIONI

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se la persona che percepisce il reddito non è soggetta a imposizione relativamente a tale reddito nello Stato in cui è residente e in conformità della legislazione di detto Stato. In tal caso, tale reddito è imponibile nello Stato di provenienza.

ARTICOLO 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato che:

i) abbia la nazionalità di detto Stato;o

ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una sua persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli Articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività economica o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

ARTICOLO 20

PROFESSORI ED INSEGNANTI

1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, istituto superiore, scuola od altro istituto di istruzione e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposizione nel

detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attività di insegnamento o di ricerca, per le quali è assoggettato ad imposizione nell'altro Stato contraente.

2. Il presente Articolo non si applica ai redditi derivanti da ricerche se tali ricerche sono intraprese principalmente nell'interesse personale di una o più persone determinate.

ARTICOLO 21

STUDENTI

1. Le remunerazioni che uno studente o un apprendista che è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente nel primo Stato contraente unicamente ai fini di istruzioni o di apprendistato, riceve per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato non sono imponibili in detto Stato, purchè tali remunerazioni provengano da fonti situate al di fuori dello stesso Stato.

2. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, le remunerazioni che uno studente o apprendista che è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna in detto primo stato unicamente ai fini di istruzione o di apprendistato, riceve in corrispettivo di servizi resi nel primo Stato non sono imponibili in detto primo Stato, purchè tali servizi siano connessi alla sua istruzione o apprendistato o che le remunerazioni di tali servizi siano necessarie per integrare le risorse destinate al proprio mantenimento.

ARTICOLO 22

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi, diversi da quelli provenienti da beni immobili così come difiniti al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi che sia un residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

ARTICOLO 23

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. La doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi.

2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Mauritius, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'Articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sul reddito pagata in Mauritius, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota

d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Nessuna deduzione sarà comunque accordata ove l'elemento reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.

3. Qualora un residente di Mauritius riceve elementi di reddito che sono imponibili in Italia, Mauritius può, nel calcolare l'imposta di Mauritius specificata all'Articolo 2 della presente Convenzione, includere nella base imponibile dell'imposta di Mauritius, detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, il residente di Mauritius ha diritto a un credito d'imposta corrispondente all'ammontare dell'imposta italiana prelevata.

Il credito d'imposta, comunque, non deve superare l'ammontare dell'imposta di Mauritius relativa al reddito considerato.

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente Articolo, qualora l'imposta sui dividendi provenienti da ciascuno Stato contraente non venga prelevata in tutto o in parte per un periodo limitato in conformità della legislazione di detto Stato, tale imposta non prelevata in tutto o in parte si considera pagata per un ammontare non superiore al 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui all'Articolo 10.

ARTICOLO 24

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggetati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obblighi ad essa relativi, diversi o più

onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'Articolo 9, del paragrafo 7 dell'Articolo 11, o del paragrafo 6 dell'Articolo 12, gli interessi, i canoni e le altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente; non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente Articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'Articolo 2, alle imposte di ogni natura o denominazione.

ARTICOLO 25

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alla presente Convenzione egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'Articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che gli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, tali scambi di opinioni potranno avere luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

ARTICOLO 26

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla presente Convenzione, nella misura in cui la tassazione che esse prevedono non è contraria alla Convenzione nonchè per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'Articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi relativi a tali imposte. Dette persone od autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

c) di trasmettere informazioni che rivelerebbero un segreto commerciale industriale, professionale o un

processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

ARTICOLO 27

AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali di diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

ARTICOLO 28

RIMBORSI

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'Articolo 25 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente Articolo.

ARTICOLO 29

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli Strumenti di Ratifica saranno scambiati non appena possibile.

2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli Strumenti di Ratifica e le sue disposizioni avranno efficacia:

a) in Italia:

con riferimento al reddito imponibile per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1987;

b) in Mauritius:

con riferimento al reddito imponibile per gli anni di accertamento che iniziano il, o successivamente al 1 luglio 1987.

3. Le domande di rimborso o di accreditamento cui da diritto la presente Convenzione con riferimento alle imposte dovute dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti relativamente ai periodi che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio 1987 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata.

ARTICOLO 30

DENUNCIA

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ciascun anno solare dopo un periodo di

cinque anni dalla data in cui la Convenzione è entrata in vigore. In tal caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

a) in Italia:

con riferimento al reddito imponibile per ogni periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia;

b) in Mauritius:

con riferimento al reddito imponibile per gli anni di accertamento che iniziano il, o successivamente al, 1 luglio dell'anno solare successivo a quello della denuncia.

Fatta in duplice esemplare a Port - Louis il giorno ... nove marzo 1990, in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo di Mauritius
Dr. Sergio ENNA	Sir Satcam BOOLELL
Ambasciatore d'Italia	Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri e dell'Emigrazione

PROTOCOLLO

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Mauritius per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Mauritius per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari che formeranno parte integrante della detta Convenzione.

Resta inteso che:

a. con riferimento al paragrafo 3 dell'Articolo 7, l'espressione "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" designa le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione;

b. con ulteriore riferimento al paragrafo 3 dell'Articolo 7, tale deduzione non è ammessa per eventuali somme, pagate (diversamente dai rimborsi per spese correnti) dalla stabile organizzazione alla sede principale dell'impresa o ad uno dei suoi altri uffici, a titolo di canoni, compensi o altri simili pagamenti per l'uso di brevetti o altri diritti, o a titolo di commissione, per servizi specifici esercitati per l'attività di direzione, o ad eccezione del caso di un istituto bancario, a titolo di interessi sul denaro prestato alla stabile organizzazione. Parimenti, non si prendono in considerazione, nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, le somme imputate (diversamente dai rimborsi per spese correnti) dalla stabile organizzazione alla sede principale dell'impresa o ad uno dei suoi altri uffici, a titolo di canoni, compensi o altri simili pagamenti per l'uso di brevetti o altri diritti, o a titolo di commissione per servizi specifici esercitati o per attività di direzione, o ad eccezione del caso di un istituto bancario, a titolo di interessi sul denaro prestato alla sede principale dell'impresa o a uno dei suoi altri uffici;

c. con riferimento all'Articolo 8, un'impresa di uno Stato contraente che ricava utili dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale non è assoggettabile ad alcuna imposta locale sul reddito dovuta nell'altro Stato contraente;

d. nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 10, i dividendi pagati da una società residente di Mauritius ad un residente dell'Italia sono imponibili in Mauritius in conformità della legislazione di Mauritius, fino a quando i dividendi pagati da una Società residente in Mauritius sono ammessi in deduzione nella determinazione degli utili imponibili della società. Tuttavia, l'imposta così applicata non può eccedere il 40 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi;

e. con riferimento al paragrafo 3 dell'Articolo 11, l'espressione "Ente pubblico" comprende ogni ente di uno Stato contraente che è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, controllato da detto Stato.

Se dovessero sorgere difficoltà o dubbi sul fatto che un ente di uno Stato contraente sia da considerarsi o no un ente pubblico, la questione sarà risolta dalle competenti autorità degli Stati contraenti;

f. con riferimento al paragrafo 2 dell'Articolo 12, se il Governo di Mauritius in una Convenzione con un altro membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, dovesse limitare la propria imposizione alla fonte dei canoni ad una aliquota inferiore a quella prevista in detto Articolo, i due Governi si consulteranno allo scopo di modificare detto Articolo al fine di estendere lo stesso trattamento su una base reciproca.

Il Governo di Mauritius informerà, non appena possibile, il Governo italiano di tale cambiamento di linea di condotta;

g. con riferimento al paragrafo 1 dell'Articolo 25, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione;

h. le disposizioni del paragrafo 3 dell'Articolo 28 non impediscono alle competenti Autorità degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni di imposta previste dalla presente Convenzione;

i. le remunerazioni corrisposte ad una persona fisica in relazione ai servizi resi all'Azienda di Stato Italiana delle Poste e Telegrafi (PP.TT.), all'Istituto italiano per il Commercio con l'Estero (I.C.E.) e all'Ente Italiano per il Turismo (E.N.I.T.) nonchè ai corrispondenti enti ed istituzioni di Mauritius sono regolate dalle disposizioni concernenti le funzioni pubbliche e, in particolare, dai paragrafi 1 e 2 dell'Articolo 19 della Convenzione.

Fatto in duplice esemplare a Port - Louis il giorno nove marzo 19 90 , in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Dr. Sergio EMINA
Ambasciatore d'Italia

Per il Governo di Mauritius

Sir Satcam BOOLELL
Vice Primo Ministro
e Ministro degli Affari
Esteri e dell'Emigrazione

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 856):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 6 luglio 1994.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 luglio 1994, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 26 luglio 1994.

Esaminato in aula il 1° agosto 1994 e approvato il 2 agosto 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 741):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 settembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 6ª, 8ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 26 ottobre 1994.

Relazione scritta annunciata il 16 novembre 1994 (atto n. 741/*A* - relatore sen. BONANSEA).

Esaminato in aula e approvato il 17 novembre 1994.

94G0745

LEGGE 14 dicembre 1994, n. **713.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 15 gennaio 1993.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 15 gennaio 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo medesimo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF MONGOLIA ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS.

The Government of the Italian Republic and the Government of Mongolia (hereafter referred to as the Contracting Parties),
desiring to establish favourable conditions for improved economic cooperation between the two countries, and especially for investment by nationals of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party; and
acknowledging that offering encouragement and mutual protection to such investments, based on international Agreements, will contribute towards stimulating business ventures that will foster the prosperity of both Contracting Parties,

Hereby agree as follows:

Article 1

Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investment", irrespective of the legal form adopted or the legal system having jurisdiction, shall be construed to mean any kind of property invested before or after the entry into force of this Agreement by a natural or legal person being a national of one Contracting Party in the territory of the other, in conformity with the laws and regulations of the latter.

Without limiting the generality of the foregoing, the term "investment" comprises:

a) movable and immovable property, and any other rights in rem including, insofar as they may be used for investment purposes, real guarantees on others' property;

b) shares, debentures, equity holdings and any other negotiable instrument or document of credit, as well as Government and public securities in general;

c) credit for sums of money or any right for pledges or services having an economic value connected with investments, as well as reinvested income as defined in paragraph 5 hereafter;

d) copyright, commercial trade marks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights, know-how, trade secrets, trade names and goodwill;

e) any right of a financial nature accruing by law or by contract and any licence, concession or franchise issued in accordance with current provisions governing the exercise of business activities, including prospecting for cultivating, extracting and exploiting natural resources.

2. The term "investor" shall be constructed to mean any natural or legal person being a national of a Contracting Party who effected, is effecting, or intending to effect, investments in the territory of the other Contracting Party.

3. The term "natural person", in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean any natural person holding the nationality of that State.

4. The term "legal person", in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean any entity established in the territory of one of the Contracting Parties, and recognized as legal person in accordance with the respective national legislation such as public establishments, joint-stock corporations or partnerships, foundations or associations, regardless of whether their liability is limited or otherwise.

5. The term "income" shall be construed to mean the money that has yielded or is still to yield by an investment, including in particular, profits, interest income, income from capital investment, dividends, royalties, returns for assistance and technical services or other current incomes, including reinvested income and capital gains.

6. The term "territory" shall be construed to mean, in addition to the areas lying within the land boundaries, the "maritime zones". The latter also comprise the marine and submarine zones over which the Contracting Parties have sovereignty, or exercise sovereign or jurisdictional rights, according to international law.

Article 2

Promotion and Protection of Investment

1. Both Contracting Parties shall encourage investors of the other Contracting Party to invest in their territory, and shall authorize these investments in accordance with their legislation.

2. Both Contracting Parties shall at all times ensure fair and equitable treatment of the investments of investors of the other Contracting Party. Both Contracting Parties shall ensure that the management, maintenance, enjoyment, transformation, cessation and liquidation of investments effected in their territory by investors of the other Contracting Party, as well as the companies and firms in which these investments have been made, shall in no way be subject to unjustified or discriminatory measures.

Article 3

National Treatment and The Most Favoured Nation Clause

1. Both Contracting Parties, within the bounds of their own territory, shall offer investments effected by, and the income accruing to, investors of the other Contracting Party no less favourable treatment than that accorded to investments effected by, and income accruing to, its own nationals or investors of Third States.

2. The treatment accorded to the activities connected with the investments of investors of either Contracting Party shall not be less favourable than that accorded to similar activities connected with investments made by their own investors or by investors of any Third Country.

3. The provisions of 1) and 2) of this Article do not apply to any advantages or privileges which one Contracting Party grants or may grant at some future time to Third States by virtue of its membership in Customs or Economic Unions, Common Market associations, Free Trade Areas, regional or subregional Agreements, international multilateral economic Agreements, or Agreements entered into in order to prevent double taxation or to facilitate cross-border trade.

Article 4

Compensation for Damages and Losses

Investors of one Contracting Party, whose investments in the territory of the other Contracting Party suffered losses owing to war or armed conflict, state of emergency or other similar events shall, as regards compensation or other forms of settlement, be accorded by the latter Contracting Party treatment not less favourable than that which the latter Contracting Party accords to its own investors or to the investors of any Third State. Any payment made under this Article shall be freely transferable without undue delay.

Article 5

Nationalization or Expropriation

1. (1) The investments to which this Agreement relates shall not be subject to any measure which might limit permanently or temporarily their rights of ownership, possession, control or enjoyment, save where specifically provided by law and by judgements or orders issued by Courts or Tribunals having jurisdiction.

(2) Investments of investors of one of the Contracting Parties shall not be directly or indirectly nationalized, expropriated, requisitioned or subjected to any measures having similar effects in the territory of the other Contracting Party, except for public purposes, on national interest, against immediate full and effective compensation, and on condition that these measures are taken on a non-discriminatory basis and in conformity with all legal provisions and procedures.

(3) The just compensation shall be equivalent to the real market value of the investment immediately prior to the moment in which the decision to nationalize or expropriate is announced or made public, and shall be calculated according to internationally acknowledged evaluation standards. Compensation shall include interest calculated on a six-month LIBOR basis accruing from the date of nationalization or expropriation to the date of payment. In the event of failure to reach an agreement between the investor and the Contracting Party having liability, the amount of the compensation shall be calculated following the settlement of dispute procedure provided by Article 9 of this Agreement. Once the compensation has been determined, it shall be paid promptly and authorization for its repatriation in convertible currency issued.

2. The provisions of paragraph 1. of this Article shall also apply to income from an investment, and, in the event of winding-up, to the proceeds of liquidation.

3. If after the dispossession, the good concerned has not been utilized, wholly or partially, for that purpose, then, the owner or his assignees are entitled to the repurchasing of the good at the market price.

Article 6

Repatriation of Capital, Profits and Income

1. Each of the Contracting Parties shall guarantee that, after investors have complied with all their fiscal obligations, they may transfer the following abroad, without undue delay, in any convertible currency:

(a) capital and additional capital amounts used to maintain and increase investments;

(b) net income, dividends, royalties, payments for assistance and technical services, interest and any other profits;

(c) the proceeds of the total or partial sale or liquidation of an investment;

(d) funds to repay loans relating to an investment and interest due thereon;

(e) remuneration and allowances paid to nationals of the other Contracting Party in respect of subordinate work and services performed in relation to an investment effected in its territory, in the amount and manner prescribed by current national legislation and regulations.

2. Transfer of proceeds mentioned in paragraph (1) of this Article may be effected under the condition that the transferred convertible currency originates in the investment or in its returns.

3. Each Contracting Party shall take after fulfillment of the legal obligations pertaining to the investors, the necessary steps in order to ensure the execution without delay of the transfers mentioned in paragraph (1) of this Article.

4. Both Contracting Parties may adopt provisions governing the manner of complying with the fiscal obligations referred to in paragraph (1) above.

Article 7

Subrogation

In the event that one Contracting Party or any of its institutions has provided an insurance guarantee in respect of non-commercial risks for investments effected by one of its investors in the territory of the other Contracting Party, and has made payments on the basis of that guarantee, the other Contracting Party shall recognize the assignement of the rights of the insured investor to the Contracting Party guarantor and its subrogation shall not exceed the original rights. In relation to the transfer of payments to the Contracting Party or its Institution by virtue of such subrogation, the provision of Articles 4,5 and 6 of this Agreement shall apply.

Article 8

Transfer Procedures

The transfers referred to in Articles 4, 5, 6 and 7 shall be effected without undue delay and, at all events, within six months, provided that all fiscal obligations have been met. Transfers shall be made in a convertible currency at the prevailing exchange rate applicable on the date of the transfer.

Article 9

Settlement of Disputes between Investors and the Contracting Parties

1. Any disputes arising between a Contracting Party and the investors of the other, including disputes relating to compensation for expropriation, nationalization, requisition or similar measures, and disputes relating to the amount of the revelant payments, shall be settled amicably, as far as possible.

2. In the event that such a dispute cannot be settled amicably within six months of the date of a written application, the investor in question may submit the dispute, at his discretion, for settlement to:

a) the Contracting Party's Court, at all instances, having territorial jurisdiction;

b) an ad hoc Arbitration Tribunal, in accordance with the Arbitration Rules of the "UN Commission on International Trade Law" (UNCITRAL);

c) the "International Centre for the Settlement of Investment Disputes", for the application of the arbitration procedures provided by the Washington Convention of 18th March 1965 on the "Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States" whenever, or as soon as both Contracting Parties have validly acceded to it.

3. Both Contracting Parties shall refrain from negotiating through diplomatic channels any matter relating to any arbitration procedure or judicial procedures that may have been instituted until these procedures have been concluded, and one of the Contracting Parties has failed to comply with the ruling of the arbitration tribunal on the judgement of the court of law within the terms prescribed by the ruling or the judgement, or any other terms that may derive from international or internal law applicable to the case at issue.

Article 10

Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Any disputes which may arise between the Contracting Parties relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through diplomatic channels.

2. In the event that the dispute cannot be settled within three months from the date on which one of the Contracting Parties notifies, in writing, the other Contracting Party, the dispute shall, at the request of one of them, be laid before an ad hoc Arbitration Tribunal as provided in this Article.

3. The Arbitration Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party, shall appoint a member of the Tribunal. These two members shall then select a national of a Third State to act as Chairman. The Chairman shall be appointed within three months from the date on which the other two members are appointed.

4. If the appointments have not been agreed within the time provided by paragraph 3. of this Article, either of the Contracting Parties, in default of any other arrangement, may apply to the President of the International Court of Justice to make the appointments within three months. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or he is otherwise prevented from discharging the said function, the application shall be made to the Vice President of the Court. If the Vice President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or he is equally prevented from discharging the said function for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointments.

5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote, and its decisions shall be binding. Both Contracting Parties shall pay the costs of their own arbitrator and of their own costs at the hearings. The President's costs and any other costs shall be divided equally between the Contracting Parties.
The Arbitration Tribunal shall lay down its own procedures.

Article 11

Application of other provisions

1. Whenever any issue is governed both by this Agreement and by another International Agreement to which both the Contracting

9 - Libreria - *Suppl. ord. G.U.* n. 301.

Parties are parties, or whenever it is governed otherwise by general international law, the most favourable provisions, case by case, shall be applied to the Contracting Parties and to their investors.

2. Whenever, as a result of laws, regulations, provisions or specific contracts, one of the Contracting Parties has adopted a more advantageous treatment for the investors of the other Contracting Party than that provided in this Agreement, shall be accorded that more favourable treatment.

Article 12

Entry into force

This Agreement shall enter into force on the date the Contracting Parties notify each other that all legal requirements for its entry into force have been fulfilled.

Article 13

Duration and Expiry Date

1. This Agreement shall remain effective for 10 years as from the date in which the constitutional procedures indicated in Article 12 have been effected, and it shall be tacitly renewed for further periods of 5 years, unless either Party terminates it by giving prior written notice thereof one year before any expiry date.

2. In the case of investments effected prior to the expiry dates of the present Agreement, as provided in this Article 13, the provisions of Articles 1 to 11 shall remain effective for a further five years after the aforementioned dates.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE AT Rome, this 15th day of January, one thousand nine hundred and three, in two copies, both in the English language, both texts being authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

FOR THE GOVERNMENT OF MONGOLIA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA MONGOLIA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

****

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Mongolia (qui di seguito denominati Parti Contraenti);

Desiderando creare condizioni favorevoli per una migliore cooperazione economica tra i due paesi, in particolare per quanto riguarda gli investimenti effettuati dai cittadini di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;

Riconoscendo che l'incoraggiamento e la reciproca protezione di tali investimenti in base ad accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali che accrescano la prosperità di entrambe le Parti contraenti,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Il termine "investimento ", a prescindere dalla forma giuridica adottata o dal sistema giuridico vigente indicherà ogni categoria di beni investiti, successivamente o anteriormente all'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica avente la nazionalità di una Parte contraente, nel territorio dell'altra, in conformità con le leggi ed i regolamenti di detta Parte.

Il termine" investimento" comprende in particolare ma non esclusivamente:

(a)i beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto di proprietà in rem , ivi comprese, nella misura in cui siano utilizzate ai fini dell'investimento, garanzie effettive sui beni altrui;

(b) azioni, titoli ed obbligazioni ed ogni altro strumento negoziabile o documento di credito, nonché titoli di Stato o di organismi pubblici in generale;

(c) crediti per importi di denaro o qualunque diritto per impegni o servizi aventi un valore economico connesso con gli investimenti, nonché i proventi reinvestiti come definiti al paragrafo 5 in appresso;

(d) diritti di autore, marchi di fabbrica, brevetti, progetti industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamenti commerciali;

(e)ogni diritto di natura finanziaria;conferito per legge o per contratto ed ogni licenza, concessione o franchigia rilasciata in conformità alle disposizioni vigenti che regolamentano l'esercizio di attività commerciali, compresa la prospezione ai fini della coltivazione, dell'estrazione e dello sfruttamento delle risorse naturali.

2. Il termine "investitore" indicherà ogni persona fisica o giuridica avente la cittadinanza di una delle Parti Contraenti, che ha effettuato,effettua o intende effettuare investimenti sul territorio dell'altra Parte Contraente.

3. Il termine"persona fisica", in riferimento a ciascuna delle Parti Contraenti, indicherà ogni persona fisica in possesso della cittadinanza di detto Stato.

4. Il termine "persona giuridica" , in riferimento a ciascuna delle Parti Contraenti, indicherà qualsiasi organismo avente la propria sede nel territorio di una delle Parti Contraenti e riconosciuto come persona giuridica in base alle rispettive legislazioni nazionali, come organismi pubblici, società di persone o di capitali, fondazioni o associazioni, a prescindere dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno.

5. Il termine "proventi" indicherà le somme ricavate o da ricavare da un investimento, compresi in particolare i profitti, i redditi da interessi, gli utili da capitale, i dividendi, le royalties,i proventi per assistenza e servizi tecnici ed altri redditi correnti, compreso il reddito reinvestito e gli utili di capitale.

6.Il termine "territorio" indicherà, oltre alle zone site entro i confini terrestri, le "zone marittime".

Queste includono anche le zone marine e sottomarine sotto la sovranità delle Parti Contraenti e sulle quali esse esercitano, in conformità con il diritto internazionale, diritti sovrani o giurisdizionali.

ARTICOLO 2
Promozione e Protezione degli investimenti

1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti sul proprio territorio ed autorizzeranno questi investimenti in conformità con le proprie leggi e regolamenti in vigore.

2. Entrambe le Parti Contraenti assicureranno in qualsiasi momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno che la gestione, la conservazione, l'uso,la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, come pure le società e le imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non siano in alcun modo soggetti a misure ingiustificate o discriminatorie.

ARTICOLO 3
Clausola della nazione più favorita e trattamento nazionale

1. Ciascuna delle Parti Contraenti nell'ambito del proprio territorio offrirà agli investimenti ed ai proventi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti ed ai proventi dei propri investitori oppure agli investimenti ed ai proventi degli investitori di uno Stato terzo.

2.Il trattamento concesso alle attività connesse con gli investimenti degli investitori di ciascuna Parte Contraente non sara meno favorevole di quello concesso ad analoghe attività connesse con gli investimenti effettuati dai propri investitori o da investitori di qualsiasi Paese Terzo.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1) e 2) del presente Articolo non si applicano a qualsiasi vantaggio o privilegio che una Parte Contraente concede o potrà concedere in futuro a Stati terzi in virtù della propria

appartenenza ad unioni doganali ed economiche, associazioni di mercato comune, zone di libero scambio, accordi regionali o sotto-regionali, accordi economici internazionali multilaterali, oppure accordi stipulati al fine di evitare la doppia imposizione o per agevolare il commercio frontaliero.

ARTICOLO 4
Indennizzi per danni e perdite

Agli investitori di una Parte Contraente, i cui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente hanno subito perdite a seguito di guerre, conflitti armati, stati di emergenza, o altri eventi analoghi, sarà concesso da quest'ultima Parte Contraente, per quanto riguarda l'indennizzo o altre forme di liquidazione un trattamento non meno favorevole di quello concesso da tale Parte Contraente ai propri investitori o agli investitori di qualsiasi Stato Terzo. Ogni pagamento effettuato in base al presente Articolo sarà liberamente trasferibile senza indebiti ritardi.

ARTICOLO 5
Nazionalizzazione o Esproprio

1.(1) Gli investimenti cui il presente Accordo si riferisce non possono essere oggetto di alcuna misura permanente o temporanea che ne limiti permanentemente o temporaneamente il diritto di proprietà, possesso, controllo o godimento, a meno che non sia specificamente disposto al riguardo da leggi, sentenze o ordinanze promulgate da Corti o Tribunali competenti;

(2) Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non potranno essere direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti oppure soggetti a nessuna misura avente effetti equivalenti sul territorio dell'altra Parte Contraente tranne nel caso in cui tali misure siano adottate per fini di utilità pubblica, in base all'interesse nazionale, in cambio di un indennizzo rapido, completo ed efficace, e su una base non discriminatoria ed in conformità a disposizioni e procedure legali.

(3) L'equo indennizzo sarà equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui viene annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzare o di espropriare e sara calcolato secondo parametri di valutazione internazionalmente riconosciuti. L'indennizzo includerà gli interessi calcolati in base ad un tasso LIBOR a sei

mesi maturato dalla data della nazionalizzazione o dell'esproprio alla data del pagamento. Qualora non si riuscisse a raggiungere un accordo tra l' investitore e la Parte Contraente avente responsabilità, l'ammontare dell'indennizzo sara calcolato a seguito della definizione della procedura litigiosa secondo l'Articolo 9 del presente Accordo. Una volta determinato l'indennizzo esso sara rapidamente pagato e sara rilasciata l'autorizzazione per il suo rimpatrio in valuta convertibile.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo si applicheranno altresì al reddito proveniente da un investimento e nel caso di una sua liquidazione, ai proventi della stessa.

3. Se, dopo l'espropriazione, i beni in questione non sono stati utilizzati, interamente o parzialmente, per quel fine, il proprietario o i suoi procuratori avranno diritto di riacquistare i beni al prezzo di mercato.

ARTICOLO 6
Rimpatrio di capitali, profitti e redditi.

1. Ciascuna delle Parti Contraenti garantirà che, dopo che gli investitori hanno adempiuto a tutti gli obblighi fiscali, essi possano trasferire all'estero in valuta convertibile e senza indebito ritardo:

(a) il capitale e gli importi addizionali di capitale utilizzati per mantenere ed incrementare gli investimenti;

b) i profitti netti, dividendi, royalties, retribuzioni per assistenza e servizi tecnici, interessi o altri profitti;

(c) i proventi derivanti dalla vendita o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;

(d) i fondi per ripagare prestiti per investimento ed i relativi interessi dovuti;

(e) le retribuzioni e le indennità corrisposte ai cittadini dell'altra Parte Contraente per il lavoro subordinato ed i servizi prestati in relazione ad un investimento effettuato nel proprio territorio, nell'ammontare e secondo le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti nazionali in vigore.

2. I trasferimenti dei proventi di cui al paragrafo (1) del presente Articolo possono essere effettuati alla condizione che la valuta convertibile trasferita derivi dall'investimento o dai suoi proventi.

3. Sotto riserva che gli obblighi legali che incombono agli investitori siano stati assolti, ciascuna Parte Contraente effettuerà i passi necessari per garantire che i trasferimenti di cui al paragrafo (1) del presente Articolo siano eseguiti senza ritardo.

4. Entrambe le Parti contraenti possono adottare disposizioni per regolamentare l'espletamento degli obblighi fiscali di cui al paragrafo (1) sopra.

ARTICOLO 7
Surrogazione

Se una Parte Contraente, o qualunque sua istituzione, ha concesso una garanzia contro i rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente ed ha effettuato pagamenti in base a tale garanzia, l'altra Parte Contraente dovrà riconoscere il trasferimento dei diritti dell'investitore assicurato alla Parte Contraente facente funzione da garante, e la surrogazione non eccederà i diritti originali. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente, o alla sua istituzione in virtù di questa surrogazione, si applicheranno le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8
Procedure di trasferimento

I trasferimenti di cui agli Articoli 4,5 6 e 7 saranno effettuati senza indebiti ritardi, ed in ogni caso entro sei mesi, a condizione che tutti gli obblighi fiscali siano stati soddisfatti. I trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data del trasferimento.

ARTICOLO 9
Composizione delle controversie tra gli Investitori e le Parti Contraenti

1. Tutte le controversie, comprese le controversie relative al'indennizzo, da corrispondere in caso di espropriazione, nazionalizzazione, requisizione o analoghe misure, e le controversie relative all'ammontare dei relativi pagamenti tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra Parte Contraente, dovranno, per quanto possibile, essere risolte amichevolmente.

2. Qualora una controversia non possa essere composta amichevolmente entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data della richiesta presentata per iscritto, l'investitore interessato potrà sottoporre la controversia, a sua discrezione :

(a) alla giurisdizione territoriale competente della Parte Contraente interessata, in tutte le sue istanze;

(b) ad un Tribunale arbitrale ad hoc, in conformità con il Regolamento arbitrale della "Commissione dell'ONU sul Diritto Commerciale Internazionale" (UNCITRAL) ;

(c) al "Centro Internazionale per il Regolamento delle Controversie sugli investimenti" (CIRDI) per l'attuazione delle procedure di arbitrato stabilite nella Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, sulla "Composizione delle controversie legate agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati", qualora o non appena entrambe le Parti Contraenti vi abbiano validamente aderito.

3. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare tramite i canali diplomatici qualsiasi questione relativa ad un arbitrato o ad una procedura giudiziaria in corso, fintantochè tali procedure non siano state concluse ed una delle Parti Contraenti in causa non abbia ottemperato alla decisione del Tribunale Arbitrale o alla setenza del Tribunale ordinario entro i termini stabiliti nella decisione o nella sentenza, ovvero entro qualunque altro termine derivante dal diritto internazionale o interno applicabile nella fattispecie.

ARTICOLO 10
Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie tra le Parti Contraenti per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovranno per quanto possibile essere composte amichevolmente attraverso i canali diplomatici.

2. Qualora la controversia non possa essere risolta entro tre mesi a decorrere dalla data in cui una delle Parti Contraenti l' ha notificata per iscritto all'altra Parte Contraente, essa sarà sottoposta, a richiesta di una delle Parti, ad un Tribunale arbitrale ad hoc, come previsto dalle disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale arbitrale sarà costituito nella maniera seguente: ciascuna delle Parti Contraenti nominera un membro del Tribunale entro due mesi a decorrere dalla ricezione della richiesta di arbitrato. Successivamente questi due membri selezioneranno un cittadino di uno Stato terzo che agira in qualità di Presidente. Il Presidente dovrà essere designato entro tre mesi a decorrere dalla data di designazione degli altri due membri.

4. Se le nomine non sono state concordate entro i termini di tempo previsti al paragrafo 3 del presente Articolo, ciascuna delle Parti Contraenti, in mancanza di ogni altra intesa, può rivolgersi al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia affinché proceda alle nomine entro tre mesi.Qualora il Presidente della Corte fosse cittadino di una delle due Parti Contraenti, o si dovesse trovare in altra maniera nell'impossibilità di 45\esercitare questa funzione, la richiesta dovrà essere rivolta al Vice-Presidente della Corte. Se il Vice-Presidente della Corte è egli stesso cittadino di una delle Parti Contraenti e si trova anch'esso nell'impossibilità di esercitare questa funzione per qualsiasi ragione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano, che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti, sarà invitato a procedere alle nomine.

5. Il Tribunale arbitrale delibererà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Entrambe le Parti Contraenti sosterranno i costi del proprio arbitro ed i propri costi relativi alle udienze. Le spese relative al Presidente e tutti gli altri oneri saranno equamente divise tra le Parti Contraenti.

Il Tribunale arbitrale stabilirà le proprie procedure.

ARTICOLO 11
Applicazione di altre disposizione

1. Qualora una situazione sia disciplinata tanto dal presente Accordo quanto da un altro Accordo internazionale, a cui sono parti entrambe le Parti Contraenti, o dal diritto internazionale in generale, saranno applicate alle Parti Contraenti ed ai loro investitori le disposizioni più favorevoli, caso per caso.

2. Qualora il trattamento previsto da una Parte Contraente per gli investitori dell'altra Parte Contraente conformemente con le proprie leggi, i propri regolamenti o altre disposizioni o contratti specifici sia piu favorevole di quello previsto dal presente Accordo, sara concesso il trattamento piu favorevole.

ARTICOLO 12
Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui ciascuna delle Parti Contraenti notificherà all'altra Parte Contraente l'adempimento di tutte le procedure giuridiche richieste per la sua entrata in vigore.

ARTICOLO 13

Durata e Data di Scadenza

1. Il presente Accordo rimarra in vigore per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui le procedure costituzionali di cui all'Articolo 12 sono state espletate, e sara tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di 5 anni, a meno che non venga denunciato per iscritto da una delle Parti Contraenti un anno prima di ogni data di scadenza.

2. Per quanto riguarda gli investimenti effettuati anteriormente alla data di scadenza del presente Accordo, come stabilito nel presente Articolo 13, le disposizioni degli Articoli da 1 a 11 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni dopo le summenzionate date.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO A ROMA, il 15 Gennaio 1993 in due esemplari, entrambi in lingua inglese, entrambi i testi essendo ugualmente autentici.

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo della Mongolia

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 847):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 6 luglio 1994.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 luglio 1994, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 26 luglio 1994.

Esaminato in aula il 1° agosto 1994 e approvato il 2 agosto 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 733):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente. il 13 settembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 26 ottobre 1994.

Relazione scritta annunciata il 16 novembre 1994 (atto n. 733/*A* - relatore sen. VISENTIN).

Esaminato in aula e approvato il 17 novembre 1994.

94G0746

LEGGE 14 dicembre 1994, n. 714.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sulla promozione e protezione degli investimenti, con scambio di note modificativo del 15 ottobre 1991, fatto a Rabat il 18 luglio 1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sulla promozione e protezione degli investimenti, con scambio di note modificativo del 15 ottobre 1991, fatto a Rabat il 18 luglio 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

****

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Marocco (qui di seguito denominati Parti Contraenti);

Desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica tra di loro ed in particolare, per investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;

Riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione, in base agli Accordi internazionali, di tali investimenti contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti contraenti,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1) Per "investimento" si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento, ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche, compreso il Governo di una Parte contraente, nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità delle leggi e dei regolamenti di quest'ultima.

In tale contesto di carattere generale il termine "investimento" include principalmente ma non esclusivamente:

a) diritti di proprietà su beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto di proprietà come ipoteche, privilegi, pegni, usufrutti legati all'investimento;

b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonché titoli pubblici in genere;

c) crediti finanziari, compresi i redditi da investimento reinvestiti, nonche i diritti a prestazioni contrattuali aventi un valore economico;

d) i diritti di autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, la ditta e l'avviamento;

e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità a vigenti disposizioni per l'esercizio di attività economica, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.

f) capitali ed apporti aggiuntivi di capitali utilizzati per il mantenimento e/o l'incremento dell'investimento;

g) gli elementi di cui ai capoversi (c), (d) ed (e) di cui sopra devono essere oggetto di contratti approvati dall'Autorità competente.

2) Per "investitore" si intende una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, effettui o abbia assunto obbligazione di effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

a) per "persona fisica" si intende, per ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che ne abbia per legge la cittadinanza.

b) per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente sede nel territorio di una di esse e da quest'ultima riconosciuta secondo la sua legislazione. Il termine "persona giuridica" comprende in particolare Istituti pubblici, società di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e, questo, indipendendentemente dal fatto che la responsabilità sia limitata o meno.

3) Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento ivi compresi in particolare anche se non in via esclusiva, profitti o quote di profitti, interessi, redditi da capitale, dividendi , royalties.

4) Il termine "territorio" indica:

a) per la Repubblica italiana: il territorio della Repubblica italiana delimitato dalle frontiere terrestri comprese "le zone marittime". Queste ultime includono le zone marittime e sottomarine sulle quali l'Italia ha sovranità ed esercita, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranità e di giurisdizione.

b) Per il Regno del Marocco: il territorio del Regno del Marocco compresa ogni zona marittima situata oltre le acque territoriali del Regno del Marocco, che è stata o potrebbe essere successivamente designata dalla legislazione del Regno del Marocco, secondo il diritto internazionale, come zona all'interno della quale possono essere esercitati i diritti del Regno del Marocco sui fondi marini ed il sottosuolo marino nonché sulle risorse naturali.

ARTICOLO 2
Promozione e Protezione degli investimenti

1) Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e ne darà autorizzazione in conformità alla propria legislazione.

2) Ciascuna delle Parti Contraenti assicurerà sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra. Ciascuna Parte Contraente assicurerà che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo

territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, dalle società e dalle imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

ARTICOLO 3

Trattamento nazionale e Clausola della nazione più favorita

1) Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accorderà agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di Stati terzi.

2) Il trattamento accordato agli investitori di ciascuna Parte Contraente, per quanto riguarda la gestione, la conservazione, l'uso, il mantenimento, l'utilizzazione, il godimento o la destinazione dei loro investimenti non sarà meno favorevole di quello accordato alle similari attività connesse con investimenti, di investitori propri o di ogni altro Paese terzo.

3) Gli investitori di entrambe le Parti Contraenti non possono avvalersi del trattamento nazionale al fine di beneficiare degli aiuti, doni, prestiti, assicurazioni e garanzie esclusivamente concesse dal Governo di una delle Parti Contraenti ai suoi concittadini o società nell ambito delle attività dei programmi di sviluppo nazionale.

4) Gli investitori di entrambe le Parti Contraenti non possono avvalersi del trattamento concesso agli investitori di uno Stato terzo da entrambe le Parti Contraenti nell ambito di un'unione doganale, di un mercato comune, di una zona di libero scambio, di un accordo regionale o subregionale, di un accordo economico internazionale multilaterale, di un accordo stipulato tra una Parte Contraente ed uno Stato terzo al fine di evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

ARTICOLO 4

Risarcimento per danni o perdite

1) Qualora gli investimenti effettuati da investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite nel territorio dell'altra Parte contraente a seguito di guerre, conflitti armati, stati di emergenza,o altri eventi analoghi, essi saranno risarciti in misura equa ed adeguata per la perdita subita dalla Parte contraente sul di cui territorio l'investimento ha subito tale perdita

2) Gli investitori di entrambe le Parti Contraenti avranno, per quanto riguarda le questioni previste nel presente articolo di questo Accordo, lo stesso trattamento previsto per gli investitori della Parte Contraente o, in ogni caso, avranno trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di Paesi terzi.

ARTICOLO 5
Nazionalizzazione o Esproprio

1) Gli investitori di entrambe le Parti Contraenti non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato o indeterminato, i diritti di proprietà, di possesso, di controllo o di godimento ad essi inerenti, salvo quanto previsto per legge o per effetto di sentenze ed ordinanze delle autorità giudiziarie competenti.

2) Gli investimenti di entrambe le Parti Contraenti o dei loro investitori non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte, se non per fini pubblici, per motivi di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformità a disposizioni e procedure di legge.

ARTICOLO 6

Trasferimento dei capitali e dei profitti.

1) Ciascuna delle Parti Contraenti garantirà nell'ambito delle sue leggi e dei suoi regolamenti in vigore e dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi di ogni obbligo fiscale, il trasferimento all estero in qualsiasi valuta convertibile al tasso di cambio applicato sul mercato ufficiale alla data del trasferimento, di quanto segue:

a) somme derivanti dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento;

b) redditi netti, interessi, dividendi, compensi per assistenza e servizi tecnici, o altri profitti correnti derivanti dagli investimenti;

c) rimborso dei prestiti e relativi interessi;

d) risparmi sugli stipendi e salari percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente derivanti da lavoro subordinato e da servizi prestati nella realizzazione di investimenti;

e) indennità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ed all'articolo 5, paragrafo 2;

f) pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 7.

2) Tenuto conto dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti contraenti si impegnano a concedere ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lo stesso trattamento riservato a quelli derivanti da investimenti effettuati da investitori di Stati terzi, qualora più favorevole.

3) I trasferimenti di cui al paragrafo 1 saranno effettuati senza indebito ritardo ed in ogni caso entro sei mesi dalla domanda di trasferimento, sotto riserva che gli obblighi fiscali siano stati assolti.

ARTICOLO 7
Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra ed abbia effettuato il pagamento a tali investitori in base alla garanzia concessa, essa verrà riconosciuta surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato. Per i pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale surroga verranno rispettivamente applicati gli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8

Regolamento delle controversie sugli investimenti

1) Tutte le controversie o divergenze insorte tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra, incluse quelle sull'importo ed il pagamento degli indennizzi in caso di espropriazione, nazionalizzazione o analoghe misure, in relazione ad un investimento di tale investitore sul territorio della prima Parte Contraente dovranno, per quanto possibile, essere amichevolmente risolte.

2) Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data di una richiesta inviata per iscritto, l'investitore interessato potrà a sua scelta sottoporla:

a) al Tribunale competente per giurisdizione territoriale della Parte Contraente interessata;

b) ad un Tribunale arbitrale ad hoc, in conformità del regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL);

c) al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie relative ad investimenti (CIRDI) per l'attuazione delle procedure arbitrali, di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, sul "Regolamento delle Controversie legate agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati.

3) Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica, argomenti attinenti ad un arbitrato o ad un procedimento giudiziario già avviati finché le relative procedure non siano state portate a termine ed una delle Parti nella controversia non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale od alla sentenza del Tribunale ordinario adito, entro i termini di adempimento prescritti nel lodo o nella sentenza medesimi ovvero entro quelli diversamente determinabili in base alla normativa di diritto internazionale od interna applicabile alla fattispecie.

ARTICOLO 9
Regolamento delle controversie tra le Parti Contraenti

1) Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per mezzo di consultazioni tra le parti contraenti per via diplomatica.

2) Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte nei sei mesi successivi alla data in cui una delle due Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra, esse verranno, su iniziativa di una di esse, sottoposte alla competenza di un Tribunale arbitrale ad hoc in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

3) Il Tribunale arbitrale verrà costituito nel modo seguente: ogni Parte nominerà un membro del Tribunale entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato. Questi due membri sceglieranno poi, quale Presidente, un cittadino di uno Stato terzo (in appresso denominato Presidente). Il Presidente dovrà essere designato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

4) Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, una delle due Parti non ha nominato il suo arbitro, o se gli arbitri non hanno raggiunto un accordo per quanto riguarda il Presidente, ognuna delle due Parti Contraenti potrà in mancanza di altri Accordi, richiedere l'effettuazione delle nomine al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle due Parti Contraenti, o per qualsiasi altro motivo non fosse per lui possibile accettare l'incarico,ne verrà fatta richiesta al Vice-Presidente della Corte. Ove poi anche il Vice-Presidente sia cittadino di una delle due Parti contraenti o non fosse anche per lui possibile accettare, il membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti, effettuerà la nomina.

5) Il Tribunale arbitrale deciderà a maggioranza dei voti. Le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale. Il Tribunale arbitrale stabilirà le proprie procedure.

ARTICOLO 10
Relazioni tra gli Stati Contraenti

Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate indipendentemente dal fatto che fra le Parti Contraenti esistano relazioni diplomatiche o consolari.

ARTICOLO 11
Applicazione di disposizioni varie

1) Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero sia diversamente regolata da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta più favorevoli al loro caso.

2) Qualora una Parte Contraente per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni o specifici contratti abbia adottato, per gli investitori dell'altra, una normativa più vantaggiosa di quella prevista dal presente Accordo, verrà agli stessi riservato il trattamento più favorevole, salvo per le eccezioni prescritte dai paragrafi 3 e 4 dell'Articolo 3 del presente Accordo.

ARTICOLO 12
Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

ARTICOLO 13

Durata e Scadenza
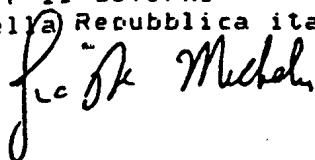
1) Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di dieci (10) anni e sarà rinnovato per un periodo o per periodi equivalenti, salvo che una delle due Parti non lo abbia denunciato per iscritto un anno prima dalla sua scadenza.

2) Per gli investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli articoli da 1 a 11 rimarranno in vigore per un periodo supplementare di 10 anni, a partire dalla data predetta.
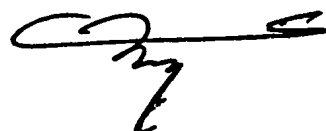
In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Rabat il 18 luglio 1990 in due originali in lingua italiana, araba e francese, i tre testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze interpretative prevarrà il testo francese.

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo del Regno del Marocco

L'Ambasciatore d'Italia in Marocco

Rabat, le 15 octobre 1991

Monsieur le Secrétaire d'Etat,

Je me réfère à l'Accord entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements, signé à Rabat le 18 juillet 1990, qui au dernier alinéa récite :

"Fait à Rabat le 18 juillet 1990 en deux originaux en langues italienne, arabe et française, les trois faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation le texte français prévaudra".

Le Gouvernement de la République Italienne marque son accord à substituer l'alinéa en question avec le suivant :

"Fait à Rabat le 18 juillet 1990 en deux originaux en langue italienne et arabe, les deux faisant également foi"

Si le Gouvernement du Royaume du Maroc est d'accord sur ce qui précède, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence que la présente lettre, ainsi que la réponse de Votre Excellence, soient considérées comme un accord, constituant ainsi partie integrante de l'Accord relatif à la promotion et à la protection recoproques des investissements signé à Rabat le 18 juillet 1990.

Je saisis cette occasion pour Vous prier d'agréer, Excellence, l'assurance de ma très haute considération.

(Giuseppe Panocchia)

S.E. Moulay Ahmed Cherkaoui
Secrétaire d'Etat
Ministère des Affaires Etrangeres
et de la Cooperation
du Royaume du Maroc
R A B A T

Royaume du Maroc

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION

Le Secrétaire d'Etat

Rome, le 15 octpbre 1991

Excellence,

Me référant à votre lettre n° 2141 du 15 octobre 1991 ainsi libellée

Je me réfère à l'Accord entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements, signé à Rabat le 18 juillet 1990, qui au dernier alinéa récite :

"Fait à Rabat le 18 juillet 1990 en deux originaux en langues italienne, arabe et française, les trois faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation le texte français prévaudra".

Le Gouvernement de la République Italienne marque son accord à substituer l'alinéa en question avec le suivant :

"Fait à Rabat le 18 juillet 1990 en deux originaux en langue italienne et arable, les deux faisant également foi".

Son Excellence
Monsieurs Giuseppe Panocchia
Ambassadeur d'Italie
Rabat

Si le Gouvernement du Royaume du Maroc est d'accord sur ce qui précède, j'ai l'honneur de proposer à votre Excellence que la présente lettre, ainsi que la réponse de votre Excellence, soient considérées comme un accord, constituant ainsi partie intégrante de l'Accord relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements signé à Rabat le 18 juillet 1990."

J'ai l'honneur de vous confirmer, par la présente lettre, l'Accord du Gouvernement du Royaume du Maroc sur ce qui précède.

Je vous prie d'agréer, Excellence, l'expression de ma haute considération.

Le Secrétaire d'Etat
Aux Affaires Etrangères et à la Coopération

Ahmed CHERKAOUI

Il Ministro degli Affari Esteri

Rome, le 15 OCTOBRE 1991

Monsieur le Ministre,

En référence à l'article 5 de l'Accord entre le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements, signé ce jour, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement italien comprend la mention du dédommagement juste, prompt et adéquat comme suit:

Le dédommagement sera calculé sur la base de la valeur effective de l'investissement immédiatement avant que la décision de nationaliser ou d'exproprier ait été annoncée ou rendue publique, et sera déterminé conformément aux principes d'évaluation objectifs commercialement acceptés.

Le dédommagement comprendra, le cas échéant, les intérêts de retard dûs calculés à partir du jour de la notification ou de la publication de la décision prononçant l'expropriation ou nationalisation, et payés dans la même devise que l'investissement concerné.

La présente lettre et votre réponse constitueront une partie intégrante de l'Accord précité.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de votre Gouvernement sur ce qui précède.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE DEL REGNO DEL MAROCCO

AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

"Con riferimento all'articolo 5 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, firmato in data odierna, ho l'onore di informarLa che il Governo italiano intende il riferimento al risarcimento giusto, pronto ed adeguato come segue:

Il risarcimento sarà calcolato sulla base del valore effettivo dell'investimento immediatamente prima che la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica e sarà determinato in conformità a principi obiettivi di valutazione commercialmente accettati.

Il risarcimento includerà, eventualmente, gli interessi di mora dovuti, calcolati a decorrere dal giorno della notifica o della pubblicazione della decisione che abbia pronunciato l'esproprio o la nazionalizzazione e pagati nella stessa valuta dell'investimento interessato.
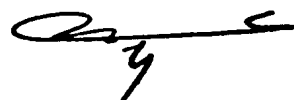
La presente lettera e la vostra risposta costituiranno parte integrante dell'Accordo sopracitato.

Le sarei grato di voler cortesemente confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto sopra".
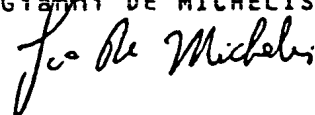
Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio Governo su quanto sopra.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Firmato:
Abdellatif FILALI

Controfirmato da:
Gianni DE MICHELIS

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 857):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 6 luglio 1994.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 luglio 1994, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 26 luglio 1994.

Esaminato in aula il 1° agosto 1994 e approvato il 2 agosto 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 742):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 settembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 26 ottobre 1994.

Relazione scritta annunciata il 16 novembre 1994 (atto n. 742/*A* - relatore sen. VISENTIN).

Esaminato in aula e approvato il 17 novembre 1994.

94G0747

LEGGE 14 dicembre 1994, n. **715.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, con protocolli annessi, fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, con protocolli e annessi, fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1994

SCALFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

CONVENTION SUR L'INTERDICTION OU LA LIMITATION DE L'EMPLOI DE CERTAINES ARMES CLASSIQUES QUI PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME PRODUISANT DES EFFETS TRAUMATIQUES EXCESSIFS OU COMME FRAPPANT SANS DISCRIMINATION

Les Hautes Parties contractantes,

Rappelant que tout Etat a le devoir, conformément à la Charte des Nations Unies, de s'abstenir dans ses relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,

Rappelant en outre le principe général de la protection des personnes civiles contre les effets des hostilités,

Se fondant sur le principe du droit international selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité, et sur le principe qui interdit d'employer dans les conflits armés des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus,

Rappelant aussi qu'il est interdit d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut s'attendre qu'ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel,

Confirmant leur détermination selon laquelle, dans les cas non prévus par la présente Convention et les Protocoles y annexés ou par d'autres accords internationaux, les personnes civiles et les combattants restent à tout moment sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique,

Désirant contribuer à la détente internationale, à la cessation de la course aux armements et à l'instauration de la confiance entre les Etats et, partant, à la réalisation des aspirations de tous les peuples à vivre en paix,

Reconnaissant qu'il importe de poursuivre tous les efforts dans la voie du désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace,

Réaffirmant la nécessité de poursuivre la codification et le développement progressif des règles du droit international applicables dans les conflits armés,

Souhaitant interdire ou limiter davantage l'emploi de certaines armes classiques et estimant que les résultats positifs obtenus dans ce domaine pourraient faciliter les principaux pourparlers sur le désarmement en vue de mettre fin à la production, au stockage et à la prolifération de ces armes,

Soulignant l'intérêt qu'il y a à ce que tous les Etats, et particulièrement les Etats militairement importants, deviennent parties à la présente Convention et aux Protocoles y annexés,

Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies et la Commission des Nations Unies pour le désarmement peuvent décider d'examiner la question d'un élargissement possible de la portée des interdictions et des limitations contenues dans la présente Convention et les Protocoles y annexés,

Considérant en outre que le Comité du désarmement peut décider d'examiner la question de l'adoption de nouvelles mesures pour interdire ou limiter l'emploi de certaines armes classiques,

Sont convenus de ce qui suit

Article premier

Champ d'application

La présente Convention et les Protocoles y annexés s'appliquent dans les situations prévues par l'article 2 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de guerre, y compris toute situation décrite au paragraphe 4 de l'article premier du Protocole additionnel I aux Conventions.

Article 2

Relations avec d'autres accords internationaux

Aucune disposition de la présente Convention ou des Protocoles y annexés ne sera interprétée comme diminuant d'autres obligations imposées aux Hautes Parties contractantes par le droit international humanitaire applicable en cas de conflit armé.

Article 3

Signature

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, pendant une période de 12 mois à compter du 10 avril 1981.

Article 4

Ratification - Acceptation - Approbation - Adhésion

1. La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les Signataires. Tout Etat qui n'a pas signé la Convention pourra y adhérer.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.

3. Chaque Etat pourra accepter d'être lié par l'un quelconque des Protocoles annexés à la présente Convention, à condition qu'au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion de la présente Convention, il notifie au Dépositaire son consentement à être lié par deux au moins de ces Protocoles.

4. A tout moment après le dépot de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion de la présente Convention, un Etat peut notifier au Dépositaire son consentement à être lié par tout Protocole y annexé auquel il n'était pas encore Partie.

5. Tout Protocole qui lie une Haute Partie contractante fait partie intégrante de la présente Convention en ce qui concerne ladite Partie.

Article 5

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date de dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. Pour tout Etat qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après la date de dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur six mois après la date de dépôt de cet instrument.

3. Chacun des Protocoles annexés à la présente Convention entrera en vigueur six mois après la date à laquelle vingt Etats auront notifié leur consentement à être liés par ce Protocole conformément aux dispositions du paragraphe 3 ou du paragraphe 4 de l'article 4 de la présente Convention.

4. Pour tout Etat qui notifie son consentement à être lié par un Protocole annexé à la présente Convention après la date à laquelle vingt Etats ont notifié leur consentement à être liés par ce Protocole, le Protocole entrera en vigueur six mois après la date à laquelle ledit Etat aura notifié son consentement à être ainsi lié.

Article 6

Diffusion

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser le plus largement possible dans leur pays, en temps de paix comme en période de conflit armé, la présente Convention et les Protocoles y annexés auxquels elles sont Parties et en particulier à en incorporer l'étude dans leurs programmes d'instruction militaire, de telle manière que ces instruments soient connus de leurs forces armées.

Article 7

Relations conventionnelles dès l'entrée en vigueur de la Convention

1. Si l'une des parties à un conflit n'est pas liée par un Protocole annexé à la présente Convention, les parties liées par la présente Convention et ledit Protocole y annexé restent liées par eux dans leurs relations mutuelles.

2. Une Haute Partie contractante est liée par la présente Convention et par tout Protocole y annexé qui est en vigueur pour elle, dans toute situation prévue à l'article premier, vis-à-vis de tout Etat qui n'est pas partie à la présente Convention ou n'est pas lié par le Protocole y annexé pertinent, si ce dernier Etat accepte et applique la présente Convention ou le Protocole pertinent et le notifie au Dépositaire.

3. Le Dépositaire informe immédiatement les Hautes Parties contractantes concernées de toute notification reçue au titre du paragraphe 2 du présent article.

4. La présente Convention et les Protocoles y annexés par lesquels une Haute Partie contractante est liée s'appliquent à tout conflit armé contre ladite Haute Partie contractante du type visé au paragraphe 4 de l'article premier du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes de la guerre :

a) Lorsque la Haute Partie contractante est aussi partie au Protocole additionnel I et qu'une autorité visée au paragraphe 3 de l'article 96 dudit Protocole s'est engagee à appliquer les Conventions de Genève et le Protocole

additionnel I conformément au paragraphe 3 de l'article 96 dudit Protocole et s'engage à appliquer en ce qui concerne ledit conflit, la présente Convention et les Protocoles y annexés pertinents; ou

b) Lorsque la Haute Partie contractante n'est pas partie au Protocole additionnel I et qu'une autorité du type visé à l'alinéa a) ci-dessus accepte et applique, en ce qui concerne ledit conflit, les obligations des Conventions de Genève et de la présente Convention et des Protocoles y annexés pertinents. Cette acceptation et cette application ont à l'égard dudit conflit les effets suivants

i) Les Conventions de Genève et la présente Convention et ses Protocoles pertinents y annexés prennent immédiatement effet pour les parties au conflit;

ii) Ladite autorité exerce les mêmes droits et s'acquitte des mêmes obligations qu'une Haute Partie contractante aux Conventions de Genève, à la présente Convention et aux Protocoles pertinents y annexés;

iii) Les Conventions de Genève, la présente Convention et les Protocoles pertinents y annexés lient d'une manière égale toutes les parties au conflit.

La Haute Partie contractante et l'autorité peuvent aussi convenir d'accepter et appliquer sur une base réciproque les obligations énoncées dans le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève.

Article 8

Révision et amendements

1.a) Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, toute Haute Partie contractante peut à tout moment proposer des amendements à la présente Convention ou à l'un quelconque des Protocoles y annexés par lequel elle est liée. Toute proposition d'amendement est communiquée au Dépositaire qui la notifie à toutes les Hautes Parties contractantes en leur demandant s'il y a lieu de convoquer une conférence pour l'examiner. Si une majorité d'au moins 18 Hautes Parties contractantes en sont d'accord, le Dépositaire convoquera dans les meilleurs délais une conférence à laquelle toutes les Hautes Parties contractantes seront invitées. Les Etats non parties à la présente Convention seront invités à la conférence en qualité d'observateurs.

b) Cette conférence pourra convenir d'amendements qui seront adoptés et entreront en vigueur de la même manière que la présente Convention et les Protocoles y annexés; toutefois, les amendements à la présente Convention ne pourront être adoptés que par les Hautes Parties contractantes et les amendements à un Protocole y annexé ne pourront l'être que par les Hautes Parties contractantes qui sont liées par ce Protocole.

2.a) Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, toute Haute Partie contractante peut à tout moment proposer des protocoles additionnels concernant d'autres catégories d'armes classiques sur lesquelles les Protocoles annexés existants ne portent pas. Toute proposition de protocole additionnel est communiquée au Dépositaire qui la notifie à toutes les Hautes Parties contractantes conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article. Si une majorité d'au moins 18 Hautes Parties contractantes en sont d'accord, le Dépositaire convoquera dans les meilleurs délais une conférence à laquelle tous les Etats seront invités.

b) Cette conférence pourra, avec la pleine participation de tous les Etats représentés à la conférence, approuver des protocoles additionnels, qui seront adoptés de la même manière que la présente Convention, y seront annexés et entreront en vigueur conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 5 de la présente Convention.

3.a) Si, 10 ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention aucune conférence n'a été convoquée conformément aux alinéas a) du paragraphe 1 ou a) du paragraphe 2 du présent article, toute Haute Partie contractante pourra prier le Dépositaire de convoquer une conférence, à laquelle toutes les Hautes Parties contractantes seront invitées pour examiner la portée et l'application de la Convention et des Protocoles y annexés et étudier toute proposition d'amendement à la présente Convention ou aux Protocoles existants. Les Etats non parties à la présente Convention seront invités à la conférence en qualité d'observateurs. La conférence pourra approuver des amendements qui seront adoptés et entreront en vigueur conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1 ci-dessus.

b) La conférence pourra aussi examiner toute proposition de protocoles additionnels concernant d'autres catégories d'armes classiques non couvertes par les Protocoles annexés existants. Tous les Etats représentés à la conférence pourront participer pleinement à cet examen. Les protocoles additionnels seront adoptés de la même manière que la présente Convention, y seront annexés et entreront en vigueur conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 5 de la présente Convention.

c) Ladite conférence pourra examiner la question de savoir s'il y a lieu de prévoir la convocation d'une nouvelle conférence à la demande d'une Haute Partie contractante au cas où, après une période similaire à celle qui est visée à l'alinéa a) du paragraphe 3 du présent article, aucune conférence n'a été convoquée conformément aux alinéas a) du paragraphe 1 ou a) du paragraphe 2 du présent article.

Article 9

Dénonciation

1. Toute Haute Partie contractante peut dénoncer la présente Convention ou l'un quelconque des Protocoles y annexés en notifiant sa décision au Dépositaire.

2. La dénonciation ainsi opérée ne prendra effet qu'une année après la réception par le Dépositaire de la notification de la dénonciation. Si, toutefois, à l'expiration de cette année, la Haute Partie contractante dénonçante se trouve dans une situation visée par l'article premier, elle demeure liée par les obligations de la Convention et des Protocoles pertinents y annexés jusqu'à la fin du conflit armé ou de l'occupation et, en tout cas, jusqu'à l'achèvement des opérations de libération définitive, de rapatriement ou d'établissement des personnes protégées par les règles du droit international applicables en cas de conflit armé et, dans le cas de tout Protocole annexé à la présente Convention contenant des dispositions concernant des situations dans lesquelles des fonctions de maintien de la paix, d'observation ou des fonctions similaires sont exercées par des forces ou missions des Nations Unies dans la région concernée, jusqu'au terme desdites fonctions.

3. Toute dénonciation de la présente Convention s'appliquera également à tous les Protocoles annexés dont la Haute Partie contractante dénonçante a accepté les obligations.

4. Une dénonciation n'aura d'effets qu'à l'égard de la Haute Partie contractante dénonçante.

5. Une dénonciation n'aura pas d'effet sur les obligations déjà contractées du fait d'un conflit armé au titre de la présente Convention et des Protocoles y annexés par la Haute Partie contractante dénonçante pour tout acte commis avant que ladite dénonciation devienne effective.

Article 10

Dépositaire

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est Dépositaire de la présente Convention et des Protocoles y annexés.

2. Outre l'exercice de ses fonctions habituelles, le Dépositaire notifiera à tous les Etats

a) Les signatures apposées à la présente Convention, conformément à l'article 3;

b) Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à la présente Convention, déposés conformément à l'article 4;

c) Les notifications d'acceptation des obligations des Protocoles annexés à la présente Convention, conformément à l'article 4;

d) Les dates d'entrée en vigueur de la présente Convention et de chacun des Protocoles y annexés, conformément à l'article 5;

e) Les notifications de dénonciations reçues conformément à l'article 9 et les dates auxquelles elles prennent effet.

Article 11

Textes authentiques

L'original de la présente Convention et des Protocoles y annexés, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du Dépositaire qui fera parvenir des copies certifiées conformes à tous les Etats.

PROTOCOLE RELATIF AUX ECLATS NON LOCALISABLES

(PROTOCOLE I)

Il est interdit d'employer toute arme dont l'effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain.

PROTOCOLE SUR L'INTERDICTION OU LA LIMITATION DE L'EMPLOI DES MINES, PIEGES ET AUTRES DISPOSITIFS

(PROTOCOLE II)

Article premier

Champ d'application pratique

Le présent Protocole a trait à l'utilisation sur terre des mines, pièges et autres dispositifs définis ci-après, y compris les mines posées pour interdire l'accès de plages ou la traversée de voies navigables ou de cours d'eau, mais ne s'applique pas aux mines antinavires utilisées en mer ou dans les voies de navigation intérieures.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent Protocole, on entend

1. Par "mine", un engin quelconque placé sous ou sur le sol ou une autre surface ou à proximité, et conçu pour exploser ou éclater du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne ou d'un véhicule; et par "mine mise en place à distance", toute mine ainsi définie lancée par une pièce d'artillerie, un lance-roquettes, un mortier ou un engin similaire ou larguée d'un aéronef;

2. Par "piège", tout dispositif ou matériel qui est conçu, construit ou adapté pour tuer ou blesser et qui fonctionne à l'improviste quand on déplace un objet en apparence inoffensif ou qu'on s'en approche, ou qu'on se livre à un acte apparemment sans danger;

3. Par "autres dispositifs", des munitions et dispositifs mis en place à la main et conçus pour tuer, blesser ou endommager et qui sont déclenchés par commande à distance ou automatiquement après un certain temps;

4. Par "objectif militaire", dans la mesure où des biens sont visés, tout bien qui par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation apporte une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis;

5. Par "biens de caractère civil", tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du paragraphe 4;

6. Par "enregistrement", une opération d'ordre matériel, administratif et technique visant à recueillir, pour les consigner dans les documents officiels, tous les renseignements disponibles qui permettent de localiser facilement les champs de mines, les mines et les pièges.

Article 3

Restrictions générales à l'emploi de mines, pièges et autres dispositifs

1. Le présent article s'applique

a) Aux mines;

b) Aux pièges;

c) Aux autres dispositifs.

2. Il est interdit en toutes circonstances de diriger les armes auxquelles s'applique le présent article contre la population civile en général ou contre des civils individuellement, que ce soit à titre offensif, défensif ou de représailles.

3. L'emploi sans discrimination des armes auxquelles s'applique le présent article est interdit. Par emploi sans discrimination, on entend une mise en place de ces armes :

a) Ailleurs que sur un objectif militaire, ou telle que ces armes ne sont pas dirigées contre un tel objectif; ou

b) Qui implique une méthode ou un moyen de transport sur l'objectif tel qu'elles ne peuvent pas être dirigées contre un objectif militaire spécifique; ou

c) Dont on peut attendre qu'elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu.

4. Toutes les précautions possibles seront prises pour protéger les civils des effets des armes auxquelles s'applique le présent article. Par précautions possibles, on entend les précautions qui sont praticables ou qu'il est pratiquement possible de prendre eu égard à toutes les conditions du moment, notamment aux considérations d'ordre humanitaire et d'ordre militaire.

Article 4

Restrictions à l'emploi de mines autres que les mines mises en place à distance, pièges et autres dispositifs dans les zones habitées

1. Le présent article s'applique :

a) Aux mines autres que les mines mises en place à distance;

b) Aux pièges; et

c) Aux autres dispositifs.

2. Il est interdit d'employer les armes auxquelles s'applique le présent article dans toute ville, tout village ou toute autre zone où se trouve une concentration analogue de personnes civiles et où les combats entre des forces terrestres ne sont pas engagés ou ne semblent pas imminents, à moins :

a) Qu'elles ne soient placées sur un objectif militaire ou à proximité immédiate d'un objectif militaire appartenant à une partie adverse ou sous son contrôle; ou

b) Que des mesures ne soient prises pour protéger la population civile contre leurs effets, par exemple en affichant des avertissements, en postant des sentinelles, en diffusant des avertissements ou en installant des clôtures.

Article 5

Restrictions à l'emploi de mines mises en place à distance

1. L'emploi de mines mises en place à distance est interdit, sauf si ces mines sont utilisées uniquement dans une zone qui constitue un objectif militaire ou qui contient des objectifs militaires et à moins

a) Que leur emplacement soit enregistré avec exactitude conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 7; ou

b) Que soit utilisé sur chacune d'elles un mécanisme efficace de neutralisation, c'est-à-dire un mécanisme à autodéclenchement, conçu pour la désactiver ou pour en provoquer l'autodestruction lorsqu'il y a lieu de penser qu'elle ne servira plus aux fins militaires pour lesquelles elle a été mise en place, ou un mécanisme télécommandé conçu pour la désactiver ou la détruire lorsque la mine ne sert plus aux fins militaires pour lesquelles elle a été mise en place.

2. Préavis effectif sera donné du lancement ou du largage de mines mises en place à distance qui pourrait avoir des effets pour la population civile, à moins que les circonstances ne le permettent pas.

Article 6

Interdiction d'emploi de certains pièges

1. Sans préjudice des règles du droit international applicables aux conflits armés relatives à la trahison et à la perfidie, il est interdit en toutes circonstances d'employer :

a) Des pièges ayant l'apparence d'objets portatifs inoffensifs qui sont expressément conçus et construits pour contenir une charge explosive et qui produisent une détonation quand on les déplace ou qu'on s'en approche; ou

b) Des pièges qui sont attachés ou associés d'une façon quelconque :

i) A des emblèmes, signes ou signaux protecteurs internationalement reconnus;

ii) A des malades, des blessés ou des morts;

iii) A des lieux d'inhumation ou d'incinération ou à des tombes;

iv) A des installations, du matériel, des fournitures ou des transports sanitaires;

v) A des jouets d'enfant ou à d'autres objets portatifs ou à des produits spécialement destinés à l'alimentation, à la santé, à l'hygiène, à l'habillement ou à l'éducation des enfants;

vi) A des aliments ou à des boissons;

vii) A des ustensiles de cuisine ou à des appareils ménagers, sauf dans des établissements militaires, des sites militaires et des dépôts d'approvisionnement militaires;

viii) A des objets de caractère indiscutablement religieux;

ix) A des monuments historiques, des oeuvres d'art ou des lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples;

x) A des animaux ou à des carcasses d'animaux.

2. Il est interdit en toutes circonstances d'employer des pièges qui sont conçus pour causer des blessures inutiles ou des souffrances superflues.

Article 7

Enregistrement et publication de l'emplacement des champs de mines, des mines et des pièges

1. Les parties à un conflit enregistreront l'emplacement

a) De tous les champs de mines préplanifiés qu'elles ont mis en place;

b) De toutes les zones dans lesquelles elles ont utilisé à grande échelle et de façon préplanifiée des pièges.

2. Les parties s'efforceront de faire enregistrer l'emplacement de tous les autres champs de mines, mines et pièges qu'elles ont posés ou mis en place.

3. Tous ces enregistrements seront conservés par les parties, qui devront :

a) Immédiatement après la cessation des hostilités actives :

i) Prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, y compris l'utilisation de ces enregistrements, pour protéger les civils contre les effets des champs de mines, mines et pièges; et soit

ii) Dans les cas où les forces d'aucune des parties ne se trouvent sur le territoire de la partie adverse, échanger entre elles et fournir au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies tous les renseignements en leur possession concernant l'emplacement des champs de mines, mines et pièges se trouvant sur le territoire de la partie adverse; soit

iii) Dès que les forces des parties se seront totalement retirées du territoire de la partie adverse, fournir à ladite partie adverse et au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies tous les renseignements en leur possession concernant l'emplacement des champs de mines, mines et pièges se trouvant sur le territoire de cette partie adverse;

b) Lorsqu'une force ou mission des Nations Unies exerce ses fonctions dans une zone ou dans des zones quelconques, fournir à l'autorité visée à l'article 8 les renseignements requis par cet article;

c) Dans toute la mesure du possible, par accord mutuel, assurer la publication de renseignements concernant l'emplacement des champs de mines, mines et pièges, particulièrement dans les accords concernant la cessation des hostilités.

Article 8

Protection des forces et missions des Nations Unies contre les effets des champs de mines, mines et pièges

1. Lorsqu'une force ou mission des Nations Unies s'acquitte de fonctions de maintien de la paix, d'observation ou de fonctions analogues dans une zone, chacune des parties au conflit, si elle en est priée par le chef de la force ou de la mission des Nations Unies dans la zone en question, doit, dans la mesure où elle le peut :

a) Enlever ou rendre inoffensifs tous les pièges ou mines dans la zone en question;

b) Prendre les mesures qui peuvent être nécessaires pour protéger la force ou la mission contre les effets des champs de mines, mines et pièges pendant qu'elle exécute ses tâches; et

c) Mettre à la disposition du chef de la force ou de la mission des Nations Unies dans la zone en question tous les renseignements en sa possession concernant l'emplacement des champs de mines, mines et pièges se trouvant dans cette zone.

2. Lorsqu'une mission d'enquête des Nations Unies exerce ses fonctions dans une zone, la partie au conflit concernée doit lui fournir une protection, sauf si, en raison du volume de cette mission, elle n'est pas en mesure de le faire d'une manière satisfaisante. En ce cas, elle doit mettre à la disposition du chef de la mission les renseignements en sa possession concernant l'emplacement des champs de mines, mines et pièges se trouvant dans cette zone.

Article 9

Coopération internationale pour l'enlèvement des champs de mines, des mines et des pièges

Après la cessation des hostilités actives, les parties s'efforceront de conclure un accord, tant entre elles que, s'il y a lieu, avec d'autres Etats et avec des organisations internationales, sur la communication des renseignements et l'octroi d'une assistance technique et matérielle - y compris, si les circonstances s'y prêtent, l'organisation d'opérations conjointes - nécessaires pour enlever ou neutraliser d'une autre manière les champs de mines, les mines et les pièges installés pendant le conflit.

Annexe technique au Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II)

Principes d'enregistrement

Lorsque le Protocole prévoit l'obligation d'enregistrer l'emplacement des champs de mines, mines et pièges, les principes suivants devront être observés :

1. En ce qui concerne les champs de mines préplanifiés et l'utilisation à grande échelle et préplanifiée de pièges

a) Etablir des cartes, croquis ou autres documents de façon à indiquer l'étendue du champ de mines ou de la zone piégée; et

b) Préciser l'emplacement du champ de mines ou de la zone piégée par rapport aux coordonnées d'un point de référence unique et les dimensions estimées de la zone contenant des mines et des pièges par rapport à ce point de référence unique.

2. En ce qui concerne les autres champs de mines, mines et pièges posés ou mis en place

Dans la mesure du possible, enregistrer les renseignements pertinents spécifiés au paragraphe 1 ci-dessus de façon à permettre de localiser les zones contenant des champs de mines, des mines et des pièges.

PROTOCOLE SUR L'INTERDICTION OU LA LIMITATION DE L'EMPLOI DES ARMES INCENDIAIRES

(PROTOCOLE III)

Article premier

Définitions

Aux fins du présent Protocole :

1. On entend par "arme incendiaire" toute arme ou munition essentiellement conçue pour mettre le feu à des objets ou pour infliger des brûlures à des personnes par l'action des flammes, de la chaleur ou d'une combinaison des flammes et de la chaleur, que dégage une réaction chimique d'une substance lancée sur la cible.

a) Les armes incendiaires peuvent prendre la forme, par exemple, de lance-flammes, de fougasses, d'obus, de roquettes, de grenades, de mines, de bombes et d'autres conteneurs de substances incendiaires;

b) Les armes incendiaires ne comprennent pas :

i) Les munitions qui peuvent avoir des effets incendiaires fortuits, par exemple, les munitions éclairantes, traceuses, fumigènes ou les systèmes de signalisation;

ii) Les munitions qui sont conçues pour combiner des effets de pénétration, de souffle ou de fragmentation avec un effet incendiaire, par exemple les projectiles perforants, les obus à fragmentation, les bombes explosives et les munitions similaires à effets combinés où l'effet incendiaire ne vise pas expressément à infliger des brûlures à des personnes, mais doit être utilisé contre des objectifs militaires, par exemple des véhicules blindés, des aéronefs et des installations ou des moyens de soutien logistique.

2. On entend par "concentration de civils" une concentration de civils, qu'elle soit permanente ou temporaire, telle qu'il en existe dans les parties habitées des villes ou dans les bourgs ou des villages habités ou comme celles que constituent les camps et les colonnes de réfugiés ou d'évacués, ou les groupes de nomades.

3. On entend par "objectif militaire", dans la mesure où des biens sont visés, tout bien qui par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation apporte une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis.

4. On entend par "biens de caractère civil" tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du paragraphe 3.

5. On entend par "précautions possibles" les précautions qui sont praticables ou qu'il est pratiquement possible de prendre eu égard à toutes les conditions du moment, notamment aux considérations d'ordre humanitaire et d'ordre militaire.

Article 2

Protection des civils et des biens de caractère civil

1. Il est interdit en toutes circonstances de faire de la population civile en tant que telle, de civils isolés ou de biens de caractère civil l'objet d'une attaque au moyen d'armes incendiaires.

2. Il est interdit en toutes circonstances de faire d'un objectif militaire situé à l'intérieur d'une concentration de civils l'objet d'une attaque au moyen d'armes incendiaires lancées par aéronef.

3. Il est interdit en outre de faire d'un objectif militaire situé à l'intérieur d'une concentration de civils l'objet d'une attaque au moyen d'armes incendiaires autres que des armes incendiaires lancées par aéronef, sauf quand un tel objectif militaire est nettement à l'écart de la concentration de civils et quand toutes les précautions possibles ont été prises pour limiter les effets incendiaires à l'objectif militaire et pour éviter, et en tout état de cause, minimiser, les pertes accidentelles en vies humaines dans la population civile, les blessures qui pourraient être causées aux civils et les dommages occasionnés aux biens de caractère civil.

4. Il est interdit de soumettre les forêts et autres types de couverture végétale à des attaques au moyen d'armes incendiaires sauf si ces éléments naturels sont utilisés pour couvrir, dissimuler ou camoufler des combattants ou d'autres objectifs militaires, ou constituent eux-mêmes des objectifs militaires.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE SUL DIVIETO O LA LIMITAZIONE DELL'IMPIEGO DI ALCUNI ARMI CONVENZIONALI CHE POSSONO ESSERE CONSIDERATE COME PRODUCENTI EFFETTI TRAUMATICI ECCESSIVI O CHE COLPISCONO INDISCRIMINATAMENTE

Le Alte Parti contraenti

Rammentando che ogni Stato ha il dovere, secondo la Carta delle Nazioni Unite, di astenersi nelle sue relazioni internazionali dal ricorso alla minaccia o all'impiego della forza, sia contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di ogni Stato, sia in ogni altra maniera incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite,

Rammentando inoltre il principio generale della protezione delle persone civili contro gli effetti delle ostilità,

Basandosi sul principio del diritto internazionale secondo il quale il diritto delle delle parti ad un conflitto armato di scegliere metodi o mezzi di guerra non é illimitato, e sul principio che vieta di utilizzare nei conflitti armati, armi, proiettili e materie nonché metodi bellici tali da causare mali superflui,

Rammentando inoltre il divieto di utilizzare metodi o mezzi di guerra concepiti per causare o che si prevede potranno causare danni estesi, durevoli e gravi per l'ambiente naturale,

Confermando la loro determinazione secondo la quale, nei casi non previsti dalla presente Convenzione e dai Protocolli annessi o da altri accordi internazionali, le persone civili ed i combattenti debbono rimanere in ogni momento sotto la salvaguarda e la norma dei princìpi del diritto delle genti, cosi' come risultano dagli usi stabiliti, dai princìpi dell'umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica,

Desiderando contribuire alla distensione internazionale, alla cessazione della corsa agli armamenti ed all'instaurazione della fiducia tra gli Stati e di conseguenza alla cocnretizzazione delle aspirazione di tutti i popoli di vivere in pace,

Riconoscendo l'importanza di perseguire tutti gli sforzi sulla strada di un disarmo generale e completo sotto un controllo internazionale rigoroso ed efficace,

Ribadendo la necessità di perseguire la codificazione e lo sviluppo progressivo delle regole del diritto internazionale applicabili nei conflitti armati,

Auspicando vietare o limitare maggiormente l'impiego di alcune armi convenzionali e ritenendo che i risultati positivi ottenuti in questo settore potrebbero agevolare i principali negoziati sul disarmo al fine di porre fine alla produzione, all'immagazzinaggio ed alla proliferazione di queste armi,

Sottolineando l'interesse che tutti gli Stati, in particolare per gli Stati importanti militarmente, divengano Parti alla presente Convenzione ed ai Protocolli allegati,

Considerando che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e la Commissione delle Nazioni Unite per il disarmo possono decidere di esaminare l' eventuale ampliamento della portata dei divieti e dei limiti contenuti nella presente Convenzione e nei Protocolli allegati

Considerando inoltre che il Comitato del disarmo può decidere di esaminare la questione dell'adozione di nuove misure per vietare o limitare l'impiego di alcune armi convenzionali,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo primo
Portata di applicazione

La presente Convenzione ed i Protocolli annessi si applicano ai casi previsti dall'articolo 2 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativi alla protezione delle vittime di guerra, compresa ogni situazione descritta al paragrafo 4 dell'articolo primo del Protocollo addizionale I alle Convenzioni.

Articolo 2
Relazioni con altri accordi internazionali

Nessuna disposizione della presente Convenzione o dei Protocolli ivi allegati sarà interpretata nel senso di ridurre altri obblighi imposti alle Alte Parti Contraenti dal diritto umanitario applicabile in caso di conflitto armato.

Articolo 3
Firma

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 10 aprile 1981.

Articolo 4
Ratifica, Accettazione, Approvazione Adesione

1. La presente Convenzione é soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte del firmatario. Ogni Stato che non ha firmato la Convenzione potrà aderirvi.

2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione saranno depositati presso il Depositario.

3. Ciascuno Stato potrà accettare di essere sottoposto ad uno qualunque dei Protocolli annessi alla presente Convenzione a patto che, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione della presente Convenzione esso notifichi al Depositario il suo consenso ad essere soggetto ad almeno due di questi Protocolli.

4. In ogni tempo dopo il deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione della presente Convenzione, uno Stato può notificare al Depositario il suo consenso ad essere vincolato da ogni Protocollo allegato a detta Convenzione, al quale non era ancora Parte.

5. Ogni Protocollo che vincola un'Alta Parte contraente fa parte integrante della presente Convenzione per quanto riguarda tale Parte.

Articolo 5

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data di deposito del ventesimo strumento di ratifica di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Per ogni Stato che depone uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dopo la data di deposito del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data di deposito di questo strumento.

3. Ciascuno dei Protocolli allegati alla presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data alla quale venti Stati avranno notificato il loro consenso ad essere vincolati da questo Protocollo secondo le disposizioni del paragrafo 3 o del paragrafo 4 dell'articolo 4 della presente Convenzione.

4. Per ogni Stato che notifica il suo consenso ad essere vincolato da un Protocollo annesso alla presente Convenzione, il Protocollo entrerà in vigore sei mesi dopo la data alla quale tale Stato avrà notificato il suo consenso ad essere così vincolato.

Articolo 6
Divulgazione

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a divulgare il più ampiamente possibile nel loro paese, in tempo di pace come in periodi di conflitto armato, la presente Convenzione ed i Protocolli in annesso cui sono Parti ed in particolare ad includerne lo studio nei loro programmi d'istruzione militare in modo tale che tali strumenti vengano portati alla conoscenza delle loro forze armate.

Articolo 7
Rapporti con con altri accordi al momento dell'entrata in vigore della Convenzione

1. Se una delle Parti ad un conflitto non é vincolata da un Protocollo annesso alla presente Convenzione, le Parti vincolate dalla presente Convenzione e da tale Protocollo annesso rimarranno vincolate tra di loro nelle loro relazioni reciproche.

2. Un'Alta Parte contraente é vincolata dalla presente Convenzione e da ogni Protocollo allegato in vigore nei suoi confronti, in ogni situazione prevista all'articolo primo, nei confronti di ogni Stato che non é parte alla presente Convenzione o che non é vincolato dal Protocollo annesso pertinente, se quest'ultimo Stato accetta ed applica la presente Convenzione o il Protocollo pertinente e lo notifica al Depositario.

3. Il Depositario informa immediatamente le Alte Parti contraenti interessate di ogni notifica ricevuta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

4. La presente Convenzione ed i Protocolli annessi dai quali un'Alta Parte contraente é vincolata si applicano ad ogni conflitto armato contro tale Alta Parte contraente del tipo di cui al paragrafo 4 dell'articolo primo del Protocollo addizionale I alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime di guerra:

a) Quanto l'Alta Parte contraente é anche parte al Protocollo addizionale ed un'autorità di cui al paragrafo 3 dell'articolo 96 di tale Protocollo si é impegnata ad applicare le Convenzioni di Ginevra ed il Protocollo addizionale I secondo il paragrafo 3 dell'articolo 96 di tale Protocollo, impegnadosi anche ad applicare per quanto concerne tale conflitto, la presente Convenzione ed i Protocolli allegati pertinenti; oppure

b) Quanto l'Alta Parte contraente non é parte al Protocollo addizionale, e d un'autorità del tipo di cui al capoverso a) di cui sopra accetta ed applica per quanto riguarda tale conflitto gli obblighi delle Convenzioni di Ginevra e della presente Convenzione e dei Protocolli allegati pertinenti. Quest'accettazione e questa attuazione hanno nei confronti di tale conflitto i seguenti effetti:

i) le Convenzioni di Ginevra e la presente Convenzione ed i suoi Protocolli pertinenti entrano immediatamnte in vigore per le Parti al conflitto;

ii) tale Autorità esercita gli stessi diritti ed adempie agli stessi obblighi di un'Alta Parte contraente alle Convenzioni di Ginevra, alla presente Convenzione ed ai Protocolli pertinenti allegati;

iii) le Convenzioni di Ginevra, la presente Convenzione ed i Protocolli pertinenti allegati vincolano ugualmente tutte le Parti al conflitto.

L'Alta Parte contraente e l'Autorità possono anche convenire di accettare e di applicare su base reciproca gli obblighi enunciati nel Protocollo addizionale I alle Convenzioni di Ginevra.

Articolo 8

Revisione ed emendamenti

1.a) Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Alta Parte contraente può in qualunque momento proporre emendamenti alla presente Convenzione o ad uno qualunque dei Protocolli allegati da cui é vincolata. Ogni proposta di emendamento é comunicata al Depositario che la notifica a tutte le Alte Parti contraenti chiedendo loro se sia opportuno convocare una conferenza per esaminarla. Se una maggioranza di almeno 18 Alte Parti é d'accordo, il Depositario convoca il prima possibile una conferenza alla quale sono invitate tutte le Alte Parti contraenti. Gli Stati non parti alla presente Convenzione sono invitati alla Conferenza in qualità di osservatori.

b) Questa conferenza potrà approvare emendamenti che saranno adottati e che entreranno in vigore allo stesso modo della presente Convenzione e dei Protocolli allegati; tuttavia, gli emendamenti alla presente Convenzione potranno essere adottati solo dalle Alte Parti contraenti e gli emendamenti ad un Protocollo allegato potranno essere adottati solo dalle Alte Parti contraenti che sono vincolate da questo Protocollo.

2.a) Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Alta Parte contraente può in qualunque momento proporre protocolli addizionali relativi ad altre categorie di armi convenzionali che non sono oggetto dei Protocolli allegati esistenti. Ogni proposta di protocollo addizionale é comunicata al Depositario che la notifica a tutte le Alte Parti contraenti secondo il capoverso a) del paragrafo 1 del presente articolo. Se una maggioranza di almeno 18 Alte Parti contraenti é d'accordo, il Depositario convocherà il prima possibile una conferenza cui saranno invitati tutti gli Stati.

b) questa conferenza potrà, con la piena partecipazione di tutti gli Stati rappresentati alla Conferenza, approvare protocolli addizionali che saranno adottati allo stesso modo della presente Convenzione e che entreranno in vigore secondo le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5 della presente Convenzione.

3.a) Se, 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nessuna Conferenza é stata convocata secondo i capoversi a) del paragrafo 1 o a) del paragrafo 2 del presente articolo, ogni Alta Parte contraente potrà pregare il Depositario di convocare una Conferenza alla quale tutte le Alte Parti contraenti saranno invitate per esaminare la portata e l'applicazione della Convenzione e dei Protocolli allegati e studiare ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione o ai Protocolli esistenti. Gli Stati non parti alla presente Convenzione saranno invitati alla Conferenza in qualità di osservatori. La Conferenza potrà approvare emendamenti che saranno adottati ed entreranno in vigore in conformità con il paragrafo b) del paragrafo precedente.

b) La conferenza potrà inoltre esaminare ogni proposta di protocolli addizionali relativa ad altre categorie di armi convenzionali non coperte dai Protocolli allegati esistenti. Tutti gli Stati rappresentati alla conferenza potranno partecipare pienamente a questo esame. I protocolli addizionali saranno adottati allo stesso modo della presente Convenzione, vi saranno allegati ed entreranno in vigore secondo le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5 della presente Convenzione.

c) Tale conferenza potrà esaminare la questione dell'opportunità di prevedere la convocazione di una nuova Conferenza a richiesta di un'Alta Parte contraente se, dopo un periodo analogo a quello di cui al capoverso a) del paragrafo 3 del presente articolo, nessuna Conferenza é stata convocata secondo i capoversi a) del paragrafo 1 o a) del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 9

Denuncia

1. Ogni Alta Parte contraente può denunciare la presente Convenzione o uno qualunque dei Protocolli ad essa allegati notificando la sua decisione al Depositario.

2 La denuncia in tal modo formulata entrerà in vigore solo un anno dopo il ricevimento, da parte del Depositario, della notifica della denuncia. Se, tuttavia, allo scadere di quest'anno, l'Alta Parte contraente denunciante si trova nella situazione di cui all'articolo primo, essa rimarrà vincolata dagli obblighi della Convenzione e dei Protocolli allegati pertinenti fino alla fine del conflitto armato o dell'occupazione, ed in ogni caso fino al compimento delle operazioni di liberazione definitiva, di rimpatrio o di insediamento delle persone protette dalle norme del diritto internazionale applicabili in caso di conflitto armato e, nel caso di un Protocollo allegato alla presente Convenzione contenente disposizioni relative a situazioni in cui sono esercitate funzioni per il mantenimento della pace, di osservazione o funzioni analoghe nella regione interessata, fino al termine di tali funzioni.

3. Ogni denuncia della presente Convenzione si applicherà anche a tutti i Protocolli allegati i cui obblighi sono stati accettati dall'Alta Parte contraente.

4. La denuncia avrà effetto solo nei confronti dell'Alta Parte contraente denunciante.

5. La denuncia non avrà effetto su obblighi precedentemente contratti dall'Alta Parte contraente denunciante, relativamente ad un un conflitto armato, ai sensi della presente Convenzione e dei Protocolli allegati, per ogni atto commesso prima dell'entrata in vigore di detta denuncia.

Articolo 10
Depositario

1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite é Depositario della presente Convenzione e dei Protocolli allegati.

2. Oltre all'esercizio delle sue funzioni abituali, il Depositario notificherà a tutti gli Stati:

a) le firme apposte alla presente Convenzione secondo l'articolo 3;

b) gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione alla presente Convenzione depositati secondo l'articolo 4;

c) le notifiche di accettazione degli obblighi dei Protocolli allegati alla presente Convenzione, secondo l'articolo 4;

d) le date di entrata in vigore della presente Convenzione e di ciascuno dei Protocolli allegati secondo l'articolo 5;

e) le notifiche di denuncia ricevute secondo l'articolo 9 e le date alle quali entrano in vigore.

Articolo 11
Testi autentici

L'originale della presente Convenzione e dei Protocolli ad essa allegati, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola sono parimenti autentici, sarà depositato presso il Depositario che farà pervenire copie certificate conformi a tutti gli Stati.

PROTOCOLLO RELATIVO ALLE SCHEGGE NON INDIVIDUABILI
(PROTOCOLLO I)

E' vietato fare uso di qualunque arma il cui effetto principale é di colpire mediante schegge non individuabili nel corpo umano attraverso raggi X

Protocollo sul divieto o la limitazione dell'impiego di mine, trappole ed altri dispositivi

(PROTOCOLLO II)

Articolo primo

Portata di applicazione pratica

Il presente Protocollo concerne l'utilizzazione a terra di mine, trappole ed altri dispositivi definiti in appresso, comprese le mine installate per precludere l'accesso di spiagge o la traversata di canali navigabili o di corsi d'acqua, ma non si applica alle mine anti-nave utilizzati in mare o nei corsi di navigazione interni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Protocollo, si intende:

1. Per "mina" qualunque congegno posto sotto o sopra il suolo o altra superficie o in prossimità, e progettato in maniera tale da esplodere o scoppiare per via della presenza, della prossimità o del contatto di una persona o di un veicolo; e per " mina installata a distanza" ogni mina così definita lanciata da un pezzo di artiglieria, un lancia-razzi, un mortaio o congegno simile, o sganciata da un'aeronave;

2. Per "trappola" ogni dispositivo o materiale progettato, costruito o adattato per uccidere o colpire e che funziona all'improvviso all'atto dello spostamento di un oggetto in apparenza innocuo o nel momento in cui ci si avvicina ad esso, oppure all'atto di effetuare un atto apparentemente senza pericolo ;

3. Per "altri dispositivi" si intendono munizioni e i dispositivi installati manualmente e progettati per uccidere, ferire o danneggiare e che sono attivati mediante un comando a distanza o automaticamente dopo un certo periodo di tempo;

4. Per "obiettivo militare" quando si tratta di beni, ogni bene che per la sua natura, localizzazione, destinazione o utilizzazione fornisce un contributo effettivo all'azione militare e la cui distruzione totale o parziale, cattura o neutralizzazione offre nel caso specifico un preciso vantaggio militare;

5. Per "beni di natura civile", tutti i beni che sono obiettivi militari ai sensi del paragrafo 4;

6. Per "registrazione" un'operazione di natura materiale, amministrativa e tecnica mirante a raccogliere, in vista di registrarle nei documenti ufficiali, tutte le informazioni che consentono di localizzare agevolmente i campi di mine, le mine e le trappole.

Articolo 3

Limitazioni generali per l'impiego di mine, trappole ed altri dispositivi

1. Il presente articolo si applica

a) alle mine;
b) alle trappole;
c) agli altri dispositivi.

2. E' vietato in qualunque circostanza dirigere le armi che sono oggetto del presente articolo contro la popolazione civile in generale o contro civili individualmente, a titolo sia offensivo, difensivo o di rappresaglia.

3. E' vietato l'uso indiscriminato delle armi che sono oggetto del presente articolo. Per uso indiscriminato s'intende un'installazione di queste armi:

a) diversamente che su un obiettivo militare, o tale che queste armi non siano dirette contro tale obiettivo; oppure

b) che implichi un metodo o mezzo di trasporto verso il bersaglio tale da escludere che siano dirette contro uno specifico obiettivo militare; oppure

c) da cui ci si può attendere che causino incidentalmente perdite di vite umane nella popolazione civile, ferite a persone civili, danni a beni a carattere civile o una combinazione di queste perdite e danni, che sarebbero eccessive rispetto al vantaggio militare concreto previsto.

4. Tutte le precauzioni possibili saranno adottate per proteggere i civili dagli effetti delle armi cui si applica il presente articolo. Per precauzioni possibili, si intendono le precauzioni fattibili o che é possibile in pratica adottare, tenendo conto di tutte le condizioni contingenti del momento ed in particolare di considerazioni di natura umanitaria e di ordine militare.

Articolo 4

Limitazione all'uso di mine diverse dalle mine installate a distanza, trappole ed altri dispositivi in zone abitate

1. Il presente articolo si applica:

a) alle mine diverse dalle mine installate a distanza;

b) alle trappole; e

c) ad altri dispositivi

2. E' vietato utilizzare le armi cui si applica il presente articolo in ogni città, villaggio o zona dove esiste un'analoga concentrazione di persone civili e dove i combattimenti tra forze terrestri non sono iniziati o non sembrano imminenti, a meno che:

a) esse siano poste su un obiettivo militare o nelle immediate vicinanze di un obiettivo militare appartenente ad una Parte avversa o sotto il suo controllo; oppure

b) vengano adottati provvedimenti per proteggere la popolazione civile dai loro effetti, ad esempio affiggendo avvisi, appostando sentinelle, divulgando avvisi o installando recinzioni.

Articolo 5

Limiti all'uso di mine installate a distanza

1. E'vietato l'uso di mine installate a distanza salvo ~~se~~ che queste mine siano installate unicamente in una zona che rappresenta un obiettivo militare o che contiene obiettivi militari ed a meno che:

a) la loro ubicazione ~~non~~ sia registrata con esattezza in conformità con il capoverso a) del paragrafo 1 dell'articolo 7; oppure

b) si utilizzi per ciascuna di esse un meccanismo efficace di neutralizzazione, vale a dire un meccanismo di autoscatto, concepito per disattivarle o per provocarne l'autodistruzione qualora si possa ritenere che non serviranno più ai fini militari per i quali sono state installate, o un meccanismo teleguidato progettato per disattivarle o distruggerle quando la mina non serve più ai fini militari per i quali é stata installata.

2. E' necessario dare un preavviso effettivo riguardo al lancio o allo sganciamento di mine installate a distanza che potrebbero avere effetti per la popolazione civile, a meno che le circostanze non lo consentano.

Articolo 6

Divieto d'impiego di alcune trappole

1. Fatte salve le regole del diritto internazionale applicabili ai conflitti armati relative al tradimento ed alla perfidia, e vietato in ogni circostanza utilizzare:

a) trappole aventi l'apparenza di oggetti portatili inoffensivi, espressamente progettati e costruiti per contenere una carica esplosiva e che producono una detonazione quando sono spostati o quando sono avvicinati da una persona; oppure

b) trappole che sono agganciate o associate in qualunque modo:

i) ad emblemi, segni o segnali di protezione internazionalmente riconosciuti;

ii) a malati, feriti o morti;

iii) a luoghi d'inumazione o d'incineramento o a tombe

iv) a impianti, materiale, forniture o trasporti sanitari;

v) a giocattoli per bambini o ad altri oggetti portatili o a prodotti specialmente destinali all'alimentazione, alla sanità, all'igiene, al vestiario o all'educazione dei bambini;

vi) ad alimenti o a bevande;

vii) ad utensili da cucina o ad apparecchi elettro-domestici , salvo in istituti militari, in siti militari ed in depositi d'approvigionamento militari;

viii) ad oggetti di natura indiscutibilmente religiosi;

ix) a monumenti storici, opere ix) a moumenti storicim opere d'arte o luoghi di culto che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli

x) ad animali o a carcasse di animali

2. E'vietato in ogni circostanza impiegare trappole progettate er causare ferite inutili o sofferenze superflue.

Articolo 7

Registrazione e pubblicazione dell'ubicazione dei campi di mine, di mine e di trappole

1. Le parti ad un conflitto registreranno l'ubicazione:

a) di tutti i campi di mine pianificati che esse hanno installato;

b) di tutte le zone in cui sono state utilizzate trappole su grande scala ed in maniera pianificata.

2. Le parti faranno ogni sforzo per far registrare l'ubicazione di tutti gli altri campi di mine, delle mine e delle trappole che hanno posato o installato.

3. Tutte queste registrazioni saranno conservate dalle parti, che dovranno:

a) immediatamente dopo la cessazione delle ostilità attive:

i) adottare tutte le misure necessarie ed appropriate compresa l'utilizzazione di queste registrazioni per proteggere i civili dagli effetti dei campi di mine, mine e trappole; nonché

ii) qualora non vi siano forze di nessuna parte sul territorio della parte avversa, scambiare tra di loro e fornire al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite tutte le informazioni in loro possesso relative all'ubicazione dei campi di mine, delle mine e delle trappole che si trovano sul territorio della parte avversa; nonché

iii) non appena le forze delle parti si saranno totalmente ritirate dal territorio della parte avversa, fornire a tale parte avversa ed al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite tutte le informazioni in loro possesso relative all'ubicazione dei campi di mine, delle mine e delle trappole che si trovano sul territorio di detta parte avversa;

b) quando una forza o missione delle Nazioni Unite esercita le sue funzioni in una zona o in zone qualsiasi, fornire all'autorità di cui all'articolo 8 le informazioni fornite da questo articolo;

c) in tutta la misura del possibile, mediante accordo reciproco, assicurare la pubblicazione di informazioni relative all'ubicazione dei campi di mine, delle mine e delle trappole, in particolare negli accordi relativi alla cessazione delle ostilità.

Articolo 8
Protezione delle forze e delle missioni delle Nazioni Unite dagli effetti dei campi di mine, di mine e di trappole

1. Quando una forza o una missione delle Nazioni Unite svolge funzioni di mantenimento della pace, di osservazione o funzioni analoghe in una zona, ciascuna delle parti al conflitto, se é pregata in tal senso dal capo della forza o della missione delle Nazioni Unite nella zona in questione, deve, nella misura in cui può farlo:

a) togliere o rendere innocue tutte le trappole o mine nella zona in questione;

b) adottare i provvedimenti che possono essere necessari per proteggere la forza o la missione dagli effetti dei campi di mine, di mine e trappole mentre essa esegue i suoi compiti; e

c) mettere a disposizione del capo della forza o della missione delle Nazioni Unite nella zona in questione tutte le informazioni in suo possesso relative all'ubicazione dei campi di mine, delle mine e delle trappole che si trovano in questa zona.

2. Quando una missione d'inchiesta delle Nazioni Unite esercita le sue funzioni in una zona, la parte al conflitto interessata deve fornirgli una protezione salvo se, a causa dell'importanza di questa missione, essa non é in grado di farlo in maniera soddisfacente. In tal caso essa deve mettere a disposizione del capo della missione le informazioni in suo possesso relative all'ubicazione dei campi di mine, di mine e di trappole che si trovano in questa zona.

Articolo 9

Cooperazione internazionale per l'eliminazione dei campi di mine, di mine e di trappole

Dopo la cessazione delle ostilità attive, le parti si sforzeranno di concludere un accordo, sia tra di loro sia, se del caso, con altri Stati ed organizzazioni internazionali, per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni e la concessione di un'assistenza tecnica e materiale - nonché, se le circostanze lo consentono, l'organizzazione di operazioni congiunte - al fine di togliere o di neutralizzare in altra maniera i campi di mine, le mine e le trappole installate durante il conflitto.

ANNESSO TECNICO AL PROTOCOLLO SUL DIVIETO O LA LIMITAZIONE DELL'USO DI MINE,DI TRAPPOLE E DI ALTRI DISPOSITIVI (PROTOCOLLO II)

Norme per la registrazione

Quando il Protocollo prevede l'obbligo di registrare l'ubicazione dei campi di mine, di mine e di trappole, dovranno essere osservati i seguenti principi:

1. Per quanto concerne i campi di mine pianificati e l'utilizzazione,su grande scala e pianificata, di trappole;

a) predisporre carte, schizzi o altri documenti in modo da indicare la distesa del campo di mine o della zona dove si trovano le trappole;

b) precisare l'ubicazione del campo di mine o della zona dove si trovano le trappole rispetto alle coordinate di un punto di riferimento unico, nonché le dimensioni previste della zona contenente mine e trappole rispetto a questo punto di riferimento unico.

2. Per quanto concerne gli altri campi di mine, di mine e di trappole posate o installate:

Per quanto possibile, registrare le informazioni pertinenti specificate al paragrafo 1 di cui sopra in modo da consentire la localizzazione di zone contenenti campi di mine, mine e trappole.

PROTOCOLLO SUL DIVIETO O LA LIMITAZIONE DELL'IMPIEGO DELLE ARMI INCENDIARIE

(PROTOCOLLO III)

Articolo primo

Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:

1. Per "arma incendiaria" si intende ogni arma o munizione essenzialmente progettata per appiccare il fuoco ad oggetti o per infliggere scottature a persone con l'azione delle fiamme, del calore o di una combinazione di fiamme e di calore, sprigionate da una reazione chimica di sostanza lanciata sul bersaglio.

a) le armi incendiarie possono avere la forma, ad esempio di lancia-fiamme, di mine sotterranee camuffate, di obici, di razzi, di granate, di mine, di bombe e di altri contenitori di sostenze incendiarie;

b) le armi incendiarie non includono:

i) le munizioni che possono avere effetti incendiari casuali, ad esempio le munizioni illiminanti,traccianti, fumogene o i sistemi di segnalamento;

ii) le munizioni concepite per combinare effetti di penetrazione, di soffio o di frammentatazione con effetto incendiario ad esempio i proiettili perforanti, le granate a frammentazione, le bombe esplosive e munizioni similari ad effetti combinati nelle quali l'effetto incendiario non mira espressamente ad infliggere scottature a persone, ma é inteso per essere utilizzato contro obiettivi militari, ad esempio veicoli blindati, aeronavi ed installazioni o mezzi di supporto logistico.

2. Per "concentrazione di civili" si intende una concentrazione di civili sia permanente sia temporanea , così come ve ne sono nelle zone abitate delle città o dei borghi o nei villaggi abitati, o come quelle costituite dai campi e dalle colonne di rifugiati o di evacuati o da gruppi di nomadi.

3. Per "obiettivo militare" s'intende, quando si tratta di beni che sono presi di mira, ogni bene che per via della sua natura, della sua ubicazione, della sua destinazione o utilizzazione, fornisce un contributo effettivo all'azione militare e la cui distruzione totale o parziale, cattura o neutralizzazione offre nella cirostanza contingente un vantaggio militare preciso.

4. Per "beni a carattere civile" tutti i beni che non sono obiettivi militari ai sensi del paragrafo 3.

5. Per "precauzioni possibili" si intendono tutte le precauzioni che sono fattibili o che é possibile adottare a livello pratico tenendo conto delle circostanze contingenti in particolare sulla base di considerazioni di ordine umanitario e di ordine militare.

Articolo 2

Protezione dei civili e di beni di natura civile

1. E' vietato, in ogni circostanza, fare della popolazione civile in quanto tale, dei civili isolati o di beni di natura civile, l'oggetto di un attacco per mezzo di armi incendiarie.

2. E' vietato, in ogni circostanza, fare di un obiettivo militare situato all'interno di una concentrazione di civili,l'oggetto di un attacco per mezzo di armi incendiarie lanciate via aeronave.

3. E' inoltre vietato fare di un obiettivo militare situato all'interno di una concentrazione di civili, l'oggetto di un attacco per mezzo di armi incendiarie lanciate per mezzo di aeronave, salvo quando tale obiettivo militare é chiaramente separato dalla concentrazione di civili e quando tutte le precauzioni possibili sono state adottate per limitare gli effetti incendiari all'obiettivo militare e per evitare, o comunque minimizzare, perdite accidentali di vite umane nella popolazione civile, ferite che potrebbero essere causate ai civili e danni causati a beni di natura civile.

4. E' vietato sottoporre le foreste ed altri tipi di rivestimenti vegetali ad attacchi per mezzo di armi incendiarie salvo se questi elementi naturali sono utilizzati per coprire, dissimulare o camuffare combattenti o altri bersagli militari, o costituiscono essi-stessi obiettivi militari.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 593):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 13 luglio 1994.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1° agosto 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 10ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 21 settembre 1994.

Esaminato in aula e approvato il 27 settembre 1994.

Camera dei deputati (atto n. 1334):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 ottobre 1994, con pareri delle commissioni I, IV, V, X e XIII.

Esaminato dalla III commissione l'11 ottobre 1994.

Relazione scritta annunciata il 21 ottobre 1994 (atto n. 1334/*A* - relatore on. BONINO).

Esaminato in aula e approvato il 6 dicembre 1994.

94G0748

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(6652492) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÌ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S.
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

Segue: **LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**357.000**
- semestrale	L.	**195.500**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**65.500**
- semestrale	L.	**46.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**200.000**
- semestrale	L.	**109.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**65.000**
- semestrale	L.	**45.500**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**199.500**
- semestrale	L.	**108.500**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	**687.000**
- semestrale	L.	**379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**336.000**
Abbonamento semestrale	L.	**205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 28.000